

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/01

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01	Consiglio dei Delegati	30.11.2016
01	Aggiornamento MOG per revisione mappatura reati presupposto, integrazione parti speciali e collegamento con PTPC e documentazione GDPR 2016/679	Consiglio dei delegati	29.11.2018
02	Aggiornamento per revisione integrazione documentali, aggiornamento cap. 2, inserimento cap. 11.3	Consiglio dei delegati	17.12.2021
03	Eliminato riferimenti al PTPC, aggiornamento descrizione calcolo rischio reato, riferimenti ai protocolli operativi	Consiglio dei delegati	28.11.2025

SOMMARIO

1.	I DESTINATARI DEL MODELLO.....	5
2.	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	6
3.	IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	7
4.	ATTIVITÀ A RISCHIO REATO.....	8
5.	PROTOCOLLI DI CONTROLLO	9
6.	CODICE ETICO	10
7.	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	11
8.	RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI.....	12
9.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
	9.1 Composizione e nomina del presidente e dei componenti	13
	9.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità.....	14
	9.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità.....	14
	9.4 Durata in carica e sostituzione dei membri	14
	9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza.....	15
	9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	15
	9.7 Responsabilità.....	16
	9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza.....	16
	9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza	16
	9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza	17
10.	SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI	18
	10.1 Sanzioni per Dipendenti	18
	10.2 Misure nei confronti dei Dirigenti	18
	10.3 Misure nei confronti degli Organi e Collegio dei Revisori legali.....	18
	10.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi.....	19
11.	CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	20
	11.1 Verifiche e controlli sul Modello	20
	11.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello	20
	11.3 Documentazione di origine esterna integrata nel Modello.....	20
12.	DEFINIZIONI.....	22

PREMESSA

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi (oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza).

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere, a titolo esemplificativo, i reati societari, reati di abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, i reati transnazionali, etc.

Per una più ampia ed esaustiva trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 "Reati ex D.lgs. 231/2001".

La sanzione della persona giuridica postula innanzitutto un presupposto oggettivo, consistente nella circostanza che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione dalle persone che agiscono al suo interno (art. 5 Decreto).

La Relazione governativa al Decreto spiega il significato dei due termini che indicano le diverse modalità di imputazione:

- l'interesse è da valutarsi ex ante e risulta idoneo a coprire tutte le condotte che hanno quale obiettivo quello di far ottenere all'Ente un profitto (ancorché non ottenuto nei fatti), non necessariamente economico;
- il vantaggio è, invece, da considerare ex post e rende imputabili all'Ente tutti quegli illeciti che, sebbene determinati da motivazioni personali dell'autore, ridondano comunque a beneficio dell'Ente stesso.

Ne consegue che l'ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche agenti o di soggetti terzi (art. 5, comma 2, del Decreto).

In tal caso, anche se l'illecito ha oggettivamente prodotto un vantaggio per la persona giuridica, questa è esonerata da ogni imputazione.

Connotata la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non venga chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un "Organismo di Vigilanza dell'Ente" (di seguito anche Organismo o ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche Modello) nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Modello, ai fini esimenti, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti ad attuare le decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire, nonché a formare le Unità Organizzative interessate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il presente modello organizzativo richiama espressamente il Piano di Prevenzione della Corruzione realizzato dall'azienda su orizzonte triennale, a cui si fa specifico rimando per tutte le parti comprese nel Piano Stesso.

In ipotesi di reato commesso dai c.d. "soggetti apicali", l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine ai modelli;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli apicali stessi.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia; tale previsione non garantisce l'efficacia esimente dei modelli che non può prescindere da una analisi ad hoc dell'operatività dell'ente.

1. I DESTINATARI DEL MODELLO

In linea con le disposizioni del Decreto, il presente documento è rivolto ai soggetti che operano per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso, che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una unità organizzativa del Consorzio medesimo dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- sono comunque delegati dai soggetti sopra evidenziati ad agire in nome/per conto/nell'interesse dell'Ente.

In particolare, tenendo conto di quanto sopra riportato, i destinatari del Modello sono:

- Organi (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa);
- Collegio dei Revisori legali;
- Dipendenti;
- Soggetti terzi, in particolare: outsourcers, fornitori e partners in genere.

2. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

Sebbene l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, il Consorzio, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento dell'attività dell'ente, ha ritenuto conforme alle proprie politiche gestionali procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello e provvedere nel tempo al relativo aggiornamento.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, le attività che gli Organi ritengono qualificanti il Modello sono di seguito elencate:

- formalizzazione e diffusione all'interno della propria organizzazione dei principi etici sulla base dei quali il Consorzio esercita la propria attività;
- analisi dei processi e declinazione delle attività sensibili "a rischio reato", ovvero sia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- mappatura specifica ed esaustiva dei rischi derivanti dalle occasioni di coinvolgimento di strutture organizzative del Consorzio in attività sensibili alle fattispecie di reato;
- definizione di specifici e concreti protocolli in essere con riferimento alle attività dell'ente "a rischio reato" e individuazione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui il Consorzio entri in contatto;
- definizione delle modalità di formazione e sensibilizzazione del personale;
- definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza secondo criteri di competenza, indipendenza e continuità di azione ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché individuazione delle strutture operative in grado di supportarne l'azione;
- definizione dei flussi informativi da/ per l'Organismo di Vigilanza.

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è quindi affidato dal Consiglio all'Organismo di Vigilanza, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto.

Il presente Modello risulta composto dai documenti così come elencati all'interno del documento All. 06 "Elenco dei documenti".

3. IL MODELLO ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'adozione del presente Modello avviene nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano al Consorzio di beneficiare delle esimenti previste dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei reati, per i conseguenti e relativi risvolti di reputazione ed economici.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tali attività consentono di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D.lgs. 231/01, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio in quanto (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio si attiene nell'espletamento della propria mission – di cui all'Allegato 2 - Codice Etico;
- consentire al Consorzio, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

I paragrafi che seguono contengono la dettagliata illustrazione dei fattori qualificanti il Modello ritenuti ineludibili ai fini della efficace implementazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4. ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

L'identificazione delle attività a rischio reato risponde all'esigenza sia di costruire protocolli di controllo concretamente idonei ad impedire la commissione dei reati, sia di assicurare agli apicali e a dipendenti chiamati ad operare in contesti in cui potrebbero essere commessi reati, un'esatta percezione dei rischi relativi.

L'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un'analisi approfondita della realtà dell'ente a tutti i livelli della struttura organizzativa. Al fine di determinare le aree che risultano potenzialmente interessate da casistiche di reato ed individuare i reati che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività tipiche del Consorzio, nonché le loro modalità di commissione, sono stati analizzati i diversi processi, con il coinvolgimento della Direzione Generale, dei Responsabili di Area e dei Responsabili delle Unità Operative.

L'analisi ha consentito di individuare in quali momenti dell'attività e della operatività dell'ente possono generarsi fattori di rischio; quali siano, dunque, i momenti della vita dell'ente che devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente ed efficacemente controllati. L'analisi specifica e dettagliata così condotta ha permesso di ottenere un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi.

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.

In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico del Consorzio.

L'identificazione delle attività a rischio, raccolta nell'Allegato 5 - Risks Assessment si basa, in particolare, su:

- l'identificazione, all'interno dei processi, delle attività a rischio reato;
- l'identificazione dei soggetti coinvolti e delle figure responsabili che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle "attività sensibili";
- l'individuazione dei presidi attivi nei vari processi
- l'applicabilità e la valutazione di ciascun reato per i singoli processi. Il calcolo del rischio deriva dalla valutazione dell'adeguatezza dei presidi del processo, dalla probabilità in base al contesto aziendale delle singole famiglie di reato e dall'impatto in termini di sanzione prevista dal legislatore per il singolo reato.

5. PROTOCOLLI DI CONTROLLO

L'identificazione delle attività "a rischio reato" ex D.lgs. 231/01 consente di definire i comportamenti che devono essere rispettati nello svolgimento di tali attività, al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Tali comportamenti devono essere adottati nell'ambito dei processi, in particolar modo in quelli "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa e devono seguire:

- regole comportamentali, che costituiscono parte integrante del Codice Etico;
- regole operative, presenti nella regolamentazione interna; i presidi sono riepilogati nelle parti speciali:
 - PS-01 – PROCESSI DI DIREZIONE
 - PS-02 – AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
 - PS-03 – AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE APPALTI CONCESSIONI ED ESPROPRI + SETTORE CATASTO CONSORTILE E PATRIMONIO IMMOBILIARE
 - PS-04 - AREA TECNICA – SETTORE PROGETTAZIONE
 - PS-05 – AREA TECNICA - SETTORE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 - PS-06 – AREA TECNICA – SETTORE REALIZZAZIONE OPERE PNRR E L.178/2022

Per ciascun rischio reato sono previste:

- regole comportamentali idonee ad indirizzare l'esercizio delle attività dell'ente nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- regole operative che si ispirano ai fattori qualificanti del sistema dei controlli interni quali:
 - la "proceduralizzazione" delle attività a rischio reato mediante la definizione di procedure, possibilmente scritte, atte a disciplinare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime e a garantire l'"oggettivazione" dei processi decisionali;
 - la chiara e formalizzata assegnazione di compiti e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio dei poteri delegati e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - la segregazione di funzioni incompatibili attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - la previsione di specifiche attività di controllo e supervisione di tipo gerarchico – funzionale;
 - il principio della tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso supporti adeguati che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - l'esistenza di adeguati flussi di reporting;
 - l'esistenza di procedure informatiche di supporto alle attività sensibili accessibili dalle funzioni dell'ente coerentemente alle mansioni svolte secondo adeguati standard di sicurezza logica che garantiscano un'adeguata protezione/ accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

6. CODICE ETICO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs 231/01 costituisce un elemento essenziale dell'ambiente di controllo preventivo. Tali principi vengono espressi nel Codice Etico definito dal Consorzio, per il quale si rimanda all'Allegato 2 - Codice Etico.

In termini generali tale documento contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti di tutti gli "stakeholders" (Consoziati, soggetti che prestano attività lavorativa presso il Consorzio, fornitori, collaboratori esterni, Pubbliche Amministrazioni, ecc).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, tramite il rimando all'Allegato 3 – Sistema disciplinare.

7. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

È obiettivo del Consorzio garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti presenti nell'ente che da inserire, sia da parte degli altri Destinatari così come individuati, circa il contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi derivanti dai medesimi.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento e ogni successivo aggiornamento sono comunicati a tutte le risorse presenti nell'ente al momento dell'adozione del medesimo.
- la medesima informazione dovrà essere rivolta ai nuovi assunti e Destinatari in genere, attraverso la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
- un'attività di formazione mirata sui contenuti del Decreto, sull'adozione del Modello Organizzativo e dei successivi aggiornamenti, nonché sui comportamenti da tenere nelle attività sensibili ai rischi reato.

I Destinatari del Modello dovranno documentare la presa visione attraverso gli strumenti che il Consorzio metterà loro a disposizione.

Compito dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio è coordinare l'attività di informazione e vigilare sull'effettivo recepimento dei contenuti formativi ed informativi a detti soggetti veicolati, nel rispetto dei criteri sopra definiti.

8. RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Il Consorzio, nell'ambito della propria operatività, si avvale della collaborazione di soggetti terzi per la prestazione di servizi e per l'approvvigionamento di beni.

In linea di principio, tali soggetti sono inclusi nel Modello se e in quanto sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5, co. 1 lettera b del Decreto).

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi, outsourcers e altri soggetti terzi esterni, l'Ente informa gli stessi di aver adottato il Modello e il Codice Etico.

In particolare, nell'ambito di tale informativa, il Consorzio invita il fornitore a:

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento del Consorzio, della tutela, della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del Decreto.

Il Consorzio richiede, inoltre, alle funzioni responsabili della formalizzazione dei contratti con soggetti terzi di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze del mancato rispetto del D. Lgs 231/01.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Composizione e nomina del presidente e dei componenti

Il Decreto 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un "Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (art. 6, comma 1, lett. b).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed ovviamente il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Da quanto sopra premesso, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

La genericità del concetto di "Organismo dell'Ente" riportato dall'art 6, comma 1 del Decreto giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di corporate governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici, con l'obiettivo primario di garantire l'efficacia e l'effettività dell'azione di controllo.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario, valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

Il Consiglio dei Delegati provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, il quale ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità concernenti la convocazione, la fissazione degli argomenti da trattare e lo svolgimento delle riunioni collegiali.

Al riguardo è forte convincimento del Consorzio che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare i seguenti elementi che devono caratterizzarne la composizione:

- autonomia ed indipendenza intesi come:
 - possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - non svolgere compiti operativi;
 - avere una collocazione in posizione di diretto riferimento alla Deputazione Amministrativa;
- professionalità intesa come:
 - possedere adeguate competenze specialistiche, sia in tema di compliance 231, sia rispetto alle specifiche aree/funzioni dell'ente maggiormente esposte al rischio reati;
 - essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di ausili settoriali specializzati;
 - continuità di azione da realizzarsi attraverso il supporto di una struttura dedicata.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio dei Delegati, deve essere resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, formalmente comunicato a tutti i livelli dell'ente, mediante la diffusione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e le finalità della sua costituzione.

Avuto riguardo quanto sopra riportato e considerata la struttura organizzativa del Consorzio, il Consiglio dei Delegati stabilisce che l'Organismo di Vigilanza dell'Ente debba essere un organo collegiale composto da tre membri.

Tale scelta, coerente alle dimensioni organizzative del Consorzio rafforza le regole di corporate governance dell'ente e al contempo garantisce all'Organismo di Vigilanza la presenza di autonomi poteri d'iniziativa e controllo e di professionalità.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo,

L'Organismo può avvalersi sia dell'ausilio di altre funzioni interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Avuto riguardo alle specifiche funzioni di Organismo di Vigilanza, si ribadisce che è rimessa alla Deputazione Amministrativa la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo in termini di composizione, competenze professionali, profilo personale e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/ o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

9.2 Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale atto a pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

E' necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza siano dotati delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui il Consorzio opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato, in particolare in campo ambientale;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà del Consorzio;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

I requisiti professionali e personali di cui sopra devono essere periodicamente verificati mediante valutazione del Curriculum Vitae di ciascun membro e della condotta durante la posizione ricoperta, per garantirne la sussistenza per l'intera durata dell'incarico conferito.

9.3 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Affinché l'Organismo possa adeguatamente ed efficacemente adempiere ai propri compiti, è necessario che ne sia garantita l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità.

A tale scopo, i componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice dell'ente, né dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi.

Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consorzio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio deve revocare il mandato.

9.4 Durata in carica e sostituzione dei membri

La permanenza in carica dei componenti ha durata triennale. Il mandato è rinnovabile.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato nei casi di sopravvenuta ineleggibilità ed incompatibilità previsti dal precedente paragrafo o per giusta causa, e mediante un'apposita delibera del Consiglio.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- inosservanze gravi delle disposizioni dell'ente;

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organismo;
- interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- attribuzione ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al paragrafo 10.2;
- un grave inadempimento dei doveri propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna del Consorzio ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
- l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio provvederà a nominare, contestualmente, un nuovo Organismo, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio dei Revisori legali, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consorzio con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o presentazione diretta al protocollo consortile, con copia conoscenza agli altri componenti ed al Collegio dei Revisori legali.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio dei Delegati provvede a deliberare, senza ritardo, la nomina del sostituto.

9.5 Obblighi di diligenza e riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Assicurano, inoltre, la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di un membro deve essere tempestivamente comunicata da un altro membro dell'Organismo al Presidente del Consorzio per gli opportuni provvedimenti.

9.6 Attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con l'adozione del presente Modello e con la conseguente istituzione dell'Organismo di Vigilanza a quest'ultimo è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo

e sul relativo aggiornamento.

All'Organismo di Vigilanza è affidato in particolar modo il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, delle Società di Service e degli altri soggetti terzi, attivando ove opportuno il processo sanzionatorio;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'ente e/ o normative, nonché al verificarsi di violazioni significative e/ o ripetute del Modello medesimo.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001, presso qualsiasi unità organizzativa del Consorzio, senza necessità di alcun consenso preventivo; promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

9.7 Responsabilità

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti del Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consorzio.

Agli eventuali comportamenti negligenti e/o imperizie da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, si applicano le sanzioni previste dal successivo paragrafo 10 *"Sistema disciplinare e responsabilità contrattuali"*.

9.8 Dotazione finanziaria dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio dei Delegati provvede ad attribuire all'Organismo una dotazione finanziaria annuale, che potrà essere impiegata per le spese che lo stesso dovesse eventualmente sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

9.9 Obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede all'art 6, secondo comma – lettera d), specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e consentire l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva e reso possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato.

Devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/ dati/ notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/ o da questi richieste alle singole strutture del Consorzio; allo scopo, le funzioni riferiscono all'Organismo di Vigilanza riguardo all'attività svolta ed ai risultati raggiunti;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi, ed attinente l'attuazione e/o la violazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti

dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/ o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate al Consorzio dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In merito alle segnalazioni e alle comunicazioni che le strutture operative devono effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si rimanda all'All. 4 – Flussi Informativi.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/ dati/ notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture dell'ente interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto e/o attraverso l'utilizzo della posta elettronica;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, minaccia fisica o psicologica, mobbing o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o di terzi. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se debitamente circostanziate;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito archivio (informatico e/ o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

9.10 Rendicontazione e comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo trasmette annualmente al Consiglio dei Delegati il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello. Tale relazione, inviata in copia al Collegio dei Revisori legali, di norma dovrà indicare le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, formazione erogata, ecc) e i relativi risultati.

L'Organismo, inoltre, può rivolgere comunicazioni e richiedere chiarimenti al Collegio dei Revisori legali in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

10. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta ed operative definite al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende effettivo il Modello stesso ed ha lo scopo di garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza dell'Organismo.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4 lettera b) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della qualifica di esimente rispetto alla diligenza organizzativa del Consorzio.

Tale sistema disciplinare (inteso anche come azione di responsabilità ai sensi del Codice Civile), di cui si rimanda all'Allegato 3 "Sistema Disciplinare", è rivolto ai soggetti apicali, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto del Consorzio, prevedendo adeguate "sanzioni" di carattere disciplinare e di carattere contrattuale/negoziale.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde, in linea di principio, dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento innanzi al Giudice del Lavoro e/ o avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Consorzio in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

10.1 Sanzioni per Dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare rispetti i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che, per quanto ovvio, esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro, seguendo l'iter interno.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto è oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

10.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure interne, il Consorzio provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra ente e lavoratori con qualifica di dirigente.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi in precedenza indicati la Direzione Generale, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, procederà ad un'idonea istruttoria mirata a valutare l'opportunità di procedere all'irrogazione di eventuali sanzioni in conformità con quanto stabilito dal CCNL Dirigenti.

10.3 Misure nei confronti degli Organi e Collegio dei Revisori legali

In caso di violazione da parte di componenti degli Organi e/o del Collegio dei Revisori legali di quanto prescritto nel Modello adottato, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio e/o Deputazione e/o il Collegio dei Revisori legali a seconda del soggetto a cui è imputata la violazione.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa tra le quali la convocazione del Consiglio dei Delegati per deliberare la revoca per giusta causa di un deputato, del Presidente o del Vice Presidente.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni alle norme previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia - individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più

gravi, perpetrazione di reati.

10.4 Misure nei confronti dei soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente da parte di fornitori di beni e/o servizi e altri soggetti terzi con cui il Consorzio possa entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come anche nel caso di applicazione allo stesso da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

11. CRITERI DI VERIFICA, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

11.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza redige un programma attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

I risultati delle attività di verifica sui rischi ex D. Lgs 231/01, vengono annualmente consolidati al fine di aggiornare la valutazione complessiva di adeguatezza del Modello.

11.2 Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Modello – in quanto strumento organizzativo della vita del Consorzio – deve qualificarsi per la sua concreta e specifica efficacia e dinamicità; deve scaturire da una visione realistica (rappresentare la concreta ed effettiva realtà dell'ente/ di processo) ed economica dei fenomeni del Consorzio stesso e non esclusivamente giuridico/ formale.

Il Modello, peraltro, potrà avere efficacia "esimente" solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell'ambito dell'ente per il quale è stato elaborato; il Modello dovrà dunque seguire i cambiamenti e le evoluzioni dell'ente che lo ha adottato.

In particolare il Modello deve essere in ogni momento:

- allineato all'evoluzione del contesto normativo – qualora questa richieda un'estensione del campo di applicazione del D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- allineato all'evoluzione del contesto organizzativo – qualora la nuova operatività preveda attività potenzialmente soggette ai rischi reato, i cui controlli devono essere valutati affinché possano prevenire il verificarsi dei reati della specie;
- riadeguato al verificarsi di significative e/o ripetute violazioni ovvero sulla base delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul costante aggiornamento del Modello (e delle procedure e "protocolli" adottati).

A tal fine segnala agli Organi l'esigenza di eventuali aggiornamenti del Modello che si rendono di volta in volta necessari.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a verificare l'adozione delle modifiche del Modello e la modalità di divulgazione dei contenuti all'interno del Consorzio e, per quanto necessario, anche all'esterno dello stesso. Quanto precede fermo restando il generale dovere in capo alle funzioni e ai responsabili gerarchici di prevedere ed eseguire tutti i controlli necessari per garantire il buon esito dei processi ed il rispetto delle norme, anche con riferimento agli aspetti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

11.3 Documentazione di origine esterna integrata nel Modello

Allorché non facenti parte della struttura documentale propria del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001, i documenti elencati nel presente paragrafo, sono da considerarsi vincolanti per la corretta determinazione delle regole di condotta applicabili ai soggetti che operano per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, definiti come al capitolo 1 della presente parte generale.

- Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
- Regolamento per la distribuzione delle acque irrigue
- Regolamento del sistema del controllo di gestione
- Regolamento di Economato
- Regolamento per l'aggiornamento della banca dati del catasto consortile e per la determinazione dei relativi canoni
- Regolamento per la disciplina delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni dei beni del demanio idrico di proprietà del Consorzio o in sua gestione ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R.

28/2002 e della L.R. 11/2005

- Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 22 c. 1 della L.R. 28/2002
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamento per il funzionamento delle Consulte Territoriali
- Accordo quadro sulle metodologie per la determinazione delle indennità di espropriazione e servitù
- Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici consortili
- Regolamento per utilizzo della sala multimediale III° piano

I documenti elencati sono da intendersi nella loro ultima revisione, così come deliberati e opportunamente pubblicati sul sito internet del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, secondo le previsioni in materia di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

In aggiunta a questo il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana rimanda in modo armonico a documentazione di supporto che l'ente adotta per rispondere alla normativa anticorruzione ex L. 190/2012 e in seguito all'adozione di sistemi per la gestione della qualità (UNI EN ISO 9001), della sicurezza (UNI EN ISO 45001) e della parità di genere (UNI PDR 125).

12. DEFINIZIONI

Aree a rischio	Tutte quelle aree in cui opera il Consorzio ed in cui può delinarsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.lgs. 231/2001
Codice Etico	Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera il Consorzio.
Collaboratori esterni	Comprendono i consulenti, i <i>partners</i> , gli <i>outsourcers</i> ed i fornitori
Consulente	Soggetto che agisce per conto e su incarico del Consorzio in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
Destinatari	Tutti i soggetti individuati nella specifica sezione del Codice Etico
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
D.lgs. 231/2001	Il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 incluse tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
Fornitori	Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali per il Consorzio e che non rientrano nella definizione di partner
Esponenti aziendali	Consiglieri, deputati, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti del Consorzio
Incaricato di pubblico servizio (art. 358 del C.P.)	Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi
Modello Organizzativo	Insieme delle procedure e degli strumenti che il Consorzio ha adottato nella propria organizzazione, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al DLGS 231/2001
Organismo di vigilanza ("O.d.V.")	Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello oltre che del suo aggiornamento
Partners Outsourcers	Controparti contrattuali con cui il Consorzio giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata, principalmente ai fini della fornitura di servizi
Procedura o Protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza)
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)	Il P.N.A. è il documento approvato e successivamente aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge 190/2012.

Pubblica amministrazione	L'intera pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
Pubblico ufficiale (art. 357 del C.P.)	Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Reato	Gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal DLGS n. 231/2001 sulle responsabilità amministrative delle società e degli enti
Rischio	Potenziale effetto negativo su un bene che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
Sistema Disciplinare	Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
Soggetti in Posizione Apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5 - lettere a) e b) del D.lgs. 231/2001)
Soggetti Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/01

ALLEGATO 1

Reati ex D.lgs. 231/2001

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Reati ex D.lgs. 231/01	Consiglio dei Delegati	30.11.2016
01	Agg. Reati	Consiglio dei Delegati	29.11.2018
02	Agg. Reati	Consiglio dei Delegati	30.06.2021
03	Agg. Reati	Consiglio dei Delegati	28.12.2025

SOMMARIO

1	PREMESSA	12
2	SOGGETTI.....	12
3	REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	13
3.1	Art. 7 c.p. "Reati commessi all'estero"	13
3.2	Art. 8 c.p. "Delitto politico commesso all'estero"	13
3.3	Articolo 9 c.p. "Delitto comune del cittadino all'estero"	13
3.4	Articolo 10 c.p. "Delitto comune dello straniero all'estero"	13
4	SANZIONI	15
4.1	Le sanzioni pecuniarie	15
4.2	Le sanzioni interdittive	15
4.3	La confisca	16
5	IL PERIMETRO.....	17
6	REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	18
6.1	ARTICOLO 24 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18
6.1.1	Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	18
6.1.2	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)	18
6.1.3	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	18
6.1.4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis).....	19
6.1.5	Frode Informatica in danno dello stato o di alto ente pubblico (Art. 640 ter c.p.) ...	19
6.1.6	Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	19
6.1.7	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).....	20
6.1.8	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	20
6.1.9	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).....	20
6.2	ARTICOLO 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	21
6.2.1	Documenti informatici (art. 491 bis c.p.).....	21
6.2.2	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).....	21
6.2.3	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	22
6.2.4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).....	22
6.2.5	Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	22
6.2.6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)...	23

6.2.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	23
6.2.8	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	23
6.2.9	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)	24
6.2.10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.).....	24
6.2.11	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)	24
6.2.12	Violazione delle norme di materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105).....	25
6.2.13	Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)	25
6.3	ARTICOLO 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	26
6.3.1	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.).....	26
6.3.2	Associazione di tipo mafioso (anche straniera) (Art. 416 bis c.p.)	26
6.3.3	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)	27
6.3.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)	27
6.3.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).....	27
6.3.6	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).	28
6.3.7	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 c. e L.110/1975	28
6.4	ARTICOLO 25 - PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE.....	28
6.4.1	ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)	29
6.4.2	Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.).....	30
6.4.3	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (Artt. 319 e 319 bis c.p.)	30
6.4.4	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.P.).....	30
6.4.5	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	30
6.4.6	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	31
6.4.7	Pene per il corruttore (ART. 321 C.P.).....	31
6.4.8	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).....	31

6.4.9	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (articolo 322 bis c.p.)	32
6.4.10	Traffico di Influenze Illecite (art. 346 bis, c.p.)	32
6.4.11	Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)	32
6.4.12	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)	33
6.4.13	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)	33
6.5	ARTICOLO 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	34
6.5.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)	34
6.5.2	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	34
6.5.3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	34
6.5.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	34
6.5.5	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	34
6.5.6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	35
6.5.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	35
6.5.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)	35
6.5.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	35
6.5.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	35
6.6	ARTICOLO 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	35
6.6.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	36
6.6.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	36
6.6.3	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	36
6.6.4	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	37
6.6.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	37
6.6.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	37
6.6.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)	38

6.6.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)	38
6.7	ARTICOLO 25 TER - REATI SOCIETARI	38
6.7.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	39
6.7.2	Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).....	39
6.7.3	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).....	39
6.7.4	Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	40
6.7.5	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	40
6.7.6	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	40
6.7.7	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	40
6.7.8	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	41
6.7.9	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).....	41
6.7.10	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	41
6.7.11	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.).....	41
6.7.12	Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	41
6.7.13	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	42
6.7.14	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	42
6.7.15	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	42
6.7.16	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	43
6.7.17	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	43
6.8	ARTICOLO 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI	43
6.8.1	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	44
6.8.2	Azioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	44
6.8.3	Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)	44
6.8.4	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	44
6.8.5	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1).....	44
6.8.6	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).....	44
6.8.7	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.).....	44
6.8.8	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	45
6.8.9	Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 2 c.p.).....	45
6.8.10	Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).....	45

6.8.11	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).....	45
6.8.12	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art 280 bis c.p.).....	45
6.8.13	Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.).....	46
6.8.14	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	46
6.8.15	Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)	46
6.8.16	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.).....	46
6.8.17	Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).....	46
6.8.18	Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).....	46
6.8.19	Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).....	47
6.8.20	Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).....	47
6.8.21	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	47
6.8.22	Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.2)	47
6.8.23	Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)	47
6.8.24	Circostanze aggravanti e attenuanti (art 270 bis 1 c.p.).....	47
6.8.25	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).....	47
6.9	ARTICOLO 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	48
6.10	ARTICOLO 25 QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	48
6.10.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.).....	48
6.10.2	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	49
6.10.3	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.).....	49
6.10.4	Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.).....	49
6.10.5	Pornografia virtuale (Articolo 600-quater 1).....	49
6.10.6	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinques c.p.).....	49
6.10.7	Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.lgs. 21/2018)	49
6.10.8	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.).....	50
6.10.9	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)	50
6.10.10	Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).....	50
6.11	ARTICOLO 25 SEXIES - ABUSI DI MERCATO	50
6.11.1	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. N. 58/1998).....	50
6.11.2	Manipolazione del mercato (art. 185 D.LGS. n. 58/1998).....	51
6.11.3	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato: art. 187 quinques t.u.f.	51

6.12	ARTICOLO 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	52
6.12.1	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	52
6.12.2	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).....	52
6.12.3	I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.....	53
6.12.4	I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa (art. 30, lett a), b) del D.lgs. 81/2008)	53
6.12.5	I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società	53
6.13	ARTICOLO 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	55
6.13.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	55
6.13.2	Riciclaggio (art 648 bis c.p.)	55
6.13.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	55
6.13.4	Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).....	55
6.14	ARTICOLO 25 OCTIES.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI	56
6.14.1	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)	56
6.14.2	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.).....	56
6.14.3	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario, o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).....	57
6.14.4	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cp).....	57
6.14.5	ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	57
6.15	ARTICOLO 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..	57
6.15.1	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171 comma 1, lettera a-bis l. 633/1941)	57
6.15.2	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3).....	58
6.15.3	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o	

	concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. n. 633/1941 comma 1- modificato l. n. 166/2024)	58
6.15.4	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. n. 633/1941 comma 2- MODIFICATO L. N. 166/2024)	58
6.15.5	Abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione e commercio di opere protette (art. 171-ter l. n. 633/1941 - MODIFICATO L. N. 166/2024)	58
6.15.6	Mancata comunicazione alla siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. n. 633/1941- MODIFICATO L. N. 166/2024).....	59
6.15.7	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parati di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. n. 633/1941 - MODIFICATO L. N. 166/2024)	59
6.16	ARTICOLO 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	59
6.17	ARTICOLO 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI.....	59
6.17.1	Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. – modificato L.137/2023)	59
6.17.2	Disastro ambientale (art. 452 quater c.p. – modificato l.137/2023)	60
6.17.3	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies).....	60
6.17.4	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies).....	60
6.17.5	Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)	60
6.17.6	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 BIS c.p.- modificato L. 82/2025)	61
6.17.7	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 BIS C.P. – modificato L. 82/2025).....	61
6.17.8	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 BIS e art. 6).....	61
6.17.9	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D. LGS 152/2006, art. 137)	61

6.17.10 Attività di gestione rifiuti non autorizzata (D. lgs. 152/2006, art. 256)	61
6.17.11 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. LGS. 152/2006, art. 257).....	62
6.17.12 Traffico illecito di rifiuti (D. lgs.152/2006 art. 259)	62
6.17.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. lgs. 152/2006, art. 258)	62
6.17.14 Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).....	62
6.17.15 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260 bis D.lgs. 152/2006)	62
6.17.16 Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/2006)	63
6.17.17 Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/2007) e inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/2007).....	63
6.17.18 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3) ...	64
6.17.19 Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255 BIS D. Lgs 152/2006 – introdotto dal D.L. 116/2025)	64
6.17.20 Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter D. Lgs. 152/2006 – introdotto dal D.L. 116/2025)	64
6.17.21 Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D. Lgs. 152/2006 – introdotto dal D.L. 116/2025)	65
6.17.22 Aggravante dell'attività d'impresa (art 259 bis D. Lgs. 152/2005 – introdotto dal D. L. 116/2025)	65
6.17.23 Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.).....	65
6.17.24 Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.).....	65
6.18 ARTICOLO 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	66
6.18.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998).....	66
6.18.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)	66
6.19 ART. 25 TERDECIES - RAZZISMO E XENOFobia	67
6.20 ART. 25-QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI Scommessa E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	67
6.20.1 Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401)	67
6.20.2 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401).	68
6.21 ART. 25 QUINQUIESDECIES - REATI TRIBUTARI.....	68

6.21.1	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)	68
6.21.2	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)	68
6.21.3	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)	69
6.21.4	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)	69
6.21.5	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)	69
6.21.6	Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)	69
6.21.7	Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)	70
6.21.8	Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)	70
6.22	ART 25 SEXIESDIECES - IL CONTRABBANDO	70
6.22.1	Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024)	70
6.22.2	Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024)	70
6.22.3	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024)	71
6.22.4	Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024)	71
6.22.5	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024)	71
6.22.6	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024)	71
6.22.7	Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024)	72
6.22.8	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024)	72
6.22.9	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024)	72
6.22.10	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. n. 141/2024)	72
6.22.11	Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024)	72
6.22.12	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. n. 504/1995)	73
6.22.13	Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. n. 504/1995)	73
6.22.14	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. n. 504/1995)	73
6.22.15	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. n. 504/1995)	73

6.22.16	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. n. 504/1995)	74
6.22.17	Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. n. 504/1995)	74
6.22.18	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n. 504/1995)	74
6.23	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMOderivati	74
6.24	ART. 25-SEPTIESDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	75
6.24.1	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.).....	75
6.24.2	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.).....	75
6.24.3	Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.).....	75
6.24.4	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)	75
6.24.5	Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.).....	76
6.24.6	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)	76
6.24.7	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)	76
6.24.8	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)	76
6.24.9	Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).....	77
6.25	ART. 25-DUODEVECIES - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	77
6.25.1	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	77
6.25.2	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	77
6.26	ART. 25 UNDEVIECES - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	77
6.26.1	Uccisione degli animali (art. 544 bis c.p.)	78
6.26.2	Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.).....	78
6.26.3	Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544 quater).....	78
6.26.4	Divieto di combattimento tra gli animali (art. 544 quinquies c.p.).....	78
6.26.5	Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)	79
6.27	RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	79
6.28	REATI TRANSNAZIONALI.....	79
6.29	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI DELL'EUROPA	80

1 PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell'interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell'ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all'interno dell'Ente di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente stesso.

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall'altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

2 SOGGETTI

L'articolo 1 del D.lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che "le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica".

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

- tra gli enti forniti di personalità giuridica:
 - a) società di capitali;
 - b) società cooperative;
 - c) fondazioni;
 - d) associazioni riconosciute;
 - e) enti privati e pubblici economici;
 - f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo;
- tra gli enti privi di personalità giuridica:
 - a) società di persone;
 - b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
 - c) consorzi;
 - d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme "non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- diversamente si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.lgs. 231/2001.

In particolare l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

3.1 Art. 7 c.p. "Reati commessi all'estero"

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

3.2 Art. 8 c.p. "Delitto politico commesso all'estero"

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

3.3 Articolo 9 c.p. "Delitto comune del cittadino all'estero"

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

3.4 Articolo 10 c.p. "Delitto comune dello straniero all'estero"

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non

inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e via richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- si trovi nel territorio dello Stato;
- si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

4 SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui l'ente non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

4.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di "quote", appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.lgs. n. 231/01 è "bifasico":

La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;

In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

4.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.lgs. 231/2001 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine,
- ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando l'ente, già condannato commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione

- e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l'ente è condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.lgs. 231/2001).

4.3 La confisca

La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna dell'ente, ma anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

5 IL PERIMETRO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

Perimetro interno al D.lgs. 231/2001

- reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica - art. 24 D.lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. 231/01);
- ipotesi di concussione e corruzione (art. 25 D.lgs. 231/2001);
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 D. Lgs. 231/01);
- reati societari previsti dal codice civile (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - art. 25 quater D.lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.lgs.231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01).
- Reati ambientali (art 25 undicies D.lgs. 231/01).
- Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies D.lgs. 231/01)

Perimetro esterno al D.lgs. 231/2001 (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)

- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

6 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

6.1 ARTICOLO 24 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 24 individua una delle prime categorie di reati presupposto del sistema 231. Si riferisce a tutti i **reati commessi a danno della Pubblica Amministrazione**, in particolare quelli diretti a **ottenere indebitamente denaro, contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici pubblici**.

Esso tutela l'interesse pubblico alla **corretta gestione delle risorse statali e comunitarie** con obiettivo d'impedire che enti e imprese ottengano **fondi o benefici economici indebitamente**, o che manipolino **procedure informatiche e amministrative** per trarne vantaggi competitivi.

Le sanzioni previste per le fattispecie di reato ricomprese in questo articolo sono sia pecuniarie che interdittive, a seconda della gravità del fatto costituente reato.

L'articolo ha subito modifiche dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. N. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023. Tra gli altri interventi modificativi, il D.L. 13/2022 (decreto "anti-frodi") sono state ampliate le fattispecie di malversazione di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche, estendendo l'ambito delle erogazioni soggette e adeguando la rubrica normativa.

6.1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici **in modo lecito** e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione. La norma infatti punisce chi **avendo ottenuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non li utilizza per le finalità per cui sono stati concessi**.

La presente norma tutela l'interesse pubblico alla corretta destinazione delle risorse finanziarie erogate a sostegno di specifiche attività o progetti. La condotta dolosa si concretizza nella consapevolezza dell'agente che distoglie le somme percepite con lo scopo di realizzare un progetto per destinarle ad un altro.

6.1.1.1 Modalità di commissione

Un'impresa ottiene un finanziamento pubblico per un progetto di ricerca e sviluppo, ma utilizza le somme per coprire spese generali e non realizza le attività previste.

6.1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

La norma punisce chi **ottiene indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche** concesse dallo Stato, da enti pubblici o dall'Unione Europea, **mediante dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute**.

L'illecito si perfeziona **nel momento in cui il soggetto riceve le somme** o beneficia del vantaggio indebito, anche se le risorse vengono poi restituite. È una fattispecie frequentemente connessa all'attività di imprese, enti e professionisti che accedono a **contributi, sovvenzioni o agevolazioni fiscali**.

Il reato si differenzia dalla *truffa ai danni dello Stato* perché **non richiede l'uso di artifici o raggiri**: è sufficiente che il soggetto presenti dati non veritieri o nasconda elementi rilevanti per ottenere l'erogazione, traendo un vantaggio economico non spettante. La norma tutela l'interesse pubblico alla **corretta distribuzione delle risorse economiche e dei fondi pubblici**, evitando che siano percepiti da chi non ne ha diritto o non rispetta i requisiti richiesti.

6.1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La condotta consiste nell'attuare **comportamenti fraudolenti, simulazioni o menzogne** idonei a trarre in inganno la P.A., con lo scopo di ottenere denaro, finanziamenti, autorizzazioni o altri benefici economici non dovuti. La norma tutela l'interesse dello Stato e delle istituzioni europee alla **corretta gestione delle risorse pubbliche** e alla **trasparenza dei rapporti economici** con cittadini e imprese.

Si distingue dall'indebita percezione di erogazioni (art. 316 ter c.p.) perché qui è richiesto un **quid pluris di astuzia o inganno**, cioè la presenza di **artifici o raggiri** tali da alterare la volontà dell'amministrazione pubblica.

6.1.3.1 Modalità di commissione

Un'impresa presenta una rendicontazione falsificata per ottenere il saldo di un finanziamento europeo, utilizzando fatture per operazioni inesistenti.

6.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis)

Si tratta di una **fattispecie aggravata della truffa** (art. 640 c.p.), specificamente riferita all'ottenimento di **fondi o agevolazioni economiche di natura pubblica**. La condotta consiste nell'utilizzare **mezzi fraudolenti o ingannevoli**, come la presentazione di **documenti falsi, progetti simulati, spese gonfiate o dichiarazioni mendaci**, per ottenere benefici non spettanti.

L'elemento soggettivo è il **dolo specifico**, cioè la volontà di procurarsi un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione mediante artifici o raggiri. La norma tutela la **corretta gestione e destinazione delle risorse pubbliche**, assicurando che i fondi statali o comunitari siano impiegati per scopi legittimi e conformi ai criteri di concessione.

6.1.5 Frode Informatica in danno dello stato o di alto ente pubblico (Art. 640 ter c.p.)

L'art. 640 ter c.p. punisce chi, **alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico**, o **intervenendo senza diritto su dati, programmi o informazioni**, procura volontariamente a sé o ad altri **un ingiusto profitto con altrui danno**. Quando la condotta è commessa **in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea**, la pena è aggravata e il reato assume particolare rilievo anche ai fini della **responsabilità amministrativa degli enti**.

La norma tutela la **correttezza e sicurezza dei sistemi informatici pubblici** e la **fiducia nelle procedure digitali della P.A.**, contrastando comportamenti volti a manipolare dati, software o processi elettronici per ottenere vantaggi economici indebiti. Rientrano nella fattispecie, ad esempio:

- la **manipolazione di sistemi telematici di pagamento o rendicontazione di fondi pubblici**;
- l'**alterazione di portali informatici** di bandi o gare per modificare esiti o punteggi;
- l'**accesso abusivo a banche dati pubbliche** per cancellare, sostituire o inserire informazioni fraudolente.

6.1.5.1 Modalità di commissione

Un funzionario modifica i dati presenti nel sistema informatico di un ente pubblico per far accreditare contributi economici su conti intestati a soggetti compiacenti; la condotta configura **frode informatica in danno dello Stato** ai sensi dell'art. 640-ter c.

6.1.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

L'art 5 D.lgs. n. 75/2020 ha esteso il novero dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 sostituendo la rubrica dell'art. 24 ed è stato inserito il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento di obblighi contrattuali conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, a tutela il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della P. A., quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019). È un reato proprio, cioè che può essere commesso in questo caso solo da chi è vincolato contrattualmente con lo Stato, o con altro ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità.

Si specifica inoltre che il reato in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (ex art. 640 c.p.) qualora oltre la malafede si utilizzino artifici o raggiri.

6.1.6.1 Modalità di commissione

Il reato si configura quando un ente, partecipando ad un bando statale per l'acquisto e la distribuzione di attrezzature ecologiche, fornisce allo Stato beni non conformi con certificazioni tecniche artefatte e lo Stato paga un prezzo gonfiato per un servizio non corrispondente al contratto.

6.1.7 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

È stato inserito nell'articolo 24 del D.lgs. n. 231/2001 il delitto di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. n. 898/1986). Tale fattispecie punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa.

6.1.8 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il 9 ottobre 2023 è stata approvata la Legge n. 137/2023, che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 105 del 10 agosto 2023, contenente numerose disposizioni urgenti, tra cui l'inserimento nell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 il reato di turbata libertà degli incanti (aste o gare pubbliche organizzate da enti pubblici per vendere beni, affidare lavori, concessioni o servizi, oggi il termine è sostituito da "procedure di evidenza pubblica" o "gare d'appalto" semplicemente).

La norma punisce chiunque, **con violenza, minaccia, doni, promesse o altri mezzi fraudolenti, turbi o tenti di turbare la libertà degli incanti o delle gare pubbliche** bandite dallo Stato o da altri enti pubblici per l'aggiudicazione di appalti, concessioni, forniture o alienazioni.

Si tutela il **principio di trasparenza e libera concorrenza** nelle procedure di evidenza pubblica, garantendo che l'aggiudicazione di un contratto o la vendita di un bene pubblico avvenga secondo corrette regole di mercato e senza indebite interferenze. Il reato si realizza, infatti, sia quando si **impedisce o si altera il regolare svolgimento** della gara, sia quando si **favorisce fraudolentemente un determinato concorrente**, anche attraverso accordi collusivi, offerte fittizie o manipolazioni dei bandi. Viene punito anche il solo tentativo.

6.1.8.1 Modalità di commissione

Due imprese si accordano per presentare offerte concordate in una gara pubblica, al fine di pilotare l'aggiudicazione a una di esse.

6.1.9 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque **turbi o tenti di turbare il procedimento amministrativo diretto alla scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, servizi o forniture da parte della P. A., **alterandone il regolare svolgimento o condizionandone l'esito**.

La norma, introdotta con la **Legge Anticorruzione**, integra e completa l'art. 353 c.p., estendendo la tutela anche alla **fase preliminare** rispetto della gara. Infatti, l'art. 353 riguarda l'alterazione delle aste o gare già bandite, mentre l'art. 353 bis sanziona le interferenze nella **predisposizione, programmazione o definizione dei criteri di gara**.

Sono punite tutte le condotte fraudolente o collusive volte a **influenzare le decisioni dell'amministrazione**, come accordi illeciti per orientare il bando, pressioni su funzionari, manipolazioni dei requisiti tecnici o dei punteggi, o la redazione di capitolati "su misura". Il reato tutela la **libertà, imparzialità e trasparenza** della fase di scelta del contraente pubblico, anche prima che la competizione tra i partecipanti abbia inizio.

6.1.9.1 Modalità di commissione

Un dirigente pubblico, d'accordo con un'impresa, predispone i criteri di un bando in modo da favorirla rispetto ai concorrenti.

6.2 ARTICOLO 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L'articolo 24-bis è stato introdotto con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di Budapest sul cybercrime (2001), e successivamente ampliato da vari interventi legislativi (in particolare dal D. Lgs. 7/2016, dal D.L. 105/2019 e dal D. Lgs. 184/2021). L'art. 24-bis rappresenta il **collegamento tra diritto penale e sicurezza informatica aziendale**, imponendo agli enti di adottare modelli organizzativi capaci di prevenire violazioni digitali, abusi informatici e trattamenti illeciti di dati, riconoscendo che anche le imprese e gli enti possono **trarre vantaggio da condotte illecite commesse tramite sistemi informatici**. La norma tutela due interessi fondamentali:

- La **sicurezza, integrità e disponibilità dei sistemi informatici**, pubblici e privati;
- La **riservatezza e corretta gestione dei dati personali**, in conformità ai principi del GDPR e del Codice Privacy.

La ratio è dunque prevenire e sanzionare la criminalità informatica d'impresa, favorendo l'adozione di modelli organizzativi di cybersecurity, procedure di controllo accessi, logging, protezione dei dati e formazione del personale.

6.2.1 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La norma, introdotta per adeguare il diritto penale all'evoluzione digitale, equipara i **documenti informatici** ai documenti cartacei ai fini della tutela penale contro le falsificazioni. Rientrano nella fattispecie i casi in cui si creano o si modificano **file, firme elettroniche, certificazioni digitali o registri informatici** con l'intento di farli apparire autentici e di trarne vantaggio. Pertanto, la norma punisce chi **forma, altera o utilizza documenti informatici falsi**, pubblici o privati, attribuendo loro **efficacia probatoria o giuridica equivalente a quella di documenti tradizionali**.

La norma tutela la **certezza e l'affidabilità giuridica dei documenti digitali**, elemento centrale nella gestione amministrativa, contabile e contrattuale delle imprese.

La falsità può consistere:

- nella **creazione ex novo** di un documento informatico con contenuti o firme contraffatte;
- nella **manipolazione di un file o di un sistema documentale digitale** (es. protocollo, fattura elettronica, certificato digitale) per alterarne data, autore o contenuto;
- nell'**uso consapevole** di documenti informatici falsi al fine di ottenere benefici economici o amministrativi.

6.2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La norma punisce chi **accede abusivamente a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza**, oppure **vi permane contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo**, a tutela la **riservatezza e l'inviolabilità dei sistemi informatici**, equiparandoli al domicilio fisico delle persone o delle organizzazioni.

L'accesso è considerato "abusivo" quando avviene **senza autorizzazione, oltre i limiti consentiti o in violazione dei profili di accesso assegnati**. Il reato si configura sia nel caso di intrusioni esterne (hacker, competitor, soggetti non autorizzati), sia nel caso di abusi interni, cioè quando un utente legittimato sfrutta le proprie credenziali per scopi diversi da quelli consentiti. La gravità della pena aumenta se il fatto è commesso:

- da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri;
- se il sistema è di interesse pubblico o militare, o se la condotta causa danno o interruzione di servizio.

6.2.2.1 *Modalità di commissione*

Un dipendente accede al gestionale riservato di un cliente, utilizzando credenziali non autorizzate per visualizzare informazioni economiche riservate.

6.2.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'articolo punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare danno a terzi, abusivamente si procura, riproduce, diffonde o comunica codici, password, chiavi elettroniche o altri mezzi idonei ad accedere a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

La norma mira a tutelare la riservatezza, la sicurezza e la protezione degli accessi digitali, reprimendo la predisposizione o la circolazione di strumenti che consentano intrusioni non autorizzate in reti o sistemi informatici. Il reato è di pericolo concreto, poiché si consuma anche in assenza di un effettivo accesso o danneggiamento: è sufficiente la disponibilità o diffusione dei mezzi idonei all'intrusione. Rientrano nella fattispecie condotte come:

- la conservazione o vendita di credenziali informatiche ottenute illecitamente;
la distribuzione di software o tool di hacking;
- la fornitura di dispositivi o script destinati a forzare sistemi di autenticazione o cifratura.

Il reato è aggravato se commesso a danno di sistemi informatici pubblici o di pubblica utilità, o se realizzato da chi opera professionalmente nel settore informatico o della sicurezza digitale.

6.2.4 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La norma punisce chiunque, fraudolentemente, intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni informatiche o telematiche tra più sistemi, ovvero acquisisce indebitamente informazioni in transito su reti digitali, a tutela della segretezza e della libertà delle comunicazioni elettroniche, riconoscendo a esse lo stesso livello di protezione garantito alle comunicazioni tradizionali (telefoniche o epistolari).

Il reato si realizza sia con l'ascolto o la captazione del contenuto dei messaggi, che con l'ostruzione, manipolazione o deviazione del flusso di comunicazioni tra utenti o sistemi informatici. È punita anche la condotta di chi, dopo aver intercettato le comunicazioni, rivela o utilizza indebitamente le informazioni acquisite, nonché di chi si avvale di strumenti o software predisposti per tale finalità. La pena è aggravata se il fatto riguarda sistemi informatici pubblici o di pubblica utilità, oppure se è commesso da un soggetto che opera professionalmente nel settore delle telecomunicazioni o dell'informatica.

6.2.4.1 *Modalità di commissione*

Un tecnico informatico installa un software di intercettazione su un server aziendale per monitorare le e-mail di concorrenti o clienti.

6.2.5 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

La norma tutela la segretezza, integrità e libertà delle comunicazioni elettroniche, prevenendo la diffusione e l'uso di strumenti tecnologici impiegabili per attività di spionaggio, sorveglianza o sabotaggio informatico.

Si tratta di un reato di pericolo, che si perfeziona già con la mera detenzione o diffusione dei dispositivi, anche se non sono utilizzati. La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, fabbrica, importa, diffonde, installa o comunque detiene apparecchiature, dispositivi o programmi informatici destinati a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Il reato è aggravato se riguarda sistemi informatici o telematici pubblici o di pubblica utilità, o se l'autore opera professionalmente nel settore informatico o delle telecomunicazioni.

Sono comprese nella fattispecie, ad esempio, apparecchiature hardware e software per sniffing di rete, keylogging, intercettazione di traffico dati, blocco di comunicazioni o accessi abusivi a server e reti protette.

6.2.5.1 Modalità di commissione

Un'impresa installa, senza autorizzazione, un software capace di intercettare le comunicazioni interne di un'altra società per acquisire informazioni riservate.

6.2.6 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

La norma punisce chiunque, **distrugge, deteriora, cancella, altera o rende inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui**, con dolo e senza autorizzazione ed è volta alla tutela **l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni digitali**, considerati beni giuridici autonomi e fondamentali per il funzionamento di imprese, enti e pubbliche amministrazioni.

Il reato si configura sia quando il danneggiamento avviene attraverso **manipolazioni dirette** (ad esempio cancellazioni o modifiche non autorizzate di file), sia quando è prodotto **tramite software o strumenti informatici** (virus, malware, ransomware, ecc.). La condotta è punita anche se il danno riguarda solo **l'utilizzabilità o l'affidabilità** delle informazioni, senza distruzione fisica dei supporti, ed è aggravata se il fatto è commesso:

- contro **sistemi informatici pubblici o di pubblica utilità**;
- da soggetti che **abbiano accesso autorizzato** ai sistemi e ne abusino;
- con **finalità di profitto o di danno competitivo**.

6.2.6.1 Modalità di commissione

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, qualora un dipendente della Società, alteri dati particolarmente rilevanti ai fini dell'attività di informazione scientifica quali: dati personali dei medici, prezzi di aggiudicazione delle gare, ecc.

6.2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La norma punisce chi, **senza autorizzazione, distrugge, deteriora, cancella, altera o rende inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti che svolgono un pubblico servizio**, ovvero dati di interesse pubblico.

La tutela prevista dall'art. 635-bis c.p. si estende al **patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione e delle infrastrutture di rilevanza collettiva**, riconoscendo la particolare gravità del danno arrecato a sistemi e dati su cui si fondano attività istituzionali, amministrative o di pubblica utilità. Le pene sono aggravate rispetto all'art. 635-bis c.p., in ragione del rilievo pubblico dei dati e dei programmi danneggiati, e si applicano anche se il danno è solo parziale ma idoneo a compromettere il servizio o la funzione pubblica.

Il reato si configura quando vi sia una **distruzione fisica o logica dei dati**, o in presenza di **manipolazioni, alterazioni o cancellazioni** tali da comprometterne la disponibilità, l'integrità o l'affidabilità. Sono punibili anche le condotte **perpetrate da soggetti interni** (es. dipendenti pubblici) che abusino dei propri privilegi di accesso informatico.

6.2.7.1 Modalità di commissione

Un tecnico informatico incaricato della manutenzione di un sistema comunale cancella, per ritorsione, gli archivi digitali relativi ai tributi locali, interrompendo il servizio.

6.2.8 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

La norma tutela la **funzionalità e la sicurezza operativa dei sistemi informatici**, considerandoli beni giuridici di rilievo autonomo rispetto ai dati in essi contenuti e punisce chi, **mediante le condotte previste dagli articoli precedenti** (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o inservibilità),

danneggia sistemi informatici o telematici altrui, ossia le infrastrutture che gestiscono o elaborano dati e comunicazioni digitali.

Il reato si realizza ogni volta che viene compromessa la **capacità del sistema di funzionare correttamente**, anche temporaneamente, a causa di attacchi, intrusioni o manomissioni. Sono comprese nella fattispecie condotte quali:

- l'introduzione di virus, malware o ransomware che bloccano o danneggiano sistemi;
- l'alterazione delle configurazioni hardware o software;
- la disattivazione di servizi di rete o server mediante accessi abusivi o attacchi DDoS.

La gravità della pena aumenta se il fatto è commesso ai danni di **sistemi informatici pubblici o di pubblica utilità**, oppure se provoca **interruzioni di servizi essenziali** per cittadini o imprese.

6.2.8.1 Modalità di commissione

Un dipendente di una società informatica introduce un malware nei server di una società concorrente per bloccarne temporaneamente i servizi online.

6.2.9 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Introdotta dalla **Legge 18 dicembre 2017, n. 167**, l'articolo punisce chi **abusivamente produce, procura, diffonde, vende, installa o comunque detiene apparecchiature, dispositivi o programmi informatici** destinati a **danneggiare, interrompere o compromettere il funzionamento di un sistema informatico o telematico**.

La norma contrasta in via preventiva la **criminalità informatica organizzata**, reprimendo sia gli attacchi effettivamente portati contro sistemi informatici, che la **predisposizione e la circolazione di strumenti digitali** (come virus, malware, trojan o ransomware) idonei a generare danni o interruzioni. La pena è aggravata se il fatto riguarda **sistemi informatici pubblici o di pubblica utilità**, o se è commesso da chi **opera professionalmente nel settore informatico o della cybersicurezza**, abusando delle proprie competenze.

Il reato è di **pericolo concreto**, poiché si perfeziona già con la mera disponibilità o diffusione dei mezzi destinati a compromettere l'integrità, la sicurezza o la continuità operativa dei sistemi informatici, anche se non vengono effettivamente utilizzati.

6.2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinques c.p.)

La norma rappresenta la **fattispecie aggravata** del danneggiamento informatico (art. 635-quater c.p.), in quanto colpisce condotte che compromettono **infrastrutture informatiche, ponendo chiunque, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o inservibilità, danneggia sistemi informatici o telematici destinati a un servizio di pubblica utilità** o da esso utilizzati (quelli **essenziali** per la collettività come reti energetiche, sistemi sanitari, servizi di emergenza, trasporti, banche dati pubbliche o piattaforme di sicurezza nazionale).

Il reato si perfeziona non solo quando il sistema viene distrutto o reso inutilizzabile, ma anche in caso di **interruzione o rallentamento significativo del servizio pubblico** o di **perdita di dati sensibili** che ne pregiudichino la continuità operativa.

La pena è severamente aumentata quando la condotta:

- Provoca **pericolo concreto per la sicurezza pubblica**;
- è commessa con **abuso di poteri o di accesso** da parte di soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi;
- o avviene in contesti di **cyberattacco organizzato**.

6.2.11 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinques c.p.)

Il legislatore con il presente articolo ha voluto punire il **soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata o digitale** e che, **violando gli obblighi previsti dalla legge, arreca ad altri un danno patrimoniale**, al fine di **procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto**.

La norma tutela la **fiducia e la sicurezza dei sistemi di firma elettronica**, fondamentali per la validità giuridica dei documenti digitali e per l'affidabilità delle transazioni elettroniche. Il reato si realizza quando il certificatore, cioè l'ente o la persona fisica incaricata di garantire l'autenticità dell'identità digitale del firmatario, **abusa del proprio ruolo o delle informazioni gestite**, ad esempio rilasciando **certificati digitali falsi o irregolari**, o **autenticando identità non veritiere**, o infine **manipolando o revocando indebitamente** certificati validi per trarre vantaggio economico o favorire terzi.

La frode del certificatore mina la **certezza giuridica e la credibilità del sistema di firma elettronica**, compromettendo l'integrità dei processi amministrativi e contrattuali digitali.

6.2.11.1 Modalità di commissione

Un dipendente di una società accreditata come certificatore di firma elettronica altera intenzionalmente i sistemi di gestione dei certificati per creare firme false a nome di soggetti terzi, permettendo la sottoscrizione fraudolenta di contratti digitali.

6.2.12 Violazione delle norme di materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105)

Il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, ha istituito il **Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC)**, con l'obiettivo di **tutelare la sicurezza, l'integrità e la resilienza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse strategico nazionale**.

L'**articolo 1, comma 11**, prevede sanzioni penali e amministrative per chi **viola gli obblighi imposti ai soggetti inclusi nel perimetro**, ossia enti pubblici e privati che gestiscono infrastrutture critiche o servizi essenziali per la sicurezza nazionale, la difesa, l'ordine pubblico, la sanità, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni e la finanza.

6.2.12.1 Modalità di commissione

Un'impresa privata inclusa nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica omette di notificare un grave incidente informatico che ha interessato i propri sistemi critici, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa. La mancata comunicazione rappresenta una violazione delle disposizioni di sicurezza cibernetica nazionale.

6.2.13 Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Il reato di estorsione è un reato plurioffensivo, che ha ad oggetto sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione del soggetto. La condotta incriminata è spiegata al primo comma e punisce chi con violenza o minaccia costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa procurando a sé un ingiusto profitto e arrecando al soggetto passivo un danno ingiusto.

Il delitto di estorsione è caratterizzato da cooperazione tra vittima e agente, a seguito di coazione psichica.

L'art. 24 bis cita il terzo comma dell'articolo 629 c.p.:

"Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635- *bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità."

6.2.13.1 Modalità di commissione

Un dirigente di una società minaccia di escludere dalle future gare d'appalto un fornitore se non versa mensilmente una somma in denaro. Il pagamento viene richiesto a titolo personale. La condotta costituisce estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p. ed è rilevante per la responsabilità amministrativa dell'azienda dell'agente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

6.3 ARTICOLO 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'articolo **24-ter** è stato introdotto con la **Legge 15 luglio 2009, n. 94** (cd. "pacchetto sicurezza") e successivamente modificato da vari interventi legislativi, tra cui il **D.lgs. 21/2018** e la **Legge 3/2019**. Tale disposizione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai **reati di criminalità organizzata**, riconoscendo la possibilità che anche soggetti collettivi (imprese, società, associazioni) **possano trarre vantaggio da attività tipiche delle associazioni criminali**. Prevede la responsabilità dell'ente per una vasta categoria di delitti connessi alla **partecipazione, promozione** o agevolazione di associazioni **criminali**, sia di tipo comune che di tipo mafioso, anche a livello transnazionale.

La finalità è quella di **contrastare le infiltrazioni criminali nelle attività economiche** e di colpire i **vantaggi patrimoniali o imprenditoriali derivanti da organizzazioni criminali, scoraggiando la strumentalizzazione delle strutture societarie per il perseguimento di fini illeciti**. La norma riflette il principio per cui la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, **non opera solo nel contesto illegale**, ma può penetrare **nel tessuto produttivo e societario**, sfruttando le imprese per riciclaggio, frode, controllo degli appalti o gestione di traffici illeciti.

6.3.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Il reato di cui all'art. 416, c. p., punisce chiunque **promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa a un'associazione di tre o più persone** allo scopo di **commettere più delitti**. Anche la mera partecipazione all'associazione integra la fattispecie di reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

La norma tutela la **sicurezza pubblica e l'ordine sociale**, reprimendo la creazione di **strutture criminali stabili**, dotate di un vincolo organizzativo e di una continuità d'azione, anche indipendentemente dal compimento dei singoli reati programmati. I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono:

- un accordo stabile e duraturo, non finalizzati alla commissione di un singolo delitto;
- la consapevolezza e la volontà di ciascun membro di partecipare al programma criminoso (c.d. dolo specifico)
- una struttura organizzata, anche minima e rudimentale, purché idonea a perseguire scopi criminali.

Sono puniti, con pene differenziate, sia i **promotori, organizzatori o capi** dell'associazione, sia i **partecipanti**, anche se non hanno materialmente commesso i reati oggetto del programma. La responsabilità si estende anche ai **reati-fine** commessi in esecuzione del disegno criminoso, come truffe, frodi, riciclaggio o traffici illeciti.

6.3.2 Associazione di tipo mafioso (anche straniera) (Art. 416 bis c.p.)

L'articolo **416-bis c.p.** punisce chiunque **fa parte, promuove, dirige o organizza un'associazione di tipo mafioso**, anche straniera, **caratterizzata dal vincolo associativo e dal metodo mafioso**.

La norma tutela l'**ordine pubblico, la libertà economica e la legalità delle istituzioni**, reprimendo le forme organizzate di criminalità che esercitano il loro potere attraverso **intimidazione, assoggettamento e omertà**. L'associazione mafiosa si distingue dalle altre forme associative perché il vincolo interno è fondato su:

- La **forza intimidatrice** del gruppo;
- La **condizione di assoggettamento e omertà** che ne deriva;

- la finalità di **commettere delitti, acquisire il controllo di attività economiche o appalti pubblici**, influenzare elezioni, ottenere vantaggi o profitti illeciti.

Sono puniti con pene più gravi i **promotori, dirigenti e organizzatori** del sodalizio, e sono previste **aggravanti speciali** quando l'associazione è armata, o mira a condizionare enti pubblici, appalti o attività economiche, oppure opera per agevolare altre organizzazioni criminali o terroristiche.

6.3.2.1 Modalità di commissione

Un gruppo organizzato, legato da vincoli di tipo mafioso, utilizza intimidazioni e minacce per costringere alcune imprese locali ad affidare loro subappalti. In questo modo, il gruppo ottiene il controllo indiretto su lavori pubblici e impone il pagamento di somme di denaro (il "pizzo"), generando assoggettamento e silenzio tra gli operatori economici della zona.

6.3.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)

L'articolo punisce chi **ottiene la promessa di voti** da parte di un'associazione mafiosa, **in cambio di denaro o altre utilità**, nonché chi **offre o concede tali vantaggi**. La norma tutela la **libertà e la correttezza del voto**, contrastando l'influenza delle organizzazioni mafiose nel processo democratico.

Il reato si realizza quando il candidato o il politico **ricerca o accetta l'appoggio elettorale mafioso**, sfruttando il potere intimidatorio dell'associazione per orientare il consenso, in cambio di favori, appalti o concessioni.

6.3.3.1 Modalità di commissione

Un candidato alle elezioni comunali si accorda con un'organizzazione mafiosa per ottenere un pacchetto di voti in cambio della promessa di assegnare, una volta eletto, incarichi comunali o agevolazioni in appalti pubblici a imprese vicine al sodalizio. Il gruppo mafioso garantisce i voti sfruttando la propria rete di controllo sul territorio e la forza intimidatrice.

6.3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

La norma punisce chi **sequestra una persona** al fine di **costringere altri a versare denaro o concedere un vantaggio economico** per ottenerne la liberazione, a tutela della **libertà personale** e dell'**incolumità fisica e morale della vittima**, colpendo una delle forme più gravi di estorsione, in cui la privazione della libertà è strumentale a un **fine patrimoniale o di profitto**.

Il reato si configura anche quando il sequestro è solo tentato o quando l'autore agisce **in concorso con gruppi criminali organizzati o di tipo mafioso**, utilizzando il metodo intimidatorio del sodalizio.

6.3.4.1 Modalità di commissione

Due titolari di un'azienda sequestrano il titolare di un'altra azienda e lo trattengono contro la sua volontà, chiedendo alla famiglia una somma di denaro per ottenere la sua liberazione o l'esclusiva nella loro zona del mercato. Il sequestro è finalizzato a ottenere profitto o una qualsiasi utilità.

6.3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Il reato punisce chi **promuove, costituisce, dirige, organizza o partecipa a un'associazione** formata da più persone allo scopo di **commettere reati di produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope**.

La norma tutela la **salute pubblica e la sicurezza collettiva**, colpendo le strutture organizzate e permanenti che gestiscono in modo sistematico il commercio illecito di droghe, anche attraverso reti transnazionali e si configura indipendentemente dal compimento dei singoli episodi di traffico: è sufficiente la **stabile organizzazione** finalizzata alla gestione delle attività illegali. Sono previste **pene più severe** per i promotori e gli organizzatori, e **attenuanti** per chi collabora efficacemente con le autorità.

6.3.5.1 Modalità di commissione

Un'impresa di trasporti, apparentemente regolare, viene utilizzata da alcuni soci e dipendenti compiacenti per occultare e trasportare carichi di droga all'interno dei propri mezzi commerciali, sfruttando la rete logistica aziendale per il traffico di stupefacenti. I soggetti coinvolti, in accordo stabile tra loro e con soggetti esterni, partecipano consapevolmente all'organizzazione, configurando un'associazione finalizzata al traffico illecito.

6.3.6 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

La Legge 13 settembre 1982, n. 646 (cd. *Rognoni-La Torre*), integrata dalla Legge 203/1991, prevede un'aggravante speciale per **qualsiasi delitto non colposo commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.** (cioè del metodo mafioso, fondato su intimidazione, assoggettamento e omertà), oppure **al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa**.

La norma estende così la punibilità oltre la partecipazione diretta all'associazione, colpendo anche chi **agisce a sostegno o nell'interesse di organizzazioni mafiose**, sfruttandone il potere intimidatorio o contribuendo alla loro espansione economica e sociale. La ratio è quella di **contrastare l'infiltrazione mafiosa nell'economia legale**, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei mercati, reprimendo ogni condotta che favorisca indirettamente il potere delle consorterie criminali.

6.3.7 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 c. e L.110/1975

La materia è regolata dal *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza* e, in particolare, dalla Legge 18 aprile 1975, n. 110 (c.d. *legge sulle armi*); la fattispecie colpisce forme di traffico, fabbricazione e detenzione illecita concernenti armi **"di maggiore pericolosità"** nonché il possesso concorso di più armi comuni da sparo, fatte salve le ipotesi legittime e le esclusioni. La fattispecie ricomprende diverse condotte aggregate tra loro quando poste in forma illecita:

- **fabbricare** armi o parti di esse senza autorizzazione;
- **Importare** o introdurre nel territorio nazionale armi o esplosivi in violazione delle normative doganali e di polizia;
- **mettere in vendita, cedere o commercializzare** armi o parti di arma clandestine o non autorizzate;
- **detenere** armi o esplosivi senza il titolo richiesto o in misura eccedente, e **portare** armi in luoghi pubblici o aperti al pubblico senza le prescrizioni di legge;
- il caso particolare della **fabbricazione o cessione di armi clandestine** (realizzate fuori dai circuiti autorizzati) e della detenzione di **più armi comuni da sparo** in assenza di legittimo possesso o di motivazioni giustificative.

Rileva la **natura dolosa** delle condotte: molte ipotesi sono considerate reati di pericolo e sono aggravate quando poste in essere in forma organizzata, da professionisti del traffico illecito o per finalità criminose.

La norma tutela la **sicurezza pubblica**, la prevenzione della violenza armata e il controllo dei mezzi idonei ad arrecare grave danno alla collettività. Colpendo sia l'offerta (fabbricazione, commercio, introduzione) sia la detenzione illecita e il porto in luogo pubblico, la disciplina mira a interrompere l'intero circuito di fornitura e disponibilità di strumenti potenzialmente letali. Le pene sono più severe quando le condotte sono:

- commesse **in concorso** o con modalità organizzate;
- con finalità di **terrorismo, criminalità organizzata o per commettere altri delitti gravi**;
- realizzate mediante **esplosivi** o armi di fabbricazione clandestina

6.4 ARTICOLO 25 - PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

Si tratta di reati interessati dalla Legge "*Anticorruzione*" n.190 del 6.11.2012, con cui il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con la Legge n. 110 del 28.6.2012.

Il 31.01.2019 è entrata in vigore la Legge n. 3/2019 dal titolo "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", definita anche Legge "Spazzacorrotti". Tra le norme più significative, con un maggior impatto a livello di tessuto sociale ed economico del paese, vi sono senz'altro quelle volte a contrastare il fenomeno della corruzione nel settore pubblico, attraverso il potenziamento dell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Sulla scorta delle esigenze concrete di contrasto ai fenomeni corruttivi derivanti anche dalla legislazione comunitaria, ha tra le altre cose introdotto delle modifiche al reato di cui all'art. 346 *bis*, c.p., rubricato "Traffico di influenze illecite".

L'art 5 D.lgs. n. 75/2020 ha esteso il novero dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 modificando la rubrica dell'art.25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la Pubblica amministrazione di:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.).
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.).

La legge 9 agosto 2024, n. 114 ha poi modificato ulteriormente l'art. 25 aggiungendo:

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

6.4.1 Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a dare o a promettere indebitamente al funzionario o ad un terzo un vantaggio di natura economica o altra utilità.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, o quando, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Occorre rammentare che Legge n. 190/2012 è intervenuta, rispetto al reato in questione, scindendo la condotta delittuosa, prima prevista nel solo art. 317 c.p., in due diverse fattispecie criminose ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater. In particolare, in precedenza nel reato di concussione era punito "il *pubblico ufficiale* o l'*incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe* o *induce* taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Oggi:

- viene punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l'incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

6.4.1.1 *Modalità di commissione*

Un funzionario pubblico incaricato di rilasciare un'autorizzazione edilizia fa capire al legale rappresentante di un'impresa costruttrice che il rilascio sarà ritardato se l'azienda non corrisponde una somma di denaro "extra" o non concede parte dei lavori a titolo gratuito. Il rappresentante dell'impresa, sentendosi costretto dalla posizione di potere del funzionario e temendo un danno per l'attività aziendale, accetta di pagare la somma richiesta.

6.4.2 Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per compiere un atto del proprio ufficio. Si tratta di "corruzione impropria" poiché il pubblico ufficiale promette di compiere atti che rientrano nel pieno esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Si tratta di un reato di mera condotta a consumazione frazionata, che si perfeziona con l'accettazione della promessa o con la ricezione dell'utilità promessa e si consuma sia nel momento della promessa, che nelle successive dazioni di denaro. La condotta viene integrata dal c.d. *pactum sceleris*, l'accordo tra il pubblico ufficiale e il privato, dove il rapporto tra le parti è paritario, reciproco e consapevole.

6.4.2.1 Modalità di commissione

Un'impresa di forniture ospedaliere consegna un costoso smartphone a un dirigente dell'ASL come "regalo di cortesia". In cambio, il dirigente assicura che le procedure di controllo e verifica dei documenti dell'azienda saranno gestite con particolare attenzione e celerità, garantendo un trattamento di favore rispetto agli altri fornitori, pur senza compiere atti illegittimi.

6.4.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (Artt. 319 e 319 bis c.p.)

L'articolo 319 c.p. configura il reato di corruzione propria, fattispecie che si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, oppure ne accetta la promessa di tali vantaggi, per l'omissione, o il ritardo, o il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La norma prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che commette reato per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o semplicemente accettare la promessa di tale vantaggio.

Ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

6.4.3.1 Modalità di commissione

Un funzionario comunale riceve denaro per rilasciare un permesso edilizio in assenza dei requisiti di legge.

6.4.4 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.P.)

Si tratta di corruzione propria specifica, caratterizzata dal fatto che il comportamento corruttivo incide sull'esercizio della funzione giurisdizionale. La norma punisce il pubblico ufficiale, in particolare il magistrato o chi esercita funzioni giudiziarie, che riceve denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La gravità di questa fattispecie risiede nell'offesa diretta ai principi di imparzialità e indipendenza della giurisdizione, valori fondamentali per la tutela dei diritti dei cittadini e per il corretto funzionamento dello Stato di diritto. Proprio per tale ragione, il legislatore prevede pene più elevate rispetto alla corruzione c.d. "ordinaria", aumentata se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di una persona alla reclusione non inferiore a cinque anni, fino a giungere alla pena dell'ergastolo nei casi più gravi.

6.4.4.1 Modalità di commissione

Una società, coinvolta in un contenzioso civile per risarcimento danni, offre al giudice una somma di denaro affinché pronunci una sentenza di rigetto della domanda avversaria.

6.4.5 Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)

A differenza del reato di concussione, nell'induzione indebita a dare o promettere utilità il soggetto passivo mantiene un certo margine di autonomia nella scelta e accetta di corrispondere l'utilità per conseguire un vantaggio o evitare un pregiudizio.

In questo caso, l'articolo prevede la punibilità anche del soggetto passivo, poiché non si trova in uno stato di piena soggezione, ma diventa compartecipe di un illecito.

6.4.5.1 Modalità di commissione

Un dirigente di un'impresa accetta di corrispondere denaro a un ispettore pubblico che, senza esercitare coercizione, lascia intendere che in cambio di quel pagamento potrà "chiudere un occhio" durante un controllo.

6.4.6 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Questa norma stabilisce che le pene per la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per la corruzione propria (art. 319 c.p.) si applicano non solo ai pubblici ufficiali, ma anche a coloro che, pur non avendo la qualifica di pubblico ufficiale, svolgono un pubblico servizio, ossia attività di interesse pubblico priva dei poteri tipici della pubblica autorità.

6.4.7 Pene per il corruttore (ART. 321 C.P.)

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. Quindi le pene si applicano sia al corruttore che al corrotto, poiché le suddette fattispecie di reato sono delitti plurisoggettivi a concorso necessario, cioè che si realizzano e si perfezionano con la partecipazione di due o più soggetti.

6.4.7.1 Modalità di commissione

I reati di corruzione indicati *dai* punti precedenti possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale (di seguito "PU") o all'incaricato di pubblico servizio (di seguito "IPS"), la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti precedenti possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al PU/IPS di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- ingaggio di consulenti indicati dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico, assunzioni in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose.

6.4.8 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Questa fattispecie di reato configura quattro ipotesi di istigazione:

- Istigazione alla **corruzione passiva impropria**: è il privato che offre o promette denaro al pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni, ma l'offerta non viene accettata;
- Istigazione alla **corruzione impropria**: l'offerta formulata dal privato ha lo scopo di indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma l'offerta non viene accettata;
- Istigazione alla **corruzione attiva impropria**: è il pubblico ufficiale a sollecitare indebitamente un privato a dare o promettere utilità per atti d'ufficio, a cui il privato non acconsente;

- Istigazione alla **corruzione propria**: è il pubblico ufficiale a sollecitare il privato a sollecitare indebitamente un privato a dare o promettere utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio, a cui il privato non acconsente.

Questa fattispecie di reato punisce l'accordo mancato, in cui l'accettazione in ognuno dei suddetti casi non si perfeziona. L'ordinamento ha inteso punire anche questa condotta, comminando le pene anche al solo tentativo poiché ritenuto ugualmente pericoloso per gli equilibri e l'integrità della Pubblica Amministrazione.

6.4.8.1 Modalità di commissione

Un funzionario dell'Agenzia delle Dogane, durante un controllo su una spedizione di un'azienda importatrice, lascia intendere al titolare che, "con un adeguato contributo", il verbale potrebbe risultare privo di contestazioni. L'azienda, però, rifiuta qualsiasi accordo illecito.

6.4.9 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (articolo 322 bis c.p.)

L'articolo 322 bis del Codice penale estende l'applicazione delle norme sulla corruzione (artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322) anche a condotte che coinvolgono soggetti operanti a livello internazionale o in ambito estero. In particolare, la disposizione punisce i fatti di corruzione commessi nei confronti di:

- funzionari e persone che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio presso Stati esteri o organizzazioni internazionali;
- membri e funzionari delle istituzioni dell'Unione Europea;
- giudici e membri delle Corti internazionali.

Questa norma è stata introdotta per adeguare l'ordinamento italiano agli impegni internazionali (come le convenzioni OCSE e ONU) e per reprimere i fenomeni corruttivi anche al di fuori dei confini nazionali, vista la crescente compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali.

6.4.10 Traffico di Influenze Illecite (art. 346 bis, c.p.)

L'articolo 346-bis c.p. punisce il traffico di influenze illecite, ossia quella condotta in cui un soggetto, senza essere direttamente coinvolto in un atto di corruzione, sfrutta in modo indebito le proprie relazioni con pubblici ufficiali o altri soggetti equiparati (compresi quelli indicati nell'art. 322-bis) per ottenere un vantaggio economico. Il reato si configura quando un soggetto fa dare o promettere denaro o altre utilità a sé o ad altri, con il pretesto di remunerare il pubblico ufficiale o di realizzare una mediazione illecita, affinché questo compia un atto contrario ai doveri d'ufficio o ometta un atto dovuto da cui ne derivi un vantaggio indebito.

Questa disposizione mira a sanzionare anche le condotte di intermediazione illecita, in cui il soggetto agisce come una sorta di facilitatore di rapporti corruttivi sfruttando le conoscenze e le relazioni con un pubblico ufficiale, anche quando l'accordo non si perfeziona.

6.4.10.1 Modalità di commissione

Un consulente vicino ad ambienti ministeriali chiede a un'impresa un compenso elevato, promettendo di "far arrivare" la pratica di finanziamento sulla scrivania giusta e di ottenere così l'approvazione più rapida. In realtà, non c'è un accordo corruttivo diretto con il funzionario pubblico, ma il consulente sfrutta le proprie relazioni e chiede denaro per una mediazione illecita.

6.4.11 Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Il Codice penale punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, a vantaggio proprio o di altri."

La norma tutela la **correttezza, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione**, colpendo la condotta di chi **trasforma indebitamente un bene pubblico in bene personale**, abusando della fiducia derivante dal proprio ruolo.

Il reato si configura quando il soggetto agente **ha la disponibilità legittima del bene** e lo **sottrae alla sua destinazione pubblica**, non essendo necessario l'uso di violenza o artifici. È un reato proprio, il soggetto attivo può, infatti, essere esclusivamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Si consideri, inoltre, che in forza della disciplina generale del concorso di persone nel reato, è responsabile di peculato anche il privato che consapevolmente concorra con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.

Il peculato è un reato di natura plurioffensiva in quanto l'interesse tutelato coincide sia con la legalità e l'efficienza dell'attività della pubblica amministrazione che con il suo patrimonio e quello di terze persone.

La condotta tipica, notevolmente complessa e varia, evidenzia come il reato possa perfezionarsi per mezzo tanto dell'appropriazione che della distrazione come fosse propria dell'oggetto materiale in danno della pubblica amministrazione.

6.4.11.1 Modalità di commissione

Un tesoriere di un ente pubblico ha la disponibilità dei fondi destinati al pagamento di fornitori. Invece di utilizzarli per lo scopo previsto, trasferisce una parte di quel denaro sul proprio conto personale e lo spende per fini privati.

6.4.12 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)

Commette tale reato (art. 316 c.p.), "il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità". Anche in questa ipotesi, in forza della disciplina generale del concorso di persone nel reato, è responsabile di peculato anche il privato che consapevolmente concorra con il soggetto qualificato, apportando un contributo causale alla realizzazione della condotta illecita.

L'errore del privato deve essere "spontaneo", ed il funzionario deve essere in buona fede all'atto del ricevimento della cosa; se l'errore è "*procurato dolosamente*" da quest'ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la "concussione" di cui all'art. 317 c.p. Il soggetto passivo deve quindi essere erroneamente convinto di dover consegnare quella quantità di denaro o altra utilità e il pubblico ufficiale dovrà trattenerne volontariamente l'eccedenza, sfruttando l'errore altrui.

6.4.12.1 Modalità di commissione

Un cassiere comunale riceve da un cittadino un pagamento maggiore rispetto all'importo dovuto per una tassa. Si accorge dell'errore ma non lo corregge né restituisce la somma in eccesso, tenendola per sé.

6.4.13 Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto".

6.4.13.1 Modalità di commissione

È il caso in cui, assegnata una somma di denaro per la realizzazione di un progetto specifico, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio procede all'utilizzo di tale importo per finalità diverse da quelle originariamente previste, senza ottenere un vantaggio diretto.

6.5 ARTICOLO 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

6.5.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

L'articolo 453 c.p. punisce severamente tutte le condotte che mettono in pericolo la fiducia pubblica nella moneta. La norma incrimina non solo chi contraffà monete nazionali o straniere o altera monete genuine aumentando il loro valore apparente, ma anche chi, pur non avendo partecipato alla falsificazione, di concerto con i falsari o tramite intermediari, le introduce nello Stato, le detiene, le spende o le mette in circolazione. È punito, inoltre, chi acquista o riceve tali monete da chi le ha falsificate, con l'intento di diffonderle.

La stessa pena si applica anche a chi, pur legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente monete in eccesso rispetto alle prescrizioni, abusando degli strumenti a sua disposizione.

6.5.2 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

L'articolo 454 c.p. disciplina il reato di alterazione di monete, fattispecie autonoma ma collegata a quella di cui all'art. 453. La norma punisce sia chi altera monete nazionali o straniere riducendone il valore in qualsiasi modo, anche senza aver partecipato alla falsificazione originaria, sia chi introduce nel territorio dello Stato, detiene, spende o mette in circolazione monete alterate, pur non avendo concorso in alterazione o contraffazione originaria, ma in concerto con chi l'ha eseguita o con l'intermediario. Infine, è punito anche chi acquista o riceve tali monete con lo scopo di immetterle in circolazione.

6.5.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che realizza la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.

In questo specifico contesto la norma richiede che tale introduzione nel territorio avvenga col precipuo scopo di mettere in circolazione monete contraffatte sia il vero unico fine.

6.5.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

La norma richiede dolo generico, cioè la consapevolezza del soggetto della falsità della moneta che detiene o che spende e punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

6.5.4.1 Modalità di commissione

Un soggetto, ricevendo di resto una banconota falsa, dopo essersene accorto, la utilizza in un negozio per pagare la merce che acquista.

6.5.5 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

L'articolo punisce chi **falsifica o mette in circolazione valori di bollo contraffatti o alterati**, nonché chi **li introduce, acquista o detiene** sapendo della loro falsità. La norma tutela la **fede pubblica e l'integrità dei**

mezzi di riscossione dello Stato, colpendo ogni condotta idonea a ledere la fiducia nei sistemi fiscali e tributari.

6.5.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

L'articolo 460 c.p. disciplina il reato di contraffazione di carta filigranata destinata alla fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

La norma punisce chiunque contraffà, detiene o mette in circolazione carta filigranata utilizzata per produrre titoli di pubblico credito (come banconote, titoli di Stato, ecc.) o valori di bollo (come marche da bollo, francobolli). Viene punito anche chi, senza aver concorso nella contraffazione, acquista o riceve tale carta con l'intento di utilizzarla per falsificazioni.

6.5.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

6.5.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

6.5.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

L'articolo punisce chi **contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni industriali, nazionali o esteri**, nonché chi **li utilizza consapevolmente**. La norma tutela la **proprietà industriale e la leale concorrenza**, colpendo condotte che ingannano i consumatori e danneggiano i titolari dei diritti.

6.5.9.1 Modalità di commissione

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.).

6.5.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

La norma punisce chi **introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o mette in commercio prodotti recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati**, sapendoli falsi, a tutela della **fedeltà pubblica e del mercato**, colpendo la diffusione di merci che ingannano i consumatori e danneggiano la concorrenza.

6.5.10.1 Modalità di commissione

Un'azienda importa dalla Cina componenti meccanici con marchio "Made in Italy" contraffatto e li rivende come originali: integra il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi.

6.6 ARTICOLO 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, identificati nel D.lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 bis 1 (delitti contro l'industria ed il commercio), l'art. 25 nonies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), e modificando l'art. 25 bis (ora rubricato "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione.

6.6.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

La turbata libertà dell'industria o del commercio è un reato che tutela il corretto svolgimento delle attività economiche. La norma punisce chi, utilizzando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti, impedisce o ostacola l'esercizio di un'attività industriale o commerciale, sia essa nazionale o estera.

La condotta può manifestarsi in vari modi:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione (ad esempio attraverso il danneggiamento di macchinari o impianti);
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima (ad esempio l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false, la pubblicità ingannevole) volte a sabotare la produzione o distribuzione di beni o servizi di un concorrente

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

In relazione al D.lgs. 231/2001, la turbata libertà dell'industria o del commercio assume rilievo quando la condotta è attuata nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In tal caso, oltre alla responsabilità personale dell'autore materiale, può emergere anche la responsabilità amministrativa della società, con conseguenze significative sia economiche sia reputazionali.

6.6.1.1 *Modalità di commissione*

Un'impresa, per eliminare la concorrenza, organizza il sabotaggio di un impianto produttivo rivale o diffonde notizie ingannevoli per bloccare le forniture. In simili circostanze, non solo il singolo autore, ma anche l'azienda per cui agisce può essere chiamata a rispondere.

6.6.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

La norma tutela la libertà di concorrenza nel mercato, punendo quelle condotte che ricorrono a mezzi illeciti, quali minacce o violenza per danneggiare i concorrenti invece di basarsi su corrette dinamiche commerciali. Non si tratta di una semplice scorrettezza commerciale, ma di un comportamento o di una serie di comportamenti di natura coercitiva e intimidatoria che portano ad una alterazione del libero gioco del mercato.

La condotta per avere rilevanza deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto, purché tale attività non sia attuata una tantum.

6.6.2.1 *Modalità di commissione*

Un'azienda di logistica che, per conquistare nuovi clienti, intimorisce un'impresa concorrente minacciando di danneggiare i suoi camion se non rinuncia a una gara d'appalto.

6.6.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Questa è una norma a tutela dell'integrità del sistema produttivo nazionale e punisce chiunque adopera o mette in circolazione prodotti industriali sia in Italia che all'estero, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati in modo tale da creare danno all'industria italiana.

La condotta può riguardare sia la fabbricazione che la commercializzazione di questi prodotti falsificati, è sufficiente che tale attività arrechi nocumento alle industrie nazionali. L'obiettivo è evitare che pratiche

fraudolente, come la contraffazione di marchi o la vendita di prodotti che imitano quelli originali, danneggino le imprese regolari, ingannino i consumatori e alterino la leale concorrenza.

6.6.3.1 Modalità di commissione

Un'impresa produce abbigliamento con un marchio simile a quello di un noto brand italiano. I prodotti vengono venduti come originali, ma in realtà sono copie che sfruttano indebitamente la reputazione del marchio autentico.

6.6.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

In questo caso il legislatore ha inteso tutelare la correttezza delle transazioni commerciali e la fiducia dei consumatori, punendo l'esercente o il venditore che, nell'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa per un'altra, oppure una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità risulta diversa da quella dichiarata o pattuita.

Dal punto di vista soggettivo è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

6.6.4.1 Modalità di commissione

In uno spaccio di vini, il commerciante vende una bottiglia di vino a basso costo dopo averle messo un'etichetta di un vino pregiato e la fa pagare al cliente come prodotto di alta qualità.

6.6.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine, anche se non sono dannosi per la salute. Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la quale deve essere preesistente e non sopravvenuta.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano un completamento dell'alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare, le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

6.6.5.1 Modalità di commissione

Un produttore confeziona olio di semi colorato e aromatizzato, ma lo etichetta come "olio extravergine di oliva 100% italiano". Pur non essendo necessariamente nocivo, l'alimento è non genuino, poiché non corrisponde a ciò che viene dichiarato.

6.6.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

La norma punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali che portano nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre in inganno l'acquirente sull'origine, sulla provenienza o la qualità del prodotto. Non è necessario che i segni siano contraffatti, è sufficiente che siano idonei a trarre in inganno il pubblico. Il reato tutela da un lato i consumatori, ma dall'altro tutela i produttori e la correttezza del mercato.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

6.6.6.1 Modalità di commissione

Un'impresa importa scarpe di bassa qualità prodotte all'estero e le vende come se fossero "Made in Italy".

6.6.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

Questa fattispecie di reato è stata introdotta dal legislatore con l'obiettivo di rafforzare la protezione della proprietà industriale, intesa come il diritto dell'imprenditore di godere e di sfruttare in via esclusiva il proprio titolo produttivo o l'idea produttiva, nonché i beni industriali a ciò collegati. La norma punisce chi, senza averne diritto, fabbrica, utilizza industrialmente o mette in commercio prodotti che usurpano un titolo di proprietà industriale valido, ad esempio un brevetto di un macchinario, un disegno di un prodotto, ecc.

La condotta rilevante si realizza mediante:

- l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della privativa, che si realizza quando la merce passa la frontiera, indipendentemente da ogni fatto successivo;
- la detenzione per la vendita dei suddetti beni, che consiste nel tenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo;
- il porre in vendita che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, caratterizzandosi
- esclusivamente per il fatto di rendere la merce nella concreta disponibilità degli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
- la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

6.6.7.1 Modalità di commissione

Un'azienda produce e commercializza un dispositivo elettronico copiando integralmente un brevetto registrato da un'altra società, senza averne acquisito i diritti.

6.6.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto. Il reato si realizza sia quando viene falsificata l'indicazione geografica, sia quando questa viene utilizzata indebitamente su prodotti diversi da quelli originali, inducendo in errore i consumatori.

Questa norma tutela i prodotti agricoli e alimentari che godono di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), punendo chi contraffà o usurpa tali indicazioni per commercializzare prodotti che non hanno le caratteristiche richieste per fregiarsi di quei marchi di qualità. La tutela è particolarmente importante per l'Italia, dove molti prodotti agroalimentari sono protetti da questi regimi.

6.6.8.1 Modalità di commissione

Un'azienda confeziona formaggio comune e lo etichetta come "Parmigiano Reggiano DOP", pur non rispettando gli standard di produzione previsti dal disciplinare del prodotto.

6.7 ARTICOLO 25 TER - REATI SOCIETARI

L'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione può portare vantaggio o altra utilità alla società.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", più nota come la "Legge Spazza Corrotti", è intervenuta su diversi punti di interesse ai fini del sistema 231, inasprendo le pene previste per alcuni reati contro la P.A. e reintroducendo il reato di false comunicazioni sociali.

6.7.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali punisce amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori che nelle comunicazioni sociali destinate ai soci o al pubblico quando:

- espongono consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione
- omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, quale la situazione patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Lo scopo è quello di indurre in errore i destinatari. Perché la condotta integri gli estremi del reato, occorre che il fine perseguito dall'autore sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente soci, investitori, creditori e il pubblico.

Ai fini della punibilità, è necessario che le informazioni false o le omissioni risultino idonee a ingannare i destinatari delle comunicazioni sociali e devono dunque possedere un rilievo tale da alterare in modo significativo la rappresentazione della realtà aziendale. Ulteriore elemento necessario ad integrare la fattispecie è la circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale alla società ad un socio o ad un creditore.

In questo senso, la punibilità è esclusa quando:

- omissioni o falsità determinano una variazione del risultato economico d'esercizio (al lordo delle imposte) non supera il 5%;
- oppure quando la variazione del patrimonio netto non supera l'1%;
- inoltre, il fatto non è punibile se deriva da valutazioni estimative che, considerate singolarmente, differiscono per non oltre il 10% rispetto a quelle corrette.

L'art. 12 della Legge è intervenuto nell'apportare modifiche all'articolo 25 ter, comma 1 del Decreto "*Reati societari*" e riportando le variazioni al reato di "*False comunicazioni sociali*" ex artt. 2621 e 2622 c.c. e l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. "*Fatti di lieve entità*".

Sono previste sanzioni più severe per le società e gli amministratori che falsificano i bilanci. Infatti, è stata aggravata all'art. 25-ter, la previsione della pena pecuniaria per l'ipotesi base di false comunicazioni sociali. La pena aumenta in caso di società quotate. In caso di applicazione dell'art. 2621 bis c.c.

6.7.2 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Fattispecie introdotta nel 2015, prevede un regime sanzionatorio meno impattante per le società non quotate, non soggette a vigilanza pubblica e non emittenti strumenti finanziari tra il pubblico. Ad esempio, amministratori di una piccola s.r.l. alterano lievemente i dati di bilancio per presentare una situazione finanziaria più favorevole al fine di ottenere un piccolo finanziamento bancario.

6.7.2.1 Modalità di commissione

Il reato tipico è il cosiddetto falso in bilancio in cui vengono distorti od omessi fatti per ottenere benefici: un amministratore di una S.p.A., per attirare investitori, dichiara un utile tre volte maggiore a quello reale. La particolare tenuità si presenta nel caso in cui un amministratore di una società non quotata, per un conteggio errato e senza la volontà di ingannare, dichiara crediti di 102 mila euro quando in realtà sono 100 mila. La differenza è minima, di un impatto quasi nullo per l'azienda e manchevole dell'elemento soggettivo del dolo.

6.7.3 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

L'art. 2622 c.c. delinea una forma aggravata di reato di false comunicazioni sociali specifico per le società quotate. Si configura quando amministratori, i direttori generali, i sindaci o i liquidatori di una società espongono fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettono informazioni rilevanti nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge.

A differenza dell'art. 2621, però, qui la falsificazione non si limita a essere potenzialmente idonea a trarre in inganno, ma produce un danno concreto e patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Il legislatore punisce più severamente questa condotta, proprio perché la falsità contabile o informativa si traduce in una lesione effettiva degli interessi economici dei destinatari delle informazioni.

6.7.3.1 Modalità di commissione

A seguito di un bilancio falsificato, vengono distribuiti utili non realmente conseguiti, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale e danno sia alla società sia ai creditori.

6.7.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, poiché si procede con la querela della parte offesa.

6.7.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

6.7.5.1 Modalità di commissione

Un socio chiede la restituzione di una parte della quota versata e l'amministratore, senza delibera formale di riduzione e senza rispettare le procedure di legge, restituisce il conferimento.

6.7.6 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti (fatture emesse e mai incassate, o clienti insolventi, ecc).

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (sono somme destinate alla riserva legale o somme vincolate).

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

6.7.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che compiono operazioni sulle azioni o quote della propria società o della società controllante che risultano dannose per il capitale sociale e per i soci. Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote in modo da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Lo scopo della norma è tutelare l'integrità del patrimonio sociale evitando che vengano fatte operazioni di acquisto, vendita o manipolazione delle partecipazioni a vantaggio di alcuni e a scapito dell'azienda e dei creditori.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata realizzata la condotta, estingue il reato.

6.7.7.1 Modalità di commissione

Un Amministratore di una società di capitale fa deliberare all'assemblea l'acquisto di quote di una sua controllata ad un prezzo significativamente superiore al valore effettivo. L'operazione serve a favorire un socio specifico a discapito di motivazioni economiche plausibili e del patrimonio aziendale.

6.7.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui gli amministratori o i liquidatori compiono operazioni in violazione delle disposizioni previste dalla legge, riducono il patrimonio della società pregiudicando i diritti dei creditori, attraverso riduzione di capitale, fusioni con altre società o scissioni.

Inoltre, il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

6.7.9 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura quando un amministratore o chi ne esercita le funzioni equivalente non comunica agli altri organi societari di avere un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società.

L'obbligo di comunicazione serve a garantire trasparenza e ad evitare che vengano prese decisioni dannose per la società a causa delle influenze derivanti da interessi personali. Il reato si perfeziona anche solo con l'omissione della comunicazione, indipendentemente che dal fatto poi ne derivi un danno per la società.

6.7.9.1 Modalità di commissione

Un amministratore di una S.p. A. partecipa alla decisione del CdA sulla stipula di un contratto di fornitura e omette di riferire che è un familiare stretto del titolare della società di controparte.

6.7.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- in caso di trasformazione (cambio della forma societaria).

6.7.10.1 Modalità di commissione

Una S.r.l. con patrimonio di 500 mila euro decide di trasformarla in S.p.A. per apparire più solida alle banche e sopravvalutano un immobile della società dandogli il doppio del suo reale valore. Il capitale sociale risulterà falsato.

6.7.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

6.7.12 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Questo reato è stato introdotto per contrastare i fenomeni di mala gestione all'interno delle imprese e garantire la leale concorrenza nel mercato.

La norma prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori o chiunque svolga funzioni direttive in una società o in un ente privato commettano reato quando, sollecitando o ricevendo denaro o altre utilità indebite, o accettandone la promessa, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, arrecando danno alla società.

Implica quindi un accordo tra soggetti privati in cui un soggetto offre un determinato beneficio e la controparte promette di compiere o non compiere un'azione contraria ai propri obblighi professionali.

6.7.12.1 Modalità di commissione

Un responsabile acquisti di una società accetta da un fornitore una somma di denaro in cambio dell'impegno ad affidargli una commessa, anche se il prezzo offerto non è il più conveniente per l'azienda.

6.7.13 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

In questo caso, il reato punisce il mero tentativo in cui la corruzione tra privati non si perfeziona ma un soggetto tenta di avviarla. È dunque sufficiente che un soggetto proponga un vantaggio o una somma di denaro non dovuto ad un altro soggetto che ricopre un ruolo direttivo in una società, senza che questo accetti, per configurare l'ipotesi di reato.

Si sanzionano, quindi, i tentativi unilaterali di instaurare un rapporto corruttivo tra soggetti privati in ambito societario, valorizzando la prevenzione della slealtà e la tutela della fiducia interna all'organizzazione aziendale.

6.7.13.1 Modalità di commissione

Un fornitore propone ad un buyer una somma di denaro per ottenere il contratto, ma quest'ultimo si rifiuta.

6.7.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque attuati e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

6.7.14.1 Modalità di commissione

Un amministratore, prima dell'assemblea, diffonde volutamente informazioni false sul bilancio per convincere i soci ad approvare una distribuzione di dividendi che in realtà l'azienda non può permettersi. Non è necessario il voto falsato, è sufficiente il tentativo di manipolare la libertà decisionale.

6.7.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'art. 2637 punisce chiunque diffonda notizie false o attui operazioni simulate o altri artifici concreti idonei a provocare un'alterazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari non quotati in mercati regolamentati o di merci.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che l'autore persegua un fine particolare e non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri, è sufficiente la condotta concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo.

6.7.15.1 Modalità di commissione

Un amministratore annuncia contratti mai stipulati o investimenti inesistenti per aumentare ufficiosamente il valore delle quote sociali, convincendo così gli altri soci a sottoscrivere aumenti di capitale o attrarre investitori esterni.

6.7.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'articolo punisce amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e altri soggetti che hanno obblighi verso autorità pubbliche di vigilanza (es. Consob, Banca d'Italia, IVASS) quando, per ostacolare l'attività di vigilanza:

- Forniscono informazioni false sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- Occultano fatti rilevanti con mezzi fraudolenti;
- Omettono consapevolmente comunicazioni dovute, ostacolando così le funzioni dell'autorità.

La norma punisce sia la falsificazione di un dato, che la mancata trasparenza intenzionale verso l'autorità.

6.7.16.1 Modalità di commissione

Un amministratore di una banca, per evitare che la Banca d'Italia scopra criticità patrimoniali, nasconde parte dei crediti deteriorati e li dichiara come "performing" nelle relazioni inviate all'autorità. In questo modo ostacola il controllo, pur senza arricchirsi direttamente.

6.7.17 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Il D.lgs. 19/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121; ha inserito nel novero dei "Reati societari", ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01, il reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Il reato si configura quando:

- Si formano documenti falsi;
- Si alterano documenti veri;
- Si rilasciano dichiarazioni false o si omettono informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare, ai sensi dell'art. 29 D.lgs.19/2023, è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Il citato art. 29, in particolare, stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Pertanto, ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l'osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione l'operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.lgs. 19/2023. Lo scopo è dunque quello di impedire che l'autorità competente rilasci il certificato sulla base di presupposti non reali.

6.8 ARTICOLO 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

Per ratificare e dare esecuzione alla Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999, il terzo comma dell'art. 3 della legge 7/2003 inserisce l'art. 25 quater nel novero dei reati del D.lgs. 231/2001, il quale introduce i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (ad esempio: art.270 *ter* c.p. - assistenza agli associati; art. 307 c.p. - assistenza ai

partecipi di cospirazione o di banda armata; art. 418 c.p. - assistenza agli associati) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

6.8.1 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

La norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi o diriga un'associazione diretta a sovvertire l'ordine dello Stato. Viene altresì punito chi partecipa all'associazione senza avere ruoli direttivi o organizzativi. Con questa disposizione si mira a reprimere non solo gli atti di concreta sovversione, ma anche la sola esistenza di un'associazione stabile che abbia come scopo quello di rovesciare le istituzioni democratiche o l'ordine costituzionale dello Stato.

6.8.2 Azioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

L'articolo punisce chiunque dia vita o sostenga associazioni che hanno come scopo il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La norma distingue tra diversi ruoli: da un lato, chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia tali gruppi è soggetto a una pena più severa; dall'altro, chi vi partecipa senza svolgere ruoli di vertice è punito con una pena minore.

Questo articolo non si limita a punire queste condotte rivolte contro lo Stato italiano, ma fa rientrare in questa definizione anche gli atti di violenza commessi contro Stati esteri, istituzioni o organismi internazionali. La norma amplia notevolmente il raggio d'applicazione e si coordina con gli obblighi internazionali assunti nella lotta al terrorismo.

6.8.3 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Mentre il 270 bis colpisce i promotori, i capi e i finanziatori che partecipano direttamente a queste attività violente, questo articolo vuole punire anche chi offre supporto a tali associazioni terroristiche in varie forme: dare ospitalità agli appartenenti, fornire mezzi di trasporto, armi, denaro, documenti falsi ma anche servizi logistici che ne facilitino l'attività dell'organizzazione. La volontà è quella di colpire tutta la rete di sostegno, sottolineando che anche la collaborazione, diretta o indiretta, contribuisce a mantenere in vita queste associazioni.

6.8.4 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

In questo caso la normativa punisce sia chi arruola, che chi viene arruolato in attività con finalità di terrorismo, sia in Italia che all'estero.

6.8.5 Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)

La norma punisce chiunque finanzia, agevola, organizza viaggi di una o più persone con lo scopo di partecipare ad attività con finalità di terrorismo o di addestrare questi soggetti in campi e strutture finalizzate al terrorismo.

6.8.6 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

L'articolo punisce chiunque addestra o fornisce istruzioni, in qualsiasi modo (via web, documenti scritti, ecc), chiunque si addestri o si faccia addestrare volontariamente per compiere atti di terrorismo.

6.8.7 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

L'articolo è stato introdotto dalla L. 153/2016 e punisce una condotta specifica legata al sostegno economico del terrorismo. La norma incrimina chiunque fornisca, raccolga, metta a disposizione o utilizzi fondi o risorse economiche con lo scopo di finanziare attività con finalità terroristiche. È irrilevante poi l'effettivo utilizzo, bastano l'intenzione e la consapevolezza che questo denaro possa servire a tale

scopo. Dato che il supporto economico costituisce parte fondamentale dello sviluppo delle organizzazioni a scopo terroristico, la norma cerca di colpire preventivamente la condotta illecita.

6.8.8 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)

A differenza dell'art. 270 quinquies 1, questo articolo colpisce chi cerca di distruggere, deteriorare, disperdere denaro o beni sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

6.8.9 Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 2 c.p.)

La L. n. 80/2025 introdotto il presente reato per rafforzare la prevenzione del terrorismo internazionale, che punisce chiunque **detiene, produce, diffonde, acquisisce o comunque mette a disposizione materiale** di qualsiasi tipo, anche informatico, digitale o multimediale, **idoneo a favorire la commissione di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**.

La norma mira a colpire le **condotte preparatorie** che, pur non concretizzandosi in attentati, contribuiscono alla **formazione ideologica, logistica o tecnica** di soggetti potenzialmente coinvolti in attività terroristiche. Il materiale può comprendere **documenti, manuali, istruzioni operative, guide per la fabbricazione di armi o esplosivi, contenuti di propaganda o indottrinamento**.

Il reato si configura anche in assenza di un'organizzazione terroristica formalmente individuata, purché risulti la **finalità di favorire o sostenere azioni di terrorismo interno o internazionale**. Sono aggravate le condotte commesse tramite **strumenti informatici o telematici**, che consentano una più ampia diffusione dei contenuti.

6.8.10 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Per natura, è una condotta che ha lo scopo di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o omettere un atto, oppure destabilizzare, fino a distruggere, strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali.

6.8.11 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, la pena si inasprisce proporzionalmente agli effetti dell'atto, con un aumento in presenza di lesioni e con la massima severità qualora ne consegua la morte.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. La norma si distingue da altre fattispecie perché non mira soltanto a reprimere l'offesa all'individuo, ma soprattutto a colpire l'intento di destabilizzare l'ordine democratico o di diffondere terrore nella collettività.

6.8.11.1 Modalità di commissione

Un dirigente o un dipendente che, agendo per finalità eversive, utilizzi le strutture aziendali (es. mezzi, risorse informatiche, materiali esplosivi impiegati in cantiere) per organizzare o compiere un attentato contro terzi.

6.8.12 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art 280 bis c.p.)

L'articolo 280-bis punisce chiunque, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, compie atti diretti a provocare esplosioni o a utilizzare ordigni micidiali in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La norma mira a reprimere condotte particolarmente gravi perché idonee a creare un diffuso clima di terrore nella collettività e a compromettere la sicurezza dello Stato e delle persone. La pena prevista si aggrava in funzione delle conseguenze dell'azione, soprattutto se dall'attentato derivano lesioni o la morte di persone.

Per un'azienda la rilevanza non sta nell'essere potenziale destinataria di un attacco, quanto nel rischio che strumenti, mezzi e risorse siano strumento perché queste condotte vengano poste in essere. In tale contesto, diventa essenziale adottare procedure rigorose di **controllo degli accessi, tracciabilità dei materiali, verifica dei fornitori e formazione del personale**, così da prevenire possibili abusi o sottrazioni di risorse a fini illeciti.

6.8.13 Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

È una specifica fattispecie di terrorismo legata all'uso di materiali o ordigni nucleari. La norma punisce chi, con finalità di terrorismo o di eversione, utilizza, detiene, prepara o minaccia l'impiego di materie nucleari o di ordigni idonei a sprigionare radiazioni nucleari, ponendo così in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, la sicurezza pubblica e l'ordine democratico. La pena si inasprisce in relazione agli effetti concreti dell'azione, in particolare se ne derivano lesioni o la morte di persone.

6.8.14 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Si tratta di una forma aggravata di sequestro di persona caratterizzata non dall'interesse economico, come per il sequestro di persona a scopo di estorsione, ma dalla finalità terroristica o eversiva.

Per aziende che operano in contesti sensibili (cantieri all'estero, forniture strategiche, servizi in aree a rischio), risulta essenziale prevedere **procedure specifiche di gestione della sicurezza del personale e dei trasferimenti**, così da ridurre la vulnerabilità a simili minacce.

6.8.15 Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)

La norma punisce chiunque privi un soggetto della libertà personale con lo scopo di costringere autorità pubbliche, organismi internazionali o soggetti privati a compiere, o ad astenersi dal compiere, un determinato atto. Si tratta di una forma di sequestro che non necessariamente persegue finalità terroristiche, ma che resta particolarmente grave per la sua capacità di condizionare decisioni e comportamenti attraverso la minaccia alla vita o all'incolumità di un ostaggio. La severità della sanzione cresce in base alle conseguenze del sequestro, aggravandosi in caso di lesioni e arrivando al massimo livello se ne deriva la morte della persona sequestrata.

6.8.16 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

L'articolo punisce non solo l'attore materiale del fatto ma anche colui che induce un altro soggetto a commettere un reato previsto dal capo primo (delitti contro la personalità dello Stato) e del capo secondo (delitti contro la personalità interna dello Stato). Se l'istigazione non produce il reato, perché non è accolta o è accolta ma il delitto non si realizza, scatta comunque la pena.

6.8.17 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

La cospirazione politica si concretizza nel formare un'intesa stabile finalizzata alla commissione di reati di natura politica ed eversiva, anche se i delitti progettati non vengono effettivamente realizzati. Normalmente, il mero accordo al fine di commettere un reato non costituisce il reato stesso, ma in questo specifico caso, data l'importanza dei beni giuridici tutelati, viene punito anche l'accordo. Il reato si perfeziona quando i congiurati si accordano per svolgere l'attività indispensabile per conseguire il risultato, prima ancora di approntarlo.

6.8.18 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Questa disposizione punisce la costituzione o la partecipazione a un'associazione di tre o più persone volta a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato. Rispetto al 304 c.p., che riguarda l'accordo tra più persone, qui l'intesa assume la forma di una vera e propria organizzazione stabile e strutturata, dotata di continuità e finalizzata alla realizzazione di reati politici. Le pene si differenziano a seconda del ruolo rivestito (promotore, organizzatore, partecipante) e si aggravano qualora si passi alla fase esecutiva.

6.8.19 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

Per "banda armata" si intende un gruppo di persone stabilmente organizzato e dotato di armi o strumenti idonei all'offesa, capace di incidere concretamente sulla sicurezza pubblica e sull'ordine democratico. La responsabilità varia a seconda del ruolo ricoperto: i promotori e gli organizzatori sono puniti più severamente rispetto ai semplici partecipanti. La pena si aggrava ulteriormente se la banda armata dà effettiva esecuzione al programma criminoso. La responsabilità dell'ente può emergere se l'impresa, direttamente o indirettamente, viene utilizzata come mezzo di supporto logistico, economico o organizzativo per una banda armata.

6.8.20 Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, fornisce assistenza a soggetti che partecipano a cospirazioni o bande armate, contribuendo o a favorire la permanenza in attività o a sottrarli dall'autorità. Per "supporto" si intende, in senso lato, qualsiasi contributo materiale (alloggi, mezzi, fondi, ecc.) o morale (agevolazione della latitanza).

6.8.21 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Il reato configura una fattispecie di particolare allarme sociale, disciplinato per recepire le convenzioni internazionali contro gli atti illeciti di dirottamento aereo ed è volto a garantire la sicurezza del traffico aereo e l'incolumità dei passeggeri. La norma punisce chiunque, con la violenza, s'impadronisca di un aeromobile, lo dirotti, lo distrugga o comunque ne metta in pericolo la sicurezza.

6.8.22 Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art.2)

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

6.8.23 Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

La norma punisce chi, con violenza o minaccia, si impadronisce di una nave o di un'installazione fissa, o esercita il controllo su di essa, mettendo in pericolo la sicurezza della navigazione. Sono altresì punite condotte come:

- distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

6.8.24 Circostanze aggravanti e attenuanti (art 270 bis 1 c.p.)

L'art. 5 del D.lgs. 625/1979 è stato abrogato e la relativa disciplina è oggi contenuta nell'art. 270-bis.1 c.p., che prevede, oltre le aggravanti, anche le attenuanti e i benefici premiali per chi collabora attivamente con l'autorità nei reati di terrorismo ed eversione.

6.8.25 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

La convenzione di New York, adottato dalle nazioni Unite nel 1999 ed entrata in vigore nel 2002, è uno strumento giuridico volto a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo. Essa obbliga gli Stati firmatari a criminalizzare il finanziamento di atti terroristici e a introdurre misure di prevenzione e controllo dei flussi finanziari, anche attraverso lo scambio di informazioni e l'assistenza giudiziaria reciproca.

La Convenzione stabilisce che commette reato chiunque, con qualsiasi mezzo, fornisca o raccolga fondi illegalmente e intenzionalmente con l'obiettivo che siano utilizzati – o sapendo che saranno destinati – a compiere:

- un atto qualificato come reato da uno dei trattati internazionali elencati nell'allegato alla Convenzione;
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni a civili o persone estranee a conflitti armati, quando la finalità è intimidire la popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale ad agire (o ad astenersi dall'agire).

La punibilità si estende anche al tentativo e a condotte correlate, quali la complicità nel reato, l'organizzazione o direzione di altri per commetterlo e infine il contributo intenzionale all'attività di un gruppo criminale con finalità terroristiche, sia per agevolarne le attività, sia con piena consapevolezza dell'obiettivo del gruppo.

Un elemento rilevante è che non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati: il reato sussiste già con la semplice messa a disposizione o raccolta degli stessi a fini illeciti.

6.9 ARTICOLO 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Questa norma è stata introdotta per contrastare fenomeni di violazione grave dei diritti umani, considerati violenza lesiva della dignità e dell'integrità fisica delle donne. Punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca una mutilazione degli organi genitali femminili, al fine di contrastare quelle che sono purtroppo pratiche tradizionali diffuse in alcuni contesti culturali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

La *ratio* della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura pratiche mutilative vietate.

6.10 ARTICOLO 25 QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-*quinques* nel D.lgs. 231/2001, e successivamente modificati dalla Legge n. 38/2006. I delitti contro la personalità individuale ledono la dignità e la libertà dell'individuo e la ratio della norma è quella di rafforzare la tutela della persona contro fenomeni di sfruttamento, schiavitù, tratta e pornografia minorile, estendendo la responsabilità anche agli enti collettivi che, direttamente o indirettamente, traggano vantaggio da tali condotte.

6.10.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducendola o mantenendola in uno stato di schiavitù. Lo stesso vale per mantiene o riduce una persona in uno stato di servitù, ossia una situazione di soggezione continuativa e forzata tale da annullare libertà e dignità del soggetto.

La condotta tipica prevede:

- la privazione della libertà;
- lo sfruttamento di persone costrette a lavorare in condizioni degradanti o sotto minaccia;
- l'imposizione di prestazioni contro la volontà del soggetto.

6.10.1.1 Modalità di commissione

Un'impresa subappaltatrice, in un cantiere edile, recluta manodopera attraverso canali non ufficiali approfittandosi della situazione di bisogno degli operai. Questi vengono costretti a lavorare per molte ore al giorno, privi di adeguati dispositivi e col salario al minimo sotto la minaccia continua di perdere il posto.

6.10.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

La norma punisce chiunque induce, favorisce, sfrutta o gestisce la prostituzione di persone minori di età. Rientrano nella fattispecie:

- l'induzione di un minore a prostituirsi;
- il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione minorile, anche senza costrizione fisica;
- l'utilizzazione di minori per attività sessuali a pagamento;
- il reclutamento, l'organizzazione o la gestione di prestazioni sessuali con minori.

La pena si applica anche a chi compie atti sessuali con un minore di 18 anni in cambio di denaro o altra utilità. La gravità della sanzione aumenta se il minore non ha ancora compiuto 16 anni o se l'autore ha un ruolo di autorità o di responsabilità nei suoi confronti.

6.10.2.1 Modalità di commissione

Un'impresa edile organizza una trasferta di lavoro all'estero per il proprio personale, affidando a un'agenzia locale l'organizzazione logistica (alloggi, ristoranti, spostamenti). L'agenzia, per "intrattenere" i lavoratori, inserisce nei pacchetti serali servizi di prostituzione minorile.

6.10.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, inclusa la mera rappresentazione di nudità. La norma punisce sia lo sfruttamento sessuale del minore in chiave pornografica, sia l'induzione del minore a prendervi parte al fine di reclutarlo e ricavarne profitto. È sufficiente l'esibizione del minore perché il reato si consideri consumato. Il secondo comma dell'articolo punisce in modo specifico la commercializzazione del materiale pornografico e si considera consumato nel momento in cui si può descrivere un vero e proprio commercio, infine, nel terzo comma, si disciplina la diffusione del materiale e la diffusione di notizie allo scopo di adescare minori.

6.10.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

La norma, a maggiore tutela del minore, della sua integrità e della sua libertà psico-fisica, punisce la mera detenzione del materiale pedo pornografico con il dolo generico: è sufficiente che il soggetto sia in possesso di tale materiale e che abbia la volontà di detenerlo, prevedendo anche l'aggravante per i casi in cui il materiale sia di ingente quantità. Oltre al minore, viene tutelata la morale pubblica e il buon costume.

6.10.5 Pornografia virtuale (Articolo 600-quater 1)

Il reato di detenzione di materiale pedopornografico si realizza anche quando questo rappresenta immagini virtuali, elaborazioni grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, ma la cui qualità le fa apparire come situazioni reali. Il legislatore pertanto parifica, anche se con delle attenuazioni di pena, il materiale pedopornografico realizzato con soggetti reali a quello realizzato con materiale virtuale.

6.10.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Il legislatore punisce la propaganda del turismo sessuale, quando è attuato in danno di minori. È una norma che ha efficacia extra territoriale e richiede la consapevolezza dell'agente che nel luogo di destinazione esiste la prostituzione minorile.

6.10.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.lgs. 21/2018)

L'articolo 601 punisce chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, trasporti, ceda, ospiti o accolga una persona compiendo su di essa attività di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando della sua condizione di inferiorità o di necessità, allo scopo di:

- ridurla o mantenerla in stato di schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- sfruttarla sessualmente, lavorativamente o per accattonaggio;
- costringerla a prestazioni contrarie alla dignità umana;
- farne oggetto di prelievo di organi.

In sostanza, la tratta è l'insieme di attività di traffico e sfruttamento di esseri umani, connessa anche a fenomeni di criminalità organizzata transnazionale.

6.10.8 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

La norma punisce la condotta di alienazione o acquisto di persone ridotte già in schiavitù. Il delitto in esame concorre con i delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.

6.10.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)

La ratio di questa disposizione sta nell'intenzione del legislatore di colpire il fenomeno del "caporalato", presente soprattutto in determinate aree dell'Italia e soprattutto in alcuni settori (agricoltura, edilizia, ecc.).

Il legislatore mira a colpire tutte quelle attività che risultano distorsive nel mercato del lavoro, poiché caratterizzate da sfruttamento mediante violenza, minaccia e intimidazione approfittandosi dello stato di necessità dei lavoratori.

6.10.10 Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)

Il legislatore punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La norma è sussidiaria, significa che si configura solamente quando si compiono atti destinati a cogliere la fiducia del minore al fine di commettere i reati di cui sopra.

6.11 ARTICOLO 25 SEXIES - ABUSI DI MERCATO

L'art. 25 *sexies* del D.lgs. 231/01 prevede la responsabilità degli enti per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti, rispettivamente, dall'art. 184 e dall'art. 185 del TUF (D.lgs. 58/1998).

Con la legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005 n. 62) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva in materia di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Il recepimento ha determinato da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito "abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari"; dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari.

6.11.1 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. N. 58/1998)

Per informazioni privilegiate si intendono tutte quelle informazioni precise, non pubbliche e idonee a influenzare in modo sensibile il prezzo degli strumenti finanziari. La norma punisce chiunque, in possesso di informazioni privilegiate:

- Le sfrutta per acquistare, vendere o compiere altre operazioni sugli strumenti finanziari a cui riferiscono;
- Le comunica ad altri illecitamente, al di fuori del normale esercizio della loro funzione;
- Raccomanda o induce altri a compiere operazioni basandosi su tali informazioni.

Si tratta del cosiddetto insider trading, una grave forma di abuso del mercato che mina la trasparenza e l'integrità dei mercati finanziari, generando vantaggi indebiti a scapito della parità di condizione degli investitori.

6.11.2 Manipolazione del mercato (art. 185 D.LGS. n. 58/1998)

Il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria definisce la manipolazione del mercato come il comportamento di chi diffonde notizie false, realizza operazioni simulate o adotta artifici concretamente idonei a produrre una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Si tratta del cosiddetto "aggitaggio informativo o manipolativo", caratterizzato da condotte che ingannano il mercato e inducono gli investitori a prendere decisioni sulla base di informazioni artificiose o alterate. Ci sono due forme tipiche di manipolazione:

- Operativa: attraverso la realizzazione di operazioni fittizie (es. acquisti/ vendite concordati, ordini artificiosi che creano volumi o prezzi non reali);
- Informativa: attraverso la diffusione di notizie false o fuorvianti (fake news, comunicazioni aziendali ingannevoli).

6.11.3 Altre fattispecie in materia di abusi di mercato: art. 187 quinquies t.u.f.

L'art. 187 quinquies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) ha recepito il Regolamento europeo in materia di abuso e manipolazione del mercato. Gli articoli 14 e 15 del Regolamento (UE) 596/2014 servono proprio a garantire la trasparenza e la correttezza del mercato finanziario, nel quale ogni informazione, ogni prezzo, ogni transazione dovrebbe riflettere la realtà.

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a 15 milioni di euro, o fino al 15% del fatturato (quando tale importo è superiore a 15 milioni di euro e il fatturato è determinabile), nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli artt. 14 o 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014. Se, in seguito alla commissione degli illeciti il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto, a meno che l'ente non provi che l'autore/gli autori abbiano agiti esclusivamente nel proprio interesse.

L'art. 14 sancisce il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, stabilendo che non è consentito abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate, raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate e infine comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Significa che chiunque entri in possesso di informazioni rilevanti, non ancora pubbliche, che potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo di strumenti finanziari, non può utilizzarle per ottenere vantaggi personali, né può trasmetterle ad altri in modo illecito. Il divieto si estende anche al solo tentativo, nonché alla raccomandazione o all'induzione ad agire sulla base di tali informazioni, a tutela del principio di parità informativa tra gli operatori di mercato.

L'art. 15 vieta la manipolazione del mercato e afferma che non è consentito effettuarne o tentare di effettuarne.

In questo secondo caso viene introdotto il divieto di attuare comportamenti che possano alterare artificialmente il funzionamento corretto e trasparente dei mercati finanziari. In particolare, vieta ogni attività che possa generare una rappresentazione falsa o fuorviante della domanda, dell'offerta o del prezzo di strumenti finanziari, oppure che possa influenzare questi ultimi in modo anormale o artificiale. Questo divieto comprende operazioni di compravendita simulate, diffusione di informazioni false o distorte e qualsiasi altra condotta finalizzata a creare nel mercato un'impressione ingannevole.

L'obiettivo è quindi quello di preservare la **trasparenza**, la **correttezza** e la **fiducia degli investitori**, tutelando i meccanismi di formazione dei prezzi e il regolare svolgimento delle negoziazioni.

6.12 ARTICOLO 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001, il quale prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Questa normativa consolida la necessità che l'ente adotti misure e mezzi concreti a garanzia di un ambiente di lavoro sicuro. Per evitare questa responsabilità, infatti, l'ente deve dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato il modello organizzativo e gestionale in conformità alla normativa del D.lgs. 231/2001 che includa protocolli di prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza.

Si tratta di uno dei rischi più concreti per un'impresa, poiché riguarda l'attività quotidiana. Un infortunio grave o mortale sul lavoro può comportare, oltre alla responsabilità penale personale dei dirigenti e dei preposti, anche la responsabilità amministrativa per l'ente, se l'evento è riconducibile a carenze organizzative o se il modello 231 ha presidi non efficacemente attuati.

6.12.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è l'incolumità fisica e la punibilità è correlata alla violazione, per negligenza, imperizia o imprudenza (colpa generica), di regole cautelari scritte e non, le quali impongono necessarie cautele per impedire la messa in pericolo del bene vita. L'evento non deve assolutamente essere voluto dal "colpevole", nemmeno nella forma del dolo eventuale.

L'omicidio colposo risulta aggravato qualora commesso in violazione delle norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro (colpa specifica), considerando che è onere del datore di lavoro adottare e fornire tutti i dispositivi di protezione individuale di cui i lavoratori della sua azienda necessitano.

Il legislatore ha voluto colpire anche l'organizzazione dell'azienda: se questa non ha fatto nulla di concreto per prevenire il rischio tramite una corretta gestione della sicurezza e attraverso un modello organizzativo efficacemente attuati, allora sarà chiamata a rispondere.

6.12.1.1 Modalità di commissione

Un operaio muore schiacciato a seguito di un crollo di una trave in cantiere. Le indagini accertano che:

- Non era stato predisposto un piano operativo di sicurezza aggiornato;
- la trave era movimentata senza i corretti sistemi di sollevamento;
- non erano stati effettuati i controlli tecnici periodici sull'attrezzatura.

In questo caso specifico, il capocantiere e il datore di lavoro rispondono penalmente per omicidio colposo e l'azienda risponde per la mancanza di un modello organizzativo efficacemente applicato.

6.12.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Le lesioni personali si dividono in:

- gravi: malattia che dura oltre i 40 giorni, indebolimento permanente di un organo o di un senso, ecc.
- gravissime: perdita di un senso, di un arto, della capacità di procreare, deformazione permanente, ecc.

ai sensi dell'art. 25 *septies*, le lesioni personali colpose gravi o gravissime rientrano tra i reati presupposto solo se commesse con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo significa che non ogni infortunio comporta automaticamente la responsabilità 231, ma se l'infortunio deriva da carenze organizzative aziendali allora l'ente sarà chiamato a rispondere.

6.12.2.1 Modalità di commissione

Durante i lavori in quota, un operaio cade da un ponteggio e riporta la frattura multipla degli arti inferiori, con prognosi di 90 giorni. Durante le indagini risulta che il ponteggio non era stato montato a norma, che l'operaio non aveva ricevuto adeguata formazione e che non erano state fornite le protezioni individuali. Così risponderanno sia penalmente preposto e datore di lavoro, sia l'ente per mancanza sistemica di prevenzione e violazione delle norme.

6.12.3 I casi di cui all'art. 55, comma 2, del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'art. 55 disciplina le sanzioni penali e amministrative previste a carico del datore di lavoro e dei dirigenti nel caso in cui violino alcune norme fondamentali del TUSL.

Il datore di lavoro, o il dirigente con poteri gestionali ed organizzativi rilevanti in materia di sicurezza, può incorrere in sanzioni qualora:

- **non valuti i rischi** (o lo fa in modo incompleto),
- **non rediga o aggiorni il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**,
- **non nomini il medico competente** dove previsto,
- **non organizzi la formazione o l'informazione dei lavoratori** sulla sicurezza,
- **non adotti le misure di prevenzione** necessarie per la salute dei dipendenti.

I reati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", che consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

6.12.4 I fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa (art. 30, lett a), b) del D.lgs. 81/2008)

L'art. 30, lett. a) e b) prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "Modello") deve essere preceduta da un'attività di *Risk Assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere a priori alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto concerne l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno alla Società, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie previste dalla Legge n. 123/2007, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. del TU.

6.12.5 I principi e le norme di comportamento di riferimento per la Società

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive della Società, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, quindi, la loro gestione in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- compatibilmente con la tipologia della propria attività di impresa, l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e, ove possibile, l'attribuzione ad altra mansione;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili, con prudente e continua diligenza, che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

Particolare rilevanza, tenuto conto del più grave impianto sanzionatorio assegnato (cfr. co. 1 dell'art. 25-*septies* del Decreto), assumono i casi in cui l'azienda esponga i lavoratori a particolari rischi (es. presenza di amianto) e in presenza di "cantieri temporanei o mobili"; laddove in tali contesti un evento rilevante (morte/lesione) possa essere in qualche modo correlato "causalmente" all'assenza/inadeguata valutazione dei rischi e/o adozione del documento di valutazione dei rischi, il giudice applicherà sempre il massimo numero di quote (mille).

6.13 ARTICOLO 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

L'articolo 63 del D.lgs. 231/2007, modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. 195/2021 introduce nel novero dei reati del Decreto le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Questa categoria di reato può coinvolgere sia direttamente che indirettamente un'azienda, attraverso la movimentazione di denaro contante senza adeguati controlli, rapporti opachi con fornitori o clienti, operazioni societarie non trasparenti, ad esempio fusioni, acquisizioni, investimenti in settori particolarmente a rischio.

6.13.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

La ricettazione punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o beni provenienti da una qualsiasi attività delittuosa non colposa, o comunque si adopera nel farli acquistare, ricevere o occultare. L'elemento chiave sta nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni o del denaro, o anche solo l'accettazione del rischio che questi lo siano (c.d. dolo eventuale).

Il rischio maggiore è nei settori in cui circolano beni o materiali che possono effettivamente avere origine non lecita, quindi forniture, subappalti o acquisti "in nero".

6.13.1.1 Modalità di commissione

Un responsabile acquisti di un'impresa edile compra a prezzo molto basso dei materiali da un fornitore non tracciabile. I materiali in realtà provengono da un furto in un altro cantiere.

6.13.2 Riciclaggio (art 648 bis c.p.)

A differenza della ricettazione, questa fattispecie punisce chi sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni su denaro o beni di altra utilità provenienti da delitto non colposo con il preciso scopo di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta mira a "ripulire" il denaro o i beni rendendo difficile ricondurli al reato originario e differisce dalla ricettazione. Perché in questa fattispecie c'è la precisa volontà di mascherare l'origine dei beni.

Il rischio è molto alto per imprese che movimentano rilevanti flussi finanziari per la natura del loro business o che operano con l'estero in settori a rischio di infiltrazioni criminali.

6.13.2.1 Modalità di commissione

Un'impresa edile riceve fondi da una società di investimento estera per acquistare nuovi macchinari. I fondi in realtà derivano da frodi fiscali, provata da transazioni in più passaggi bancari per nascondere l'origine del denaro.

6.13.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

In questo caso viene punito chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro o altri beni provenienti da delitto. La differenza col riciclaggio è che qui non c'è la necessità di mascherare i proventi, è sufficiente il loro reimpiego in operazioni lecite per integrare il reato. È una fattispecie che permette al denaro di reimmettersi nel circuito economico legale. In sintesi:

- la ricettazione riguarda l'acquisto o l'occultamento di beni o denaro con la consapevolezza della loro provenienza illecita;
- il riciclaggio è la volontà di mascherarne la provenienza;
- l'impiego punisce il reinvestimento consapevole di fondi sporchi in attività economiche legali.

6.13.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

È stato introdotto dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 – in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, c.d. collaborazione volontaria – e poi modificato dal D.lgs. n. 195/2021 l'art. 648-ter1

rubricato "Autoriciclaggio" che segue i reati di riciclaggio (648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).

L'autoriciclaggio, invece, è un reato proprio e può essere commesso solo dall'autore del reato fonte. La fattispecie si concretizza se:

- Un soggetto commette o concorre a commettere un illecito non colposo;
- Impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità che ne derivano in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- Ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa

L'unica ipotesi di non punibilità, nelle fattispecie di autoriciclaggio, è rappresentata dalla destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilità alla mera utilizzazione o al godimento personale. Il legislatore ha voluto introdurre tale esclusione per evitare una duplicazione sanzionatoria contraria al principio del *ne bis in idem*, considerando che l'autore è già punito per il delitto non colposo da cui provengono i proventi. Inoltre, si presume che il reimpiego per finalità personali (come l'acquisto di un bene di consumo o la fruizione di un viaggio) non sia una condotta realmente offensiva per l'ordinamento né idonea a reimmettere i beni nel circuito economico lecito.

In altre parole, nei casi in cui le somme sottratte al fisco siano semplicemente detenute su conti riconducibili all'autore oppure utilizzate in modo "trasparente", l'autoriciclaggio dovrà essere escluso. Si pensi, ad esempio, all'indebita deduzione di costi, agli omessi versamenti di IVA o di ritenute poi impiegate per pagare fornitori o dipendenti. In tali ipotesi, secondo parte della dottrina, se l'impiego del denaro proveniente dal reato risulta direttamente dalle scritture contabili, non vi sarebbe alcuna condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Di conseguenza, mancherebbe l'elemento costitutivo del reato di autoriciclaggio.

6.14 ARTICOLO 25 OCTIES.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DEI VALORI

L'articolo 3 del D.lgs. n. 184/2021, in attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati che riguardano l'uso illecito di strumenti di pagamento diversi dal contante (carte di credito, wallet elettronici, ecc.) e alcune fattispecie di trasferimento fraudolento di valori.

6.14.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, utilizza indebitamente, contraffà o altera strumenti di pagamento diversi dai contanti, ovvero detiene, cede o acquisisce tali strumenti falsificati. Per strumenti di pagamento intendiamo carte di credito, carte prepagate, home banking e wallet elettronici ad esempio. La fattispecie in esame comprende sia l'uso illecito di strumenti autentici (ad esempio carta rubata o clonata), sia la creazione o l'alterazione di strumenti falsi. Si tutelano l'integrità e la fiducia nei sistemi di pagamento elettronici.

Nell'ottica 231, per l'ente rappresenta un rischio collegato soprattutto all'uso improprio delle carte aziendali o all'accettazione di fondi provenienti da strumenti falsificati.

6.14.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

La norma punisce chiunque procura a sé o ad altri, detiene, vende, cede o diffonde apparecchiature, dispositivi, programmi informatici o altre cose idonee a commettere o agevolare reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta della fase preparatoria che anticipa la falsificazione o l'uso indebito delle carte: utilizzo di software per clonare carte di pagamento; skimmer e dispositivi di lettura fraudolenta; malware per intercettare dati sensibili o programmi per generare numeri di carte di credito.

6.14.3 Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario, o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Con le modifiche più recenti è prevista un'aggravante specifica se la frode informatica è commessa con condotte finalizzate alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

6.14.4 Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cp)

La norma punisce chiunque, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione di determinati reati (es. riciclaggio, reati mafiosi), intesta fittiziamente a sé o ad altri denaro, beni o altre utilità. Si tratta di tutte le operazioni di intestazione simulata fatte per nascondere la reale titolarità di beni o capitali, sottrarli a sequestri o confische o agevolarne il reimpiego illecito.

6.14.5 ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Se viene commesso **un reato contro la fede pubblica o contro il patrimonio** (es. truffa, falsificazione, frode) e questo reato riguarda **strumenti di pagamento non in contanti** (es. carte di credito, bancomat, assegni, bonifici), allora **non solo la persona**, ma anche **l'ente (azienda, società)** può essere punito con **sanzioni pecuniarie**.

6.14.5.1 Modalità di commissione

Un dipendente di un'azienda utilizza una carta di credito clonata per acquistare attrezzature informatiche. In questo caso, oltre al dipendente che risponde penalmente per l'illecito, può essere chiamata in causa anche la società, poiché ha ottenuto un vantaggio economico diretto dall'operazione illecita.

6.15 ARTICOLO 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si tratta di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 riguardo la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, introdotte dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99 (con successive modifiche derivanti dalla L. n. 93/2023).

La L. 166/2024 ha poi apportato significative modifiche alla normativa, con impatti diretti sulla responsabilità amministrativa degli enti in materia di intermediazione dei diritti d'autore e di tutela dei contrassegni. Le modifiche sono state introdotte per adempiere ad obblighi derivanti da procedure d'infrazione pendenti con l'Unione Europea, interrompendo l'esclusiva della SIAE e permettendo ad altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di svolgere attività di intermediazione.

6.15.1 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 171 comma 1, lettera a-bis l. 633/1941)

La norma punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, attraverso reti telematiche (internet, intranet, reti peer-to-peer, piattaforme digitali, cloud), un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o una sua parte, senza averne il consenso da parte del titolare dei diritti. l'esempio tipico è il caricamento illegale di film, musica, libri o articoli su piattaforma online, o la diffusione di un software protetto.

6.15.1.1 Modalità di commissione

Un tecnico aziendale carica sul server cloud condiviso con clienti e partner una copia non autorizzata di un software CAD, in modo che i clienti possano usarlo nei progetti comuni. L'impresa ne trae vantaggio perché evita di acquistare ulteriori licenze e facilita la collaborazione, ma commette una violazione del diritto d'autore.

6.15.2 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)

La norma punisce chi commette i reati di utilizzazione abusiva di opere protette su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora dall'abuso derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

6.15.3 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. n. 633/1941 comma 1- modificato l. n. 166/2024)

La norma punisce chi per trarne profitto:

- duplica abusivamente programmi per elaborare;
- importa, distribuisce, vende, concede in locazione o detiene a fini commerciali o imprenditoriali programmi contenuti in supporti privi del contrassegno SIAE;
- predispone, mette in commercio o detiene strumenti atti a rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di software (es. crack, keygen, emulatori).

Si tratta della tipica fattispecie di pirateria informatica commerciale: la legge colpisce sia chi duplica o usa software pirata, sia chi produce o diffonde strumenti per violarne le protezioni.

6.15.3.1 Modalità di commissione

Un'impresa installa e utilizza copie pirata di programmi CAD, BIM, gestionali o altri software evitando di acquistare le licenze originali.

6.15.4 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. n. 633/1941 comma 2- MODIFICATO L. N. 166/2024)

La norma punisce chiunque, senza averne diritto e per trarne profitto: riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati; effettua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in modo abusivo; distribuisce, vende o concede in locazione banche dati ottenute o utilizzate senza autorizzazione.

La tutela riguarda sia le banche dati protette dal diritto d'autore (per struttura creativa), sia quelle coperte da diritto sui generis (per investimento sostanziale nella raccolta dei dati, art. 102-bis e seguenti L. 633/1941).

6.15.4.1 Modalità di commissione

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, attraverso l'accesso a banche dati online (organismi di vigilanza, enti di ricerca, ecc.), riproduca in tutto o in parte opere, testi e/o risultati di tipo scientifico al fine di trarne un vantaggio in termini di pubblicità.

6.15.5 Abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione e commercio di opere protette (art. 171-ter L. n. 633/1941 - MODIFICATO L. N. 166/2024)

- L'art. 171-ter è la norma "ombrello" che punisce la **pirateria commerciale organizzata**, colpendo chi, **senza averne diritto e per trarne profitto**, compie una serie di condotte illecite su opere protette da copyright:
- **Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico** (con qualsiasi mezzo, anche digitale) di: opere cinematografiche, televisive o audiovisive; fonogrammi e videogrammi (musica, film, contenuti multimediali); opere letterarie, scientifiche, didattiche, musicali, drammatiche o multimediali, comprese banche dati;
- **Vendita, commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione** abusiva di più di 50 copie di opere protette;

- **Immissione in rete telematica (es. internet, cloud, piattaforme digitali, P2P)** di un'opera dell'ingegno o parte di essa senza autorizzazione.

6.15.6 Mancata comunicazione alla siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. n. 633/1941- MODIFICATO L. N. 166/2024)

Lo scopo della norma è quello di punire chiunque non comunica alla SIAE i dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno; oppure chi effettua false dichiarazioni nella comunicazione, relativamente a quantità, caratteristiche o destinazioni dei supporti.

Per il 231, il rischio per le imprese è soprattutto quello di **utilizzare o distribuire supporti multimediali non tracciati** per risparmiare sui costi, con conseguenze penali e reputazionali.

6.15.7 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parati di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. n. 633/1941 - MODIFICATO L. N. 166/2024)

La norma punisce chiunque, **abusivamente e a fini di lucro**, compie una delle seguenti condotte:

- produce, vende, importa, promuove, installa, modifica o utilizza, per uso pubblico o privato, **apparati o parti di apparati**;
- tali apparati sono idonei a **decodificare abusivamente** trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate: via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale.

Lo scopo della norma è contrastare la pirateria televisiva e multimediale, colpendo la produzione e l'uso di decoder o software illegali che consentono di accedere a trasmissioni protette senza autorizzazione del titolare dei diritti.

6.16 ARTICOLO 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'articolo richiama l'**art. 377-bis c.p.**, che punisce chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce una persona a **non rendere dichiarazioni** o a **rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, quando questa può essere chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Si tratta di pressione e corruzione dei testimoni affinché tacciano o mentano davanti al giudice o al pubblico ministero.

6.17 ARTICOLO 25 UNDECIES - REATI AMBIENTALI

L'articolo **25-undecies** del **D.lgs. 231/2001** riguarda la responsabilità amministrativa degli enti per i **reati ambientali**, ed è stato introdotto con il **D.lgs. 121/2001**, successivamente modificato dalla **Legge 68/2015**, dal **D.lgs. 21/2018**, dalla **Legge 137/2023** e di recente adozione la **L. n. 82/2025** e il **Decreto Legge n. 116/2025**. L'aggiornamento normativo ha ampliato il novero dei reati ambientali e aggravato le sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, dando maggior peso alla protezione dell'ambiente e alla responsabilità delle imprese nei confronti degli illeciti ambientali.

6.17.1 Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p. – modificato L.137/2023)

È punito chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di aria, acqua, suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna. La condotta perpetrata dev'essere abusiva, cioè priva delle apposite autorizzazioni, inoltre l'inquinamento deve essere grave, quindi configurabile in una compromissione misurabile e significativa.

Un ente risponde quando le attività di produzione, cantieristica o smaltimento causano grave inquinamento, quando la violazione è una scelta aziendale e ovviamente quando l'azienda ne trae vantaggio.

6.17.2 Disastro ambientale (art. 452 quater c.p. – modificato l.137/2023)

Reato più grave dell'inquinamento ambientale è il disastro ambientale, che punisce chiunque con la sua condotta alteri irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, o ne renda oneroso e difficilmente reversibile il recupero, oppure offenda la pubblica incolumità per l'estensione degli effetti lesivi dell'inquinamento.

È una fattispecie connotata da irreversibilità e gravità eccezionale del danno prodotto, che coinvolge ampie aree o comunità e che ha potenziali conseguenze negative sulla salute delle persone.

6.17.2.1 Modalità di commissione

Durante la realizzazione di un cantiere, un'impresa scarica abusivamente quantità di sostanze chimiche in una falda acquifera tali da provocare l'inquinamento irreversibile delle acque sotterranee utilizzate da una comunità per uso potabile.

6.17.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)

La norma punisce chiunque cagioni per colpa (cioè per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di leggi o prescrizioni) un fatto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), o di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).

In questo caso non c'è la volontà di inquinare, ma la mancanza di cautele, la superficialità o l'inosservanza di obblighi di legge.

6.17.3.1 Modalità di commissione

Un'impresa lascia all'aperto e senza cautele bidoni contenenti solventi chimici utilizzati in cantiere. A causa di piogge intense, le sostanze si riversano nel suolo e contaminano una falda acquifera. L'evento non era voluto, ma è frutto di negligenza e mancanza di procedure di sicurezza ambientale.

6.17.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)

La norma punisce chiunque **abusivamente**:

- cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri o traffica materiale ad alta radioattività;
- abbandona o disperde tale materiale, mettendo in pericolo la pubblica incolumità o la sicurezza ambientale.

La condotta deve riguardare materiale radioattivo in quantità e condizioni tali da poter nuocere all'ambiente o alla salute delle persone, inoltre non è necessario che si verifichi realmente il danno ma è sufficiente un pericolo concreto per l'incolumità.

Anche se meno frequente, è particolarmente grave poiché coinvolge sicurezza pubblica e tutela ambientale. Per il settore edile, per esempio, si incontra il rischio nella gestione impropria di materiali contaminati o lo smaltimento irregolare di strumentazioni contenenti sorgenti radiogene (es. rilevatori e strumenti industriali).

6.17.5 Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Con questa disposizione il legislatore ha inteso agire per punire severamente le associazioni a delinquere finalizzate a trarre profitto illecitamente da attività che determinano pericolo per l'ambiente, come ad esempio l'attività di smaltimento rifiuti. Infatti, la norma non prevede una nuova fattispecie ma aggrava:

- La violazione commessa da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio se commesso con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua funzione;

- La violazione commessa nell'ambito di un'attività organizzata per delinquere.

6.17.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 BIS c.p.- modificato L. 82/2025)

Di nuova introduzione, la norma si pone a tutela della fauna e della flora protetta e l'ente può essere chiamato a rispondere se vi è stata una condotta illecita e la violazione ha prodotto un vantaggio economico o organizzativo per la società (es. riduzione costi, sfruttamento commerciale).

Viene punito chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, distrugge, cattura, preleva o detiene esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette.

6.17.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 BIS C.P. – modificato L. 82/2025)

La norma punisce chiunque, **abusivamente**, distrugge o deteriora un **habitat all'interno di un sito protetto** (es. parchi naturali, aree SIC – Siti di Importanza Comunitaria, ZPS – Zone di Protezione Speciale, aree Natura 2000).

Con la **Legge 82/2025** sono state introdotte novità rilevanti:

- **ampliamento delle condotte sanzionate**, includendo anche attività imprenditoriali che comportino un degrado non immediato ma significativo dell'habitat;
- previsione più severa per il **deterioramento "non reversibile"**;
- **aggravanti** in caso di danno a specie protette o ecosistemi di particolare valore.

L'habitat è inteso come ambiente naturale necessario alla sopravvivenza di determinate specie animali o vegetali protette.

6.17.8 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 BIS e art. 6)

La **Legge 150 del 1992** disciplina e sanziona le condotte legate al commercio illecito di specie animali e vegetali protette. In particolare, gli articoli 1, 2, 3-bis e 6 vietano l'importazione, l'esportazione, la detenzione, l'acquisto, la vendita, l'utilizzo a fini di lucro e persino la semplice esposizione di esemplari appartenenti a specie tutelate, siano essi vivi, morti o ridotti in parti e derivati. La norma si collega direttamente alle convenzioni internazionali come la CITES e ai regolamenti europei, con l'obiettivo di contrastare un fenomeno che alimenta traffici internazionali spesso legati alla criminalità organizzata e che produce danni irreversibili alla biodiversità.

6.17.9 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D. LGS 152/2006, art. 137)

Questa disposizione punisce chi, senza u titolo autorizzativo:

- effettui scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni;
- realizzi scarichi sul suolo, sottosuolo o nelle acque sotterranee in violazione di divieti assoluti;
- effettua scarichi nel mare da navi o da aeromobili non conformi alle norme di tutela ambientale.

6.17.10 Attività di gestione rifiuti non autorizzata (D. lgs. 152/2006, art. 256)

La norma punisce chiunque effettua **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti** senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene sono più gravi se i rifiuti sono **pericolosi** o se l'attività è svolta in aree sottoposte a vincoli ambientali.

La disposizione si applica sia a condotte di gestori abusivi, sia a condotte di aziende che si avvalgono di soggetti terzi non autorizzati per lo smaltimento. La scorretta gestione dei rifiuti caratterizza uno dei

rischi più rilevanti per le imprese, specialmente nel settore edile, dove la gestione illecita dei rifiuti è purtroppo una prassi diffusa.

6.17.11 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. LGS. 152/2006, art. 257)

La norma punisce chiunque **cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee**, superando le **concentrazioni soglia di rischio (CSR)** stabilite dal Testo Unico Ambientale, e **non provvede alla bonifica o al ripristino ambientale** secondo i piani e le prescrizioni delle autorità competenti. Elementi chiave:

- il reato scatta **non solo per l'inquinamento in sé**, ma soprattutto per la **mancata bonifica**;
- la responsabilità è aggravata se l'inquinamento riguarda **sostanze pericolose**;
- la norma mira a garantire il **ripristino ambientale** dei siti contaminati.

6.17.12 Traffico illecito di rifiuti (D. lgs.152/2006 art. 259)

L'articolo disciplina la spedizione illegale di rifiuti a livello nazionale ed europeo, con l'aggravante se i rifiuti spediti sono pericolosi. La finalità della norma è quella di deterrente, al fine di evitare pratiche illecite di smaltimento di rifiuti e colpire sia l'autore del reato che l'azienda che ne trae vantaggi.

6.17.12.1 Modalità di commissione

Un'azienda invia all'estero dei rifiuti speciali senza le necessarie autorizzazioni o dichiarando falsamente la tipologia di materiali spedita.

6.17.13 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. lgs. 152/2006, art. 258)

Si tratta della normativa che sanziona le violazioni relative alla tracciabilità di rifiuti su:

- Registro di carico e scarico: interno all'azienda con lo scopo di monitorare e registrare la produzione e lo smaltimento dei rifiuti
- Formulazione di identificazione dei rifiuti (FIR): documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto.

L'articolo 258 del Codice dell'Ambiente punisce la mancata o l'errata compilazione dei registri e dei formulari sui rifiuti.

6.17.14 Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Introdotta dal D. Lgs. N. 21/2018 e di recente modificata dal Decreto Legge 116/2025, l'articolo ha lo scopo di tutelare sia l'ambiente che l'ordine pubblico, punendo le attività organizzate di gestione illecita di rifiuti. Nello specifico, si tratta non di un reato occasionale, bensì di una vera e propria attività svolta con mezzi, strutture e continuità organizzativa.

6.17.14.1 Modalità di commissione

Un gruppo di imprenditori crea una società di comodo e utilizza dei camion e alcuni capannoni per smaltire abusivamente dei rifiuti industriali. Nei registri vengono indicate false destinazioni (ad esempio "riciclo" o "recupero energetico"), mentre nella realtà questi rifiuti vengono abbandonati in cave dismesse.

6.17.15 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.260 bis D.lgs. 152/2006)

Ancora formalmente in vigore, l'articolo disciplina le sanzioni relative al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il SISTRI. Anche il Decreto fa riferimento all'articolo 260 bis come reato presupposto per la responsabilità dell'ente, ma col D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019, il SISTRI è stato soppresso dal 1° gennaio 2019. Quindi, anche se formalmente presente, non è applicabile nella pratica poiché riferito ad un sistema ormai abrogato. Gli obblighi di tracciabilità passano quindi ai registri di carico/scarico, ai FIR e progressivamente al RENTRI (registro elettronico nazionale).

6.17.16 Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/2006)

L'articolo 279 del D.lgs. 152/2006 si colloca all'interno della Parte Quinta del Codice dell'Ambiente, che disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Esso stabilisce un sistema di sanzioni penali e amministrative per garantire il rispetto delle norme in materia di emissioni provenienti da impianti o attività potenzialmente inquinanti, con l'obiettivo di mantenere le emissioni sotto controllo.

La prima parte dell'articolo punisce chi avvia o gestisce uno stabilimento senza l'autorizzazione alle emissioni, o continua l'attività con un'autorizzazione scaduta, sospesa o revocata. Le stesse pene si applicano anche a chi effettua modifiche sostanziali senza autorizzazione, o modifiche non sostanziali senza la necessaria comunicazione preventiva.

Un'altra ipotesi rilevante è il superamento dei valori limite di emissione fissati dalle autorizzazioni, dagli allegati normativi o dai piani e programmi vigenti.

Il comma 2-bis non riguarda i limiti numerici, ma gli **obblighi prescrittivi** contenuti nell'autorizzazione, come l'obbligo di effettuare manutenzioni periodiche, rispettare determinati orari di funzionamento o trasmettere i dati di monitoraggio. In collegamento a questo, il comma 5 stabilisce che, se le emissioni fuori limite causano anche il superamento dei limiti di qualità dell'aria, la sanzione è sempre penale e comporta l'arresto: un'aggravante volta a tutelare la salute dei cittadini.

È prevista inoltre una sanzione per chi mette in esercizio un impianto o inizia un'attività senza la comunicazione preventiva, obbligatoria per determinati stabilimenti che non sono soggetti ad autorizzazione ordinaria.

Il comma 4 punisce invece la mancata comunicazione dei dati sulle emissioni all'autorità competente (ad esempio ARPA o Regione), violazione che rappresenta un problema di trasparenza e tracciabilità nei confronti dei controllori pubblici.

Il comma 6 interviene sulle fasi delicate di avvio, spegnimento o guasto degli impianti: in questi casi il gestore deve adottare tutte le misure necessarie per evitare aumenti anche temporanei delle emissioni. L'omissione è punita penalmente, poiché i picchi di inquinamento, seppur brevi, possono avere effetti dannosi per l'ambiente e la salute.

Infine, il comma 7 prevede sanzioni particolarmente severe per chi viola le prescrizioni sugli impianti termici civili e sulle attività di combustione: le multe vanno da 15.500 a 155.000 euro e, in caso di recidiva, è sempre disposta la sospensione delle autorizzazioni. Si tratta di una norma di forte deterrenza, pensata per garantire il rispetto delle regole anche in impianti diffusi e potenzialmente molto inquinanti.

6.17.17 Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/2007) e inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/2007)

Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recepisce la direttiva europea 2005/35/CE e disciplina le sanzioni per l'inquinamento provocato da navi, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente marino.

L'articolo 8 del D. Lgs. 202/2007 disciplina l'ipotesi di inquinamento doloso provocato da navi. In questo caso il comandante o l'armatore, con coscienza e volontà, effettuano scarichi in mare di sostanze inquinanti, come idrocarburi, miscele oleose o altre sostanze nocive. Si tratta quindi di una condotta intenzionale, posta in essere per scelta, ad esempio per risparmiare sui costi di smaltimento a terra. La legge punisce questo comportamento con la reclusione e con sanzioni pecuniarie rilevanti, che aumentano ulteriormente se l'inquinamento è grave o avviene in aree particolarmente sensibili, come zone portuali o aree marine protette.

Diversa è la disciplina contenuta nell'articolo 9, che riguarda l'inquinamento colposo provocato da navi. Qui non c'è volontà di inquinare, ma lo scarico avviene per colpa, cioè per negligenza, imprudenza, imperizia o mancato rispetto delle regole di sicurezza. È il caso, ad esempio, di una perdita di idrocarburi dovuta a scarsa manutenzione degli impianti o a un errore nelle operazioni di manovra. In questo caso la sanzione è generalmente di tipo pecuniario, ma può arrivare anche all'arresto se l'inquinamento risulta particolarmente grave o se riguarda aree sensibili.

La normativa distingue chiaramente tra chi inquina volontariamente e chi lo fa per errore o trascuratezza: nel primo caso la punizione è più severa perché la condotta è intenzionale, mentre nel secondo è più contenuta, ma comunque significativa, a dimostrazione dell'importanza attribuita alla protezione dell'ambiente marino.

6.17.18 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3)

L'art. 3 della L. 549/1993 disciplina la cessazione e la progressiva riduzione dell'impiego delle sostanze che riducono lo strato di ozono, vietandone produzione e utilizzo, imponendo scadenze di eliminazione graduale e prevedendo l'obbligo di recupero e smaltimento sicuro. La norma recepisce gli impegni internazionali del Protocollo di Montreal e mira a tutelare l'ambiente e la salute pubblica riducendo l'immissione in atmosfera di CFC, halon e altre sostanze dannose.

6.17.19 Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255 BIS D. Lgs 152/2006 – Introdotto dal D.L. 116/2025)

Di nuova introduzione nel novero dei reati applicabili ai sensi del Lgs. 231/2001, questa fattispecie di reato esprime la chiara volontà del legislatore di reprimere le situazioni in cui l'abbandono o il deposito di rifiuti, pur non rientrando nella categoria dei rifiuti pericolosi, avviene in contesti ambientali o territoriali sensibili, ovvero in circostanze tali da determinare un pericolo concreto per l'ambiente, la salute pubblica o l'incolumità delle persone. L'art. 255 bis rappresenta un strumento di contrasto alle forme di degrado ambientale che, pur non configurando attività organizzate di gestione illecita, producono effetti dannosi rilevanti sul territorio e sugli ecosistemi.

La norma ricomprende anche l'immissione illecita di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee e l'abbandono in aree già compromesse o potenzialmente contaminate, riconoscendo in tali casi una lesione più ampia e significativa dell'equilibrio ambientale.

Il legislatore ha dunque voluto distinguere, all'interno del più generale fenomeno dell'abbandono di rifiuti, le condotte che si caratterizzano per una maggiore offensività e che, per la loro natura o per il contesto in cui si realizzano, superano la soglia dell'illecito amministrativo o contravvenzionale ordinario.

6.17.19.1 *Modalità di commissione*

Si consideri un'impresa che, al termine di alcuni lavori edili, decida di smaltire abusivamente un cumulo di macerie e materiali da costruzione (calcinacci, mattoni, plastica da imballo, sacchi di cemento, ecc.) depositandoli lungo l'argine di un corso d'acqua minore che attraversa una zona agricola. Tali rifiuti, pur non essendo classificati come pericolosi, vengono abbandonati in un'area che rientra nel bacino idrografico di un fiume tutelato e che funge da corridoio ecologico per diverse specie animali.

6.17.20 Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter D. Lgs. 152/2006 – introdotto dal D.L. 116/2025)

A completamento delle disposizioni di cui al 255 e al 255 bis del Codice dell'Ambiente, l'art. 255 ter inasprisce il quadro sanzionatorio colpendo le condotte che determinano un elevato rischio di contaminazione o danno ambientale. La ratio della disposizione risiede nella maggiore pericolosità intrinseca dei rifiuti oggetto dell'abbandono: si tratta, infatti, di sostanze o materiali che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche o tossicologiche, possono arrecare gravi danni alla salute umana, agli ecosistemi e alle matrici ambientali (suolo, aria, acque). L'articolo trova applicazione nei casi in cui l'abbandono avvenga al di fuori di un sistema autorizzato di gestione dei rifiuti e indipendentemente dal fatto che la quantità o la tipologia del materiale siano tali da configurare una gestione organizzata: ciò che rileva è la natura pericolosa del rifiuto e il rischio che essa comporta.

L'abbandono di sostanze tossiche, infiammabili, corrosive, cancerogene o comunque nocive richiede una risposta più severa, anche in assenza di un danno ambientale già manifesto, così in questo senso la norma ha una funzione di prevenzione rafforzata punendo la condotta solo per il fatto di essere idonea a cagionare un danno tale da compromettere l'ambiente o la sicurezza collettiva.

6.17.20.1 *Modalità di commissione*

Un esempio tipico di abbandono di rifiuti pericolosi si verifica quando un'officina o un'azienda deposita fusti contenenti oli esausti, solventi o vernici in un'area non autorizzata, lasciandoli esposti alle intemperie e con rischio di inquinamento del suolo o delle acque. In questo caso, la condotta rientra nella fattispecie dell'art. 255-ter poiché riguarda materiali classificati come pericolosi e potenzialmente dannosi per l'ambiente e la salute.

6.17.21 Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D. Lgs. 152/2006 – introdotto dal D.L. 116/2025)

Anche in questo caso la normativa nasce da un'esigenza che va oltre all'effettivo danno materiale dell'ambiente: il legislatore vuole punire la condotta che crei un rischio effettivo di deterioramento delle matrici ambientali. Si tratta di un reato di pericolo concreto, volto a punire chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, in aree non autorizzate.

La disposizione distingue due casi principali:

- quando la combustione riguarda rifiuti non pericolosi, si applica la pena prevista per l'illecito base;
- se la combustione coinvolge rifiuti pericolosi, la norma prevede una pena aggravata, riconoscendo la maggiore gravità intrinseca di tali materiali.

Il responsabile della condotta ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, di provvedere alla loro bonifica e di risarcire eventuali danni ambientali.

6.17.22 Aggravante dell'attività d'impresa (art 259 bis D. Lgs. 152/2005 – introdotto dal D. L. 116/2025)

È stata introdotta la circostanza aggravante per tutti i reati in materia di gestione dei rifiuti quando la condotta è commessa nell'ambito di un'attività d'impresa o da parte di un ente.

La norma riconosce che le violazioni ambientali poste in essere da operatori economici organizzati assumono una maggiore gravità sociale e ambientale, poiché si inseriscono in un contesto di attività strutturata e potenzialmente reiterabile. disponibilità di mezzi, risorse e capacità organizzative accresce il rischio di danno ambientale e dimostra una consapevolezza più elevata rispetto agli obblighi normativi.

L'aggravante trova applicazione quando le condotte illecite vengono realizzate nell'esercizio o in connessione con l'attività economica di un'impresa, anche individuale, o di un ente. In tali casi, le pene previste per il reato base sono aumentate, riflettendo la maggiore responsabilità connessa all'agire imprenditoriale e al principio di "chi inquina paga" sancito dal diritto ambientale europeo, in una logica di rafforzamento delle responsabilità ambientali delle imprese.

6.17.23 Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

La norma tutela il **corretto esercizio delle funzioni pubbliche di prevenzione e repressione dei reati ambientali**, colpendo condotte dirette a **rendere inefficaci i controlli** su impianti, rifiuti, emissioni o scarichi. Il reato si realizza, ad esempio, quando un soggetto:

- **fornisce false informazioni o documenti non veritieri** durante ispezioni o verifiche;
- **occulta, altera o distrugge dati ambientali** o tracciamenti relativi alle attività produttive;
- **impedisce l'accesso** ai luoghi sottoposti a controllo o **modifica artificiosamente** le condizioni di esercizio prima dell'ispezione.

Si tratta di un reato di **pericolo concreto**, poiché mira a garantire la **trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa** in materia ambientale, indipendentemente dal verificarsi di un danno effettivo.

6.17.24 Omissione bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

La norma tutela la **salute pubblica e l'ambiente**, sanzionando l'inerzia di coloro che, dopo aver causato o accertato una contaminazione, **omettono gli interventi necessari di risanamento**. Il reato si perfeziona

con la semplice **mancata esecuzione dell'obbligo di bonifica**, indipendentemente dal danno ambientale ulteriore o dall'eventuale profitto economico derivante dal risparmio dei costi di intervento.

Sono responsabili sia i **soggetti obbligati direttamente** (proprietari, gestori o responsabili dell'attività inquinante), sia coloro che **subentrano nei diritti o nella gestione** del sito contaminato e non ottemperano agli obblighi imposti.

6.17.24.1 Modalità di commissione

Un'azienda, dopo lo sversamento di sostanze pericolose nel suolo, omette di realizzare gli interventi di bonifica imposti dal Comune e dall'ARPA.

6.18 ARTICOLO 25 DUODECIES - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, l'ordinamento nazionale è stato adeguato alla direttiva 2009/52/CE, recante norme relative all'assunzione di provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e successivamente è stato modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023.

Con l'art. 2 del citato decreto viene introdotto l'art. 25-*duodecies* al D.lgs 231/01, estendendo il catalogo nei reati presupposto alla fattispecie di reato aggravato di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del Testo Unico sull'immigrazione e l'art. 12, comma 3, 3 bis., 3 ter e comma 5 (entrambi del D.lgs 22 luglio 1998, n. 286).

6.18.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998)

L'articolo 22 c.12bis del *Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Testo Unico sull'Immigrazione) disciplina il reato di impiego di lavoratori stranieri privi di regolare titolo di soggiorno. La norma mira a tutelare sia la dignità del lavoratore, spesso esposto a sfruttamento e condizioni di lavoro degradanti, sia la leale concorrenza tra imprese, sanzionando le condotte di chi trae vantaggio economico dall'utilizzo di manodopera irregolare.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato è irregolare è punito con la reclusione e con la multa per ciascun lavoratore impiegato, oltre alle sanzioni amministrative e accessorie previste. Il legislatore ha previsto anche specifiche circostanze aggravanti, che comportano un aumento delle pene quando i lavoratori impiegati sono in numero superiore a tre, o quando gli stessi sono minori in età non lavorativa e quando le condizioni di lavoro sono paragonabili allo sfruttamento o lesive della dignità del lavoratore (turni eccessivi, assenza di sicurezza, retribuzioni inferiori ai minimi, ecc.).

L'art. 22, comma 12-bis, si colloca dunque all'interno della più ampia strategia di contrasto allo sfruttamento lavorativo e all'immigrazione irregolare, fungendo da presidio penale contro le pratiche che compromettono la tutela dei diritti fondamentali e la legalità del mercato del lavoro.

6.18.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998)

L'articolo 12 del *Testo Unico sull'Immigrazione* individua e punisce le condotte finalizzate a favorire l'ingresso o la permanenza illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o di altri Paesi dell'Unione europea.

In particolare, i commi 3, 3-bis e 3-ter qualificano come reato la condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri al fine di farli entrare illegalmente in Italia o in un altro Stato. Tali disposizioni includono non solo gli autori materiali del trasporto o dell'accompagnamento, ma anche coloro che forniscono mezzi, documenti, assistenza logistica o supporto economico per agevolare l'ingresso o il soggiorno irregolare. Il legislatore ha previsto forme aggravate del reato qualora il fatto sia commesso:

- per trarne profitto, anche indiretto;

- coinvolga un numero rilevante di persone o sia posto in essere con modalità tali da esporre le persone trasportate a pericolo per la vita o l'incolumità;
- sia commesso da più persone in concorso o con uso di armi;
- riguardi donne in stato di gravidanza o minori.

Il comma 5 estende la punibilità anche alle condotte successive all'ingresso, sanzionando chi favorisce la permanenza illegale di stranieri nel territorio nazionale, ad esempio fornendo loro alloggio, impiego o documenti falsi allo scopo di eludere i controlli sull'immigrazione.

Nel complesso, l'articolo 12 costituisce il fulcro della normativa di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, configurando reati che tutelano l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato e la dignità della persona, distinguendo nettamente tra attività criminale organizzata o lucrativa e forme di assistenza umanitaria, che restano escluse dall'ambito punitivo.

6.18.2.1 Modalità di commissione

Un soggetto organizza, dietro compenso, il trasporto via mare di un gruppo di cittadini stranieri privi di documenti idonei all'ingresso in Italia, fornendo loro mezzi e alloggio temporaneo per eludere i controlli di frontiera. Tale condotta configura il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

6.19 ART. 25 TERDECIES - RAZZISMO E XENOFobia

L'articolo **604-bis c.p.**, introdotto dal *D.L. 122/1993* e successivamente modificato, punisce le condotte di **propaganda, istigazione e incitamento** fondate su **motivi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso**. La norma mira a tutelare la **dignità umana** e la **convivenza civile**, contrastando la diffusione di ideologie o comportamenti che possano minare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La fattispecie incriminatrice comprende, in particolare:

- La **propaganda di idee** fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- l'**istigazione** a commettere o la **commissione di atti discriminatori o violenti** per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la **promozione o direzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi** che perseguano tali finalità, nonché la semplice **partecipazione** ad essi.

La norma sanziona l'atto materiale di discriminazione o violenza, ma anche la **diffusione di idee o messaggi** che ne favoriscano la formazione e la diffusione sociale, riconoscendo il pericolo insito nella propaganda dell'odio e nel tentativo di legittimare comportamenti discriminatori. Sono altresì previste aggravanti se la propaganda o l'istigazione avvengono tramite strumenti di comunicazione di massa (ad esempio i social) vista l'alta capacità di diffusione.

6.20 ART. 25-QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/05/2019 e in vigore dal 17/05/2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 comma 1 della succitata legge inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

6.20.1 Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401)

L'articolo 1 della *Legge n. 401/1989* disciplina il reato di frode in competizioni sportive, volto a garantire la correttezza, la lealtà e la trasparenza nello svolgimento delle gare e competizioni agonistiche, tutelando l'integrità del risultato sportivo e la fiducia del pubblico nel sistema sportivo.

La norma punisce chiunque, offrendo o promettendo denaro o altra utilità, o con artifici, raggiri o altri mezzi fraudolenti, compia atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione sportiva riconosciuta dalle federazioni o dagli enti sportivi nazionali e internazionali. L'obiettivo è reprimere

qualunque forma di manipolazione o condizionamento del risultato, anche se l'alterazione non si è ancora concretamente verificata.

La fattispecie si estende a tutti i soggetti coinvolti nel sistema sportivo (atleti, dirigenti, arbitri, allenatori, procuratori, scommettitori o terzi) che partecipino, anche indirettamente, a pratiche di corruzione sportiva o di alterazione del risultato, riconoscendo così la dimensione economico-finanziaria e il potenziale collegamento con attività illecite più ampie (come scommesse clandestine o riciclaggio).

Il reato è configurabile sia se la frode è consumata, cioè quando il risultato è effettivamente stato alterato, sia se è solo tentata, purché sussista l'intento di influenzare irregolarmente l'esito della competizione.

6.20.2 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401).

L'articolo configura il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, volto a tutelare la legalità e la trasparenza del sistema delle scommesse e a contrastare la diffusione del gioco clandestino o privo di autorizzazione statale. La ratio risiede nella necessità di prevenire fenomeni di riciclaggio, evasione fiscale e infiltrazione criminale nel settore del gioco, in modo che ogni attività si svolga in un quadro regolamentato e soggetto a controlli pubblici.

La norma punisce chiunque organizza, gestisce o esercita attività di gioco o di scommessa, anche online, senza la prescritta concessione, autorizzazione o licenza rilasciata dalle autorità competenti (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o Ministero dell'Economia e delle Finanze) e rientrano nella fattispecie anche le condotte di chi partecipa consapevolmente alla gestione di tali attività, o mette a disposizione locali, mezzi informatici o strumenti di pagamento per il loro svolgimento. Anche la semplice promozione o intermediazione di tali servizi illeciti integra la condotta punita dalla legge.

6.21 ART. 25 QUINQUIESDECIES - REATI TRIBUTARI

Il 24 dicembre 2019 è stato definitivamente approvato il Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", modificato dal D.lgs. n. 75/2020, che ha introdotto tra i reati tributari in materia dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;

6.21.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

L'articolo 2 del D. Lgs. 74/2000 configura il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, volto a tutelare la **trasparenza e la veridicità delle dichiarazioni fiscali e la correttezza del sistema tributario**. La ratio è colpire le condotte che, attraverso artifici documentali, **falsano il bilancio e alterano la capacità contributiva reale del soggetto**, compromettendo la fiducia nel sistema economico e la concorrenza tra imprese.

La norma punisce chi, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, indica nelle dichiarazioni annuali **elementi passivi fittizi** utilizzando **fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti**, in tutto o in parte. L'inesistenza può riguardare sia l'operazione economica, sia la **quantità o qualità** dei beni e servizi documentati e si configura anche quando le fatture false sono **emesse o ricevute da terzi compiacenti**. È sufficiente la presentazione della dichiarazione fraudolenta per il perfezionamento della condotta, indipendentemente dal successivo accertamento del danno erariale. L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**, ossia l'intenzione di evadere le imposte, distinguendo così questa fattispecie dalle irregolarità meramente contabili o da errori formali.

6.21.1.1 *Modalità di commissione*

Un'impresa registra fatture emesse da un fornitore compiacente per servizi mai prestati, al solo scopo di aumentare i costi deducibili e ridurre l'imponibile fiscale.

6.21.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione annuale avvalendosi di artifici o raggiri diversi dall'utilizzo di fatture o

documenti per operazioni inesistenti. La norma mira a reprimere forme più insidiose di frode fiscale, realizzate attraverso la manipolazione dei dati contabili o l'utilizzo di mezzi ingannevoli idonei a ostacolare l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tali artifici possono consistere, ad esempio, nella falsificazione delle scritture contabili, nell'occultamento di componenti positivi di reddito, nella simulazione di passività inesistenti o nella rappresentazione alterata di poste di bilancio.

A differenza dell'art. 2, che richiede l'impiego di documentazione falsa, l'art. 3 si applica quando la frode deriva da comportamenti o manipolazioni interne all'impresa, idonee a creare una rappresentazione contabile ingannevole della situazione economica e fiscale.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, cioè l'intenzione di conseguire un indebito risparmio d'imposta mediante artifici consapevolmente posti in essere. Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione fraudolenta, anche se l'evasione non è ancora materialmente realizzata.

6.21.2.1 Modalità di commissione

Un amministratore di società altera i registri contabili e i bilanci, gonfiando i costi di esercizio e spostando artificiosamente ricavi su esercizi futuri, per ridurre l'imponibile dichiarato.

6.21.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti colpisce il lato chi fornisce la documentazione falsa utilizzata da altri contribuenti per evadere le imposte, quindi chi emette o rilascia fatture o documenti analoghi attestanti operazioni mai avvenute, parzialmente fittizie o di valore artificiosamente alterato, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L'operazione può essere inesistente oggettivamente (mancanza della prestazione o della cessione) o soggettivamente (interposizione fittizia di soggetti diversi da quelli reali).

La fattispecie si perfeziona con la sola emissione del documento falso, indipendentemente dal fatto che il destinatario lo utilizzi effettivamente nella propria dichiarazione: ciò che rileva è l'intento fraudolento di agevolare l'evasione fiscale altrui. Il reato richiede il dolo specifico, consistente nella volontà di consentire a terzi un indebito vantaggio fiscale e rappresenta una delle condotte più gravi nel sistema penale tributario, in quanto favorisce un circuito di frodi seriali basato su "cartiere" e società di comodo create per emettere documenti fittizi.

6.21.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

6.21.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Il reato punisce chi, **per sottrarsi al pagamento di imposte, sanzioni o interessi, compie atti fraudolenti di alienazione o occultamento del proprio patrimonio**, tali da rendere inefficace la riscossione da parte dell'Erario. Rientrano, ad esempio, **vendite simulate, donazioni fittizie, intestazioni a terzi o trasferimenti all'estero di beni e somme**.

La condotta è punibile anche se la procedura di riscossione non è ancora avviata, purché vi sia la finalità di eludere il pagamento. L'elemento soggettivo è il **dolo specifico**: la volontà di impedire all'Amministrazione finanziaria di recuperare le somme dovute.

6.21.6 Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato di dichiarazione infedele si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, indica elementi attivi inferiori o passivi fittizi nella dichiarazione annuale, alterando così l'imponibile o l'imposta dovuta. Diversamente dalle fattispecie fraudolente, non sono necessari artifici o documenti falsi, ma basta una dichiarazione volutamente non veritiera. L'illecito si consuma con la

presentazione della dichiarazione mendace, purché gli scostamenti superino le soglie di punibilità previste dalla legge.

6.21.7 Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

Il reato di omessa dichiarazione si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, non presenta la dichiarazione annuale entro i termini previsti dalla legge. La condotta è penalmente rilevante solo se l'imposta evasa supera determinate soglie di punibilità. Il reato si consuma con la scadenza del termine utile per la presentazione, indipendentemente da successivi adempimenti tardivi o sanatorie.

6.21.8 Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

Il reato di omessa dichiarazione si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, non presenta la dichiarazione annuale entro i termini previsti dalla legge. La condotta è penalmente rilevante solo se l'imposta evasa supera determinate soglie di punibilità.

Il reato si consuma con la scadenza del termine utile per la presentazione, indipendentemente da successivi adempimenti tardivi o sanatorie.

6.22 ART 25 SEXIESDECIES - IL CONTRABBANDO

L'articolo 25 *sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001 è stato introdotto proprio in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come **Direttiva PIF** (*Protection of the European Union's Financial Interests*) per "la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Con il D.lgs. n. 75 del 14/07/2020 è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano e successivamente modificato dal D.lgs. 141/2024.

L'introduzione del nuovo art. 25-*sexiesdecies* rubricato "contrabbando" stabilisce: "1) In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2) Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3.) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)".

6.22.1 Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024)

Si configura il reato quando, **omettendo di presentare la dichiarazione doganale**, una persona:

- introduce, fa circolare o sottrae alla vigilanza doganale merci non unionali (cioè provenienti da Paesi extra UE), oppure
- fa uscire dal territorio doganale merci unionali (cioè merci dell'Unione) **senza la dichiarazione**.

La sanzione consiste in una **multa dal 100 % al 200 % dei diritti doganali (confine) dovuti**. La norma si applica anche a chi **detiene merci non unionali** qualora **non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza**.

Esempio breve: un importatore introduce merci da un Paese extracomunitario e le custodisce in un magazzino senza mai presentare la dichiarazione doganale; ciò configura contrabbando per omessa dichiarazione ex art. 78 D.lgs. 141/2024.

6.22.2 Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024)

Il reato di **contrabbando per dichiarazione infedele** si realizza quando, **nella dichiarazione doganale**, l'importatore **indica falsamente qualità, quantità, valore o origine delle merci**, così da **ridurre o eludere i diritti doganali, l'IVA all'importazione o altre imposte dovute**. La condotta è punita anche se la

dichiarazione è solo parzialmente non veritiera, purché idonea a procurare un indebito vantaggio economico. Rientrano nella fattispecie, ad esempio, la **sottovalutazione del valore delle merci**, la **falsa indicazione del Paese d'origine** o l'**errata classificazione tariffaria**.

6.22.3 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024)

L'articolo disciplina il reato di contrabbando nel movimento delle merci per via marittima, aerea o nei laghi di confine, volto a prevenire e reprimere l'introduzione o l'uscita irregolare di merci attraverso i punti di accesso al territorio doganale nazionale.

La norma punisce il comandante di aeromobili o il capitano di navi che introduce, imbarca, sbarca, trasporta o fa circolare merci provenienti dall'estero al di fuori dei porti, aeroporti o varchi doganali autorizzati, oppure prima dell'espletamento delle formalità doganali. La condotta integra contrabbando anche quando le merci non vengono ancora immesse sul mercato, ma semplicemente sottratte al controllo doganale, in quanto tale sottrazione impedisce la riscossione dei diritti e la verifica di sicurezza e conformità dei beni.

Il reato si estende anche a chi collabora o agevola tali operazioni, ad esempio fornendo mezzi di trasporto, strutture logistiche o assistenza nella movimentazione delle merci in aree non soggette a vigilanza doganale.

6.22.4 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024)

La norma punisce chiunque attribuisca, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

6.22.4.1 Modalità di commissione

un importatore ottiene l'entrata in regime agevolato di determinate merci (con riduzione dei dazi o franchigia) a condizione che vengano utilizzate per scopi industriali; in realtà le vende direttamente sul mercato, senza rispettare le condizioni, sfruttando indebitamente la riduzione doganale concessa.

6.22.5 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024)

La norma punisce chi, nell'ambito delle operazioni di esportazione, ottiene o tenta di ottenere indebitamente la restituzione totale o parziale dei diritti doganali su merci che non hanno i requisiti per beneficiarne.

La norma si applica quando l'esportatore dichiara falsamente che le merci esportate rientrano tra quelle ammesse a restituzione o rimborso dei dazi (drawback), oppure non esporta affatto i beni dichiarati, eludendo così i controlli doganali.

La condotta è considerata contrabbando perché altera la corretta gestione dei regimi doganali agevolati e arreca un danno economico all'erario.

6.22.6 Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024)

Il reato di **contrabbando nei regimi doganali speciali** punisce chi **viola le condizioni** relative all'**esportazione temporanea** o ai regimi di **uso particolare e di perfezionamento attivo o passivo**. La norma si applica ai casi in cui le merci, introdotte o esportate con **agevolazioni o sospensione di diritti doganali**, vengano **utilizzate, trasformate, vendute o trattenute** in modo difforme rispetto a quanto autorizzato. La violazione si configura anche quando l'operatore **non riesce a dimostrare la corretta riesportazione o reintroduzione** delle merci entro i termini stabiliti, eludendo così i controlli doganali e fiscali.

Lo scopo è quello di impedire l'abuso dei regimi agevolati, che consentono di evitare temporaneamente dazi o IVA per favorire operazioni industriali o commerciali lecite, ma che possono essere sfruttati per **occultare traffici illeciti o ridurre artificiosamente i costi di importazione ed esportazione**.

6.22.7 Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024)

Per contrabbando di tabacchi lavorati si intende l'introduzione, la detenzione, il trasporto o la commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti del tabacco provenienti dall'estero senza l'assolvimento dei diritti doganali, delle accise o dell'IVA. Il reato è considerato particolarmente grave poiché riguarda un settore soggetto a monopolio fiscale e rappresenta una fonte di evasione e finanziamento illecito.

La norma si applica sia a chi importa o fa circolare tabacchi lavorati esteri senza la prescritta dichiarazione doganale, sia a chi ne detiene o distribuisce consapevolmente lotti privi dei contrassegni di Stato o di provenienza legittima. Sono previste aggravanti per i casi di notevole quantità di prodotto, per la reiterazione o per il coinvolgimento di più persone organizzate nelle attività di importazione o distribuzione.

6.22.8 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024)

L'articolo individua le **circostanze aggravanti** applicabili al reato di **contrabbando di tabacchi lavorati**, disciplinato dall'articolo precedente, con l'obiettivo di graduare la pena in base alla **gravità oggettiva e soggettiva della condotta**.

L'aggravante opera quando il contrabbando riguarda **quantità ingenti di prodotti del tabacco**, tali da indicare una finalità commerciale o organizzata, oppure quando la condotta è realizzata da **più persone in concorso tra loro**, con **impiego di mezzi di trasporto o tecniche idonee a eludere i controlli doganali**. Rientrano tra le ipotesi aggravate anche i casi in cui l'attività è **abituale o professionale**, o risulta **collegata a strutture criminali organizzate**, nazionali o transnazionali. Si opera quindi una distinzione tra le condotte di **modesta entità o occasionali** e quelle sistematiche e imprenditoriali, con maggiore impatto economico e fiscale.

6.22.9 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024)

Prevede una forma specifica di associazione a delinquere finalizzata alla commissione organizzata e continuativa di reati di contrabbando dei tabacchi lavorati e la norma vuole punire chi promuove, costituisce, dirige, finanzia o partecipa in modo stabile, con una struttura organizzata e ripartizione dei ruoli a tale attività, quindi colui che si dedica all'importazione, al trasporto, alla detenzione o alla distribuzione di tabacchi di provenienza illecita o privi di contrassegni fiscali.

La fattispecie si distingue dal singolo reato di contrabbando per la **presenza di un vincolo associativo stabile** e di una **finalità comune di profitto**, elementi che denotano una maggiore pericolosità sociale. La disposizione ha carattere **speciale** rispetto all'art. 416 c.p., poiché riferita esclusivamente al settore dei **prodotti del tabacco**, tradizionalmente sensibile a traffici criminali transnazionali e attività di riciclaggio.

6.22.10 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. n. 141/2024)

La volontà di rafforzare l'efficacia delle norme sopra descritte è concretizzato in questa norma che equipara il rigore sanzionatorio sia per il reato tentato che per quello consumato. Pertanto, il solo inizio dell'attività o le attività preparatorie, ma anche il semplice pianificare l'attività senza concretizzarla configurano il reato.

6.22.11 Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024)

Le circostanze aggravanti comunemente applicate sono aumentate quando ci sono profili di organizzazione, pericolosità o impatto economico poiché riflettono la maggiore offensività della

condotta e l'intento di trarre un vantaggio economico illecito in modo continuativo e organizzato. Esse si realizzano quando:

- la condotta sia **commessa da più persone in concorso o con impiego di mezzi fraudolenti** idonei a eludere i controlli doganali;
- la **connessione con altre attività criminali**, come riciclaggio, traffico di merci contraffatte o frodi fiscali;
- le merci siano di **notevole valore economico o quantità rilevante**;
- il reato sia commesso **nell'esercizio di un'attività d'impresa o professionale**, a fini di profitto sistematico.

6.22.12 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. n. 504/1995)

La norma punisce le condotte dirette ad eludere l'accertamento o il pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici, quali carburanti, oli minerali, gas o altri combustibili soggetti a tassazione. La norma si applica a chiunque produce, detiene, trasporta o utilizza o commercia prodotti energetici fuori dai regimi doganali e fiscali previsti, omettendo dichiarazioni o adottando mezzi fraudolenti per ridurre o evitare l'imposta dovuta. Rientrano nella fattispecie anche la manipolazione dei depositi fiscali, l'uso improprio di carburanti agevolati o la mancata comunicazione dei quantitativi effettivamente movimentati.

Il bene tutelato è l'interesse erariale dello Stato, particolarmente rilevante in un settore a elevato rischio di evasione e di traffici illeciti. Le sanzioni sono proporzionate alla gravità della condotta e all'entità del danno economico causato.

6.22.13 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.lgs. n. 504/1995)

La fattispecie di reato punisce chi sottrae all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati soggetti a regime di monopolio e tassazione speciale. In questo caso si tutela l'interesse fiscale dello Stato, attraverso la corretta riscossione delle accise e la legalità del mercato.

La norma si applica a chi produce, detiene, trasporta, distribuisce o vende tali prodotti senza le prescritte autorizzazioni, senza i contrassegni di Stato, oppure con modalità atte a eludere i controlli fiscali e doganali. Rientrano nella fattispecie anche le condotte di chi falsifica o riutilizza i contrassegni di legittimazione, o immette sul mercato prodotti di provenienza estera senza dichiarazione d'imposta.

6.22.14 Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. n. 504/1995)

La norma si applica a chi produce, raffina, distilla o elabora alcole e prodotti alcolici senza denuncia o licenza o senza osservare le formalità di registrazione e accertamento delle accise. È punita anche la detenzione di impianti, apparecchi o materie prime destinati alla produzione clandestina. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

La sanzione è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

Oltre l'interesse fiscale dello Stato, la norma tutela la salubrità pubblica, poiché la produzione non controllata potrebbe immettere sul mercato prodotti privi dei requisiti di sicurezza o qualità.

6.22.15 Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. n. 504/1995)

Questo articolo poi, sulla scia del precedente, punisce la costituzione, promozione o partecipazione a un'associazione (formata da tre o più persone) finalizzata alla fabbricazione clandestina di alcole o di bevande alcoliche, cioè alla produzione illecita di prodotti alcolici senza autorizzazione e al di fuori dei controlli fiscali previsti dal regime delle accise. L'obiettivo del legislatore è colpire in modo più severo le forme organizzate di frode fiscale e sanitaria nel settore degli alcolici, spesso connesse a reti criminali transnazionali.

La norma si applica a chi, con più persone organizzate stabilmente, si associa per realizzare o favorire la produzione abusiva di alcole, distillati o liquori, anche mediante l'allestimento di impianti non dichiarati, l'approvvigionamento illecito di materie prime o la successiva distribuzione dei prodotti non tassati. Il reato non richiede che la produzione sia già avvenuta: è sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo duraturo e la finalità comune di commettere la fabbricazione clandestina.

6.22.16 Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. n. 504/1995)

La norma punisce chi si sottrae all'accertamento o al pagamento delle accise dell'alcole e delle bevande alcoliche soggette a tassazione, mediante comportamenti fraudolenti o omissioni idonee ad eludere tale normativa.

Il reato si configura con la realizzazione della condotta di chi **produce, detiene, trasporta, vende o utilizza** alcole e prodotti alcolici **senza licenza o fuori dai depositi fiscali autorizzati**, ovvero **omettendo le dichiarazioni** dovute o **alterando la quantità o la destinazione** dei prodotti al fine di ridurre o evitare il pagamento delle accise. Rientrano nella fattispecie anche **l'impiego irregolare di alcole denaturato**, la **falsificazione dei contrassegni** o la **miscelazione illecita** di bevande alcoliche per mascherarne l'origine.

6.22.17 Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. n. 504/1995)

Sono individuate le **circostanze aggravanti** applicabili ai reati in materia di accise previsti dal Testo Unico, al fine di adeguare la sanzione alla **maggior gravità o pericolosità** della condotta e distinguere le condotte occasionali da quelle sistematiche ad alto impatto fiscale ed economico.

Le pene previste per i delitti di fabbricazione clandestina, sottrazione all'accertamento o associazione illecita sono aumentate quando ricorrono particolari condizioni, quali:

- La **quantità rilevante di prodotto** coinvolto, tale da denotare finalità commerciali o organizzate;
- La **reiterazione delle violazioni** o la **professionalità dell'attività illecita**;
- l'**impiego di mezzi fraudolenti, documentali o tecnici idonei** a ostacolare i controlli doganali e fiscali;
- la **partecipazione di più persone** o l'esistenza di un'**organizzazione strutturata** per la commissione dei reati;
- la **connessione con altri reati tributari o di contrabbando**.

6.22.18 Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n. 504/1995)

L'articolo 46 punisce chi **manomette, altera o contraffà congegni di misura, impronte, sigilli o contrassegni** apposti dall'Amministrazione finanziaria o doganale per garantire il controllo e la tracciabilità dei prodotti soggetti ad accisa. La condotta è considerata di particolare gravità perché compromette la **fiducia pubblica nel sistema dei controlli fiscali**, consentendo la circolazione di prodotti non dichiarati e la perdita di gettito erariale.

La norma si applica sia a chi **interviene fisicamente sui dispositivi di misurazione** (ad esempio contatori, sigilli di serbatoi o strumenti di controllo dei flussi di alcole e carburanti), sia a chi **riproduce o utilizza contrassegni falsi o già usati** (come bolli, marche fiscali o sigilli doganali), con lo scopo di **ingannare l'autorità e ridurre o evitare il pagamento delle imposte**.

6.23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata in Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, ("Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati") regola la sicurezza, la tracciabilità e

la gestione etica del sangue e dei suoi derivati. Il **comma 4 dell'art. 22** stabilisce che: "Alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231."

In altre parole, non è stato introdotto un nuovo reato, ma il legislatore ha voluto **collegare direttamente** la violazione di questa norma etica (raccolgere sangue a fini di lucro) al **sistema sanzionatorio del D.lgs. 231/2001**, prevedendo per l'ente coinvolto la **pena accessoria più grave: l'interdizione definitiva dall'attività**.

6.24 ART. 25-SEPTIESDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

In data 23.03.2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 9 marzo 2022: "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ora modificato con la legge n. 6/2024.

Tale legge, oltre ad aver introdotto nel Codice penale il Titolo VIII *bis*, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale e ad inasprire la tutela penale a difesa dei beni culturali e paesaggistici attraverso la previsione di nuove fattispecie di reato, ha modificato il D.lgs. n. 231/2001.

6.24.1 Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

L'articolo **518-bis c.p.**, introdotto con la **Legge 22 gennaio 2022, n. 22**, disciplina il reato di **furto di beni culturali o paesaggistici**, riconoscendo una tutela rafforzata al patrimonio storico, artistico e archeologico dello Stato e della collettività.

La norma punisce chi **sottrae beni culturali mobili** (appartenenti allo Stato, a enti pubblici o a soggetti privati) che siano **vincolati o riconosciuti di interesse culturale**, ai sensi del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.lgs. 42/2004). La condotta è sanzionata più severamente rispetto al furto comune, in ragione dell'elevato valore identitario, storico e collettivo dei beni protetti. Il reato si configura anche quando il bene culturale è **temporaneamente custodito o esposto**, come nel caso di mostre, musei, archivi o depositi, e indipendentemente dal valore economico, purché sussista il vincolo culturale.

6.24.2 Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La **condotta di appropriazione indebita avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici**, ossia beni riconosciuti di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del *D.lgs. 42/2004*. La norma estende la tutela penale a tutte le situazioni in cui i beni culturali vengono **sottratti alla loro destinazione pubblica o culturale**, garantendo così la protezione dell'integrità e della disponibilità del patrimonio artistico nazionale.

Il reato si configura quando un soggetto, che **legittimamente detiene o amministra un bene culturale**, se ne **appropria per profitto proprio o altrui**, violando il titolo di possesso o la funzione di custodia. Diversamente dal furto, qui il possesso iniziale è lecito, ma la successiva volontà di trattenere o disporre del bene come se fosse proprio costituisce la condotta illecita.

6.24.3 Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Si tratta della fattispecie di reato che punisce la condotta di chi acquista, riceve, occulta o commercia beni culturali provenienti da delitto, ovvero si intromette nella loro alienazione con la consapevolezza della loro provenienza illecita. Si tratta di una forma specifica di ricettazione aggravata, applicabile quando l'oggetto del reato è costituito da beni di rilevante interesse culturale, storico, artistico o archeologico, appartenenti al patrimonio culturale nazionale o soggetti a vincolo ai sensi del *D.lgs. 42/2004*.

Lo scopo è contrastare il mercato illecito dei beni culturali, punendo non solo chi si appropriava direttamente del bene ma anche chi ne favorisce la circolazione e la commercializzazione.

6.24.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

La norma estende la tutela penale alla **documentazione connessa ai beni culturali**, riconoscendo che la falsificazione di atti, certificazioni o dichiarazioni private può favorire il traffico illecito di opere d'arte o reperti archeologici, alterando la tracciabilità e la provenienza dei beni stessi. È dunque punito sia chi **forma un documento falso**, sia chi **fa uso consapevole** di scritture private contraffatte, con l'intento di trarne un vantaggio economico o di ostacolare i controlli delle autorità competenti.

La falsificazione o l'uso di scritture private relative a beni culturali o paesaggistici, quando tali documenti sono destinati a provare la legittima provenienza, la proprietà o l'autenticità del bene.

6.24.5 Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

La norma punisce le condotte di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali in violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La norma tutela l'interesse pubblico alla conservazione, circolazione controllata e integrità del patrimonio culturale nazionale, sanzionando chi vende, cede, esporta o tenta di esportare beni dichiarati di interesse culturale senza la prescritta autorizzazione o in violazione dei vincoli imposti dallo Stato. Rientrano nella fattispecie anche le condotte di chi occulta o dissimula la natura o la provenienza del bene al fine di eludere i controlli ministeriali.

Il reato può riguardare tanto i privati collezionisti quanto gli operatori professionali del settore (antiquari, case d'asta, gallerie), quando pongono in commercio o all'estero opere vincolate senza rispettare gli obblighi di notifica e autorizzazione alla vendita o all'esportazione.

6.24.6 Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Quindi il reato si integra quando l'importazione avviene senza le necessarie autorizzazioni o certificazioni previste dalle normative nazionali o internazionali in materia di circolazione dei beni culturali, oppure quando si tratta di beni sottratti illecitamente dal Paese d'origine. Questa norma mira a contrastare il traffico transnazionale di opere d'arte e reperti archeologici, rafforzando la cooperazione internazionale.

6.24.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)

La norma punisce chi **fa uscire o esporta dal territorio dello Stato beni culturali** e tutela la **conservazione e la permanenza sul territorio nazionale** dei beni di rilevanza storico-artistica, archeologica o paesaggistica, vietando la loro esportazione **senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Cultura** o in **difformità rispetto ai titoli rilasciati**. Rientrano nella fattispecie anche i casi in cui l'autore **occulta la reale natura, provenienza o destinazione** del bene per ottenere indebitamente un permesso di esportazione o per eludere i controlli doganali.

La condotta è punibile anche a titolo di **tentativo**, poiché l'illecito si perfeziona già con l'inizio dell'attività diretta a far uscire il bene dal territorio nazionale.

6.24.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)

La norma tutela in modo diretto il **patrimonio culturale e paesaggistico nazionale**, considerato bene di interesse collettivo, e mira a contrastare tutte le condotte che ne compromettono la **conservazione o fruibilità pubblica**, punendo chiunque **distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o utilizza illecitamente beni culturali o paesaggistici**, arrecando un pregiudizio alla loro integrità o al loro valore storico, artistico o ambientale. Sono punibili tanto le azioni intenzionali quanto quelle compiute con **dolo generico**, cioè con consapevolezza del rischio di danneggiamento, mentre i casi di colpa rientrano in fattispecie diverse (art. 518-terdecies c.p.).

Rientrano tra le condotte vietate anche l'**uso non autorizzato o impropri** dei beni tutelati, ad esempio per eventi, installazioni o attività commerciali che ne modifichino l'aspetto o la destinazione, senza le prescritte autorizzazioni.

6.24.9 Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

La norma tutela l'**autenticità, la provenienza e l'integrità del patrimonio artistico e culturale**, reprimendo ogni forma di falsificazione che possa trarre in inganno collezionisti, istituzioni museali o il mercato dell'arte. Esso punisce chi **contraffà, altera o riproduce un'opera d'arte**, nonché chi **ne fa uso o la pone in commercio come autentica**, sapendo che si tratta di una falsificazione. È punita non solo la produzione materiale del falso, ma anche la **commercializzazione, l'esposizione o la diffusione** di opere artefatte o modificate, qualora l'autore intenda farle apparire come originali.

La condotta diventa particolarmente grave se riguarda **opere di rilevante valore o importanza storico-artistica**, oppure se l'autore si avvale di documentazione falsificata (certificati di autenticità, perizie, archiviazioni).

6.25 ART. 25-DUODEVECIES - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

In data 23.03.2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 09.03.22 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale". Tale legge, oltre ad aver introdotto nel Codice penale il Titolo VIII *bis*, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale e ad inasprire la tutela penale a difesa dei beni culturali e paesaggistici attraverso la previsione di nuove fattispecie di reato, ha modificato il D.lgs. n. 231/2001.

6.25.1 Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La norma rappresenta una **fattispecie speciale di riciclaggio**, applicabile quando l'oggetto materiale del reato è costituito da **beni culturali o paesaggistici**, cioè opere, reperti o manufatti riconosciuti di interesse storico, artistico o archeologico. Nello specifico essa punisce chiunque **sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto**, al fine di **ostacolare l'identificazione o la provenienza illecita**. Essa mira a reprimere la **commercializzazione e la reintroduzione sul mercato** di beni trafugati o sottratti illegalmente, contrastando i circuiti internazionali del traffico d'arte e i meccanismi di occultamento patrimoniale.

Sono punibili anche le condotte di **intermediazione o collaborazione consapevole** che abbiano come effetto quello di mascherare l'origine criminale del bene, anche quando l'autore non abbia partecipato al reato presupposto (ad esempio furto o esportazione illecita).

6.25.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La norma tutela in modo rafforzato il **patrimonio culturale nazionale e dell'umanità**, riconoscendo che in situazioni di crisi tali beni sono particolarmente vulnerabili. È punito chi **distrugge, depreda, sottrae o danneggia in modo grave** monumenti, musei, siti archeologici, archivi, paesaggi vincolati o altre testimonianze culturali, approfittando del venir meno dell'ordine pubblico o dei controlli istituzionali **in occasione di calamità, conflitti armati, disordini o altre situazioni di emergenza**, o si rende responsabile di **atti di devastazione o saccheggio ai danni di beni culturali o paesaggistici**.

Il reato si distingue dalle fattispecie di danneggiamento comune o furto perché presuppone una **dimensione collettiva e caotica dell'azione**, tipica delle situazioni di violenza diffusa, e perché l'offesa si estende al valore identitario e simbolico del bene culturale.

6.26 ART. 25 UNDEVEICES - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

La crescente attenzione alla tutela dell'ambiente trova oggi un'estensione naturale nella protezione degli animali. Il legislatore italiano amplia il perimetro della responsabilità d'impresa: con la l. 82/2025 viene

aggiunto l'art. 25 undevicies e i delitti contro gli animali entrano tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001.

Entrano nel novero dei reati 231 perché la ratio è sempre la stessa: prevenire i reati commessi a vantaggio dell'ente. I delitti contro gli animali possono derivare da scelte organizzative finalizzate a:

- Ridurre i costi (es. taglio su condizioni di benessere animale, trasporti non conformi);
- Aumentare la produttività (es. metodi vietati per velocizzare processi);
- Ottenere profitti illeciti (es. spettacoli di combattimenti, commercio illegale di specie).

L'Unione europea ha già avviato un progetto di transizione verso la sostenibilità degli allevamenti, in un'ottica congiunta alla tutela della salute umana e le politiche ESG già includono dei criteri di trattamento degli animali come requisito fondamentale da verificare nei fornitori.

6.26.1 Uccisione degli animali (art. 544 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, con crudeltà e senza necessità, cagiona la morte di un animale. L'elemento fondamentale è l'assenza di necessità, poiché va ad escludere una serie di attività svolte per motivi giustificati: esigenze alimentari, sanitarie, abbattimenti disposti per ragione di salute pubblica o tutela ambientale.

Il reato tutela il valore etico e giuridico della vita animale, considerando che attualmente agli animali non sono più considerati come "bene mobile" ma come esseri senzienti anche se, in senso tecnico giuridico, non è riconosciuta loro una coscienza.

6.26.1.1 Modalità di commissione

Un'impresa di costruzioni deve liberare un'area per un nuovo cantiere. Durante le operazioni alcuni dipendenti trovano dei cani in un'area recintata e decidono di ucciderli per evitare di attivare i canali previsti (contattare l'ASL e il veterinario competente, il canile di zona, ecc.).

6.26.2 Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)

Con questo articolo il legislatore ha voluto tutelare anche gli animali che vengono impiegati in determinate attività commerciali, i quali non ricevono una diretta copertura legislativa, nonostante rimanga ferma l'impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali.

L'articolo punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie, a fatiche, a lavori o a comportamenti insostenibili per le sue caratteristiche etologiche. Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente incorrere nella diminuzione originaria dell'integrità dell'animale, derivante da una condotta volontaria sia commissiva che omissiva.

6.26.2.1 Modalità di commissione

Un'azienda di ricerca cosmetica effettua test di tossicità su conigli o cavie senza rispettare le norme che disciplinano la sperimentazione animale (D.lgs. 26/2014, che recepisce la direttiva 2010/63/UE). Gli animali vengono sottoposti a prove dolorose senza anestesia, in assenza di valutazione preventiva dell'autorità competente e senza applicare i principi delle 3R (Replacement, Reduction, Refinement).

6.26.3 Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544 quater)

La fattispecie di reato punisce chiunque organizzi, promuova spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli animali, con l'aggravante se quest'attività è a scopo di lucro o se cagiona la morte dell'animale.

6.26.3.1 Modalità di commissione

Un'azienda che opera nell'organizzazione di eventi turistici e culturali decide di inserire, tra le proprie attività, una manifestazione folkloristica in cui vengono usati cavalli sottoposti a prove pericolose (corse su terreni scivolosi, traini sotto sforzo estremo, assenza di controlli veterinari).

6.26.4 Divieto di combattimento tra gli animali (art. 544 quinquies c.p.)

La norma punisce chi organizza o promuove combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità o la vita. È punito anche chi partecipa attivamente all'organizzazione, chi gestisce luoghi destinati a queste attività o chi scommette sui combattimenti.

6.26.4.1 Modalità di commissione

Un'associazione sportiva o un circolo privato, per aumentare gli introiti, organizza combattimenti tra cani, pubblicizzandoli in modo informale e facendo pagare un biglietto d'ingresso.

6.26.5 Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Il reato punisce chi, senza necessità uccide, "rende inservibile" o deteriora tre o più animali raccolti in gregge, stabilendo che per bovini o equini il reato si configura anche se la condotta è perpetrata ai danni di un solo animale. Oltre alla tutela dell'integrità fisica dell'animale, il bene giuridico tutelato è anche l'interesse del proprietario ad un efficace utilizzo dei propri animali.

6.26.5.1 Modalità di commissione

Il proprietario di un'azienda agricola avvelena alcuni animali da pascolo presenti nel terreno dell'imprenditore agricolo confinante, cagionandone la morte.

6.27 RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

Si elencano brevemente i reati che configurano la responsabilità amministrativa dell'ente che opera nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva. Le fattispecie di reato sono state inserite nel novero dei reati perseguibili dal D. Lgs. 231/2001 dalla L. n. 9/2013, all'art 12.:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

L'inserimento di questi reati nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, implica che le imprese operanti nel settore degli oli vergini di oliva debbano prestare particolare attenzione alle normative relative alla qualità e alla provenienza dei prodotti commercializzati. L'adozione di misure preventive, finalizzate a evitare la commissione di reati relativi ad adulterazione, contraffazione e frode, risulta essenziale per ridurre i rischi di responsabilità dell'ente e per garantire il rispetto delle normative di settore, a tutela della trasparenza e della corretta concorrenza nel mercato.

6.28 REATI TRANSNAZIONALI

Con la legge n. 146/2006, a ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, si introducono i reati transnazionali che costituiscono il presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

All'articolo 10 della L. n. 146/2006 si identificano come reati perseguibili dal D. Lgs. 231/2001:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286): che punisce chiunque favorisca l'ingresso o la permanenza irregolare di stranieri in Italia, con le aggravanti a seconda del caso concreto;

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): reato associativo che colpisce singolo e organizzazione stabile che alimenta il mercato illecito della droga;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43): reato associativo che punisce le organizzazioni stabili finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in violazione di leggi doganali e fiscali;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): reato che punisce l'inquinamento probatorio volto ad alterare la genuinità del processo giudiziario, sia nella condotta commissiva che omissiva;
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.): si configura quando chiunque, dopo che un reato è stato commesso, aiuta l'autore ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche, senza aver preso parte al reato stesso;
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): quando tre o più persone si uniscono stabilmente per commettere più delitti;
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.): quando tre o più persone si associano in modo stabile utilizzando il metodo mafioso, cioè avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva.

Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.lgs. 231/2001.

6.29 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE A REGOLAMENTI DELL'EUROPA

Con l'adozione del **Regolamento (UE) 2023/1114** del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai **mercati delle crypto-attività**, l'Unione Europea ha introdotto una serie di misure volte a garantire la sicurezza, la trasparenza e l'integrità dei mercati finanziari nel contesto delle crypto-attività. Questo regolamento modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, e impone agli Stati membri l'adozione di provvedimenti normativi per allinearsi alle disposizioni europee.

In Italia, tale adeguamento è stato previsto dal **D.lgs. 129/2024**, che introduce modifiche e integrazioni alla disciplina relativa alla **responsabilità amministrativa degli enti** e ai reati di mercato, in particolare nel contesto delle crypto-attività. Il decreto legislativo prevede, tra l'altro, le seguenti fattispecie penali e amministrative, in linea con le disposizioni europee:

1. **Responsabilità dell'ente (art. 34 D.lgs. 129/2024):** l'ente è ritenuto responsabile per illeciti commessi nell'ambito dei mercati delle crypto-attività, analogamente a quanto previsto dal sistema di responsabilità amministrativa degli enti nel D.lgs. 231/2001.
2. **Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 Regolamento (UE) 2023/1114):** è vietato l'abuso di informazioni privilegiate riguardanti le crypto-attività, con specifiche sanzioni per chi, in possesso di informazioni non pubbliche, compie operazioni di mercato basate su queste informazioni.
3. **Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 Regolamento (UE) 2023/1114):** è vietato diffondere informazioni privilegiate relative alle crypto-attività, con l'intento di influenzare il mercato o di trarne profitto.
4. **Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 Regolamento (UE) 2023/1114):** è vietato manipolare il mercato delle crypto-attività attraverso operazioni fraudolente o artificiose, incluse pratiche come il **"pump and dump"**, per alterare i prezzi o influenzare il comportamento degli investitori.

Queste disposizioni mirano a rafforzare la tutela degli investitori e la stabilità dei mercati, stabilendo misure preventive e sanzionatorie per contrastare le frodi e garantire la trasparenza nelle transazioni di crypto-attività.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/01

ALLEGATO 2

Codice etico

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Codice Etico ex D.lgs. 231/01	Consiglio dei delegati	30.11.2016
01	Aggiornamento a seguito revisione del modello ed integrazione con PTPC	Consiglio dei delegati	29.11.2018
02	Aggiornamento a seguito dell'inserimento dei reati tributari e delle misure anti contagio legate all'emergenza sanitaria Modifica art. Relazione con le Risorse Umane, al punto Doveri di Dipendenti e collaboratori, separazione Codice di comportamento, per creazione 5ALL.	Consiglio dei delegati	17.12.2021
03	Revisione struttura, inserimento indicazioni per la gestione dei conflitti di interesse, inserimento indicazioni per la gestione delle segnalazione delle violazioni, collegamenti con il Codice di Comportamento	Consiglio dei delegati	28.11.2025

SOMMARIO

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
1.1. Premessa	4
1.2. Definizioni	4
1.3. Mission	5
1.4. Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente	5
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2.1. I contenuti del Codice	6
3. I DESTINATARI DEL CODICE	7
4. GLI IMPEGNI	8
4.1. Gli impegni del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana	8
4.2. Gli impegni per ambiente, società economia	9
4.3. Gli impegni nella prevenzione dei reati	9
4.3.1. Prevenzione dei reati societari, tributari e trasparenza contabile	9
4.3.2. Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale	10
4.3.3. Prevenzione dei reati contro l'ambiente	10
4.4. Gli impegni nel trattamento dati	10
4.4.1. Protezione dei dati personali	10
4.5. Gli impegni con le parti interessate	11
4.6. Gli impegni tra e con le parti interessate esterne	11
4.6.1. Relazioni con l'utenza	12
4.6.1.1. Uguaglianza e imparzialità	12
4.6.1.2. Comunicazioni	12
4.6.1.3. Interazione con l'utenza	12
4.6.2. Relazioni con i fornitori di beni e servizi	12
4.6.3. Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza	13
4.6.4. Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni	13
4.6.5. Relazioni con organi di informazione e mass media	13
4.7. Gli impegni tra e con le parti interessate interne	14
4.7.1. Tutela della persona, della sicurezza, della salute	14
4.7.2. Impegno verso la parità di genere, l'inclusione e la valorizzazione della diversità	14
4.7.3. Condotte inclusive e linguaggio etico	14
4.7.4. Prevenzione delle discriminazioni, molestie e comportamenti lesivi	15
4.7.5. Selezione, sviluppo e gestione equa delle risorse umane	15
4.7.6. Formazione e sensibilizzazione	15
4.7.7. Monitoraggio e miglioramento continuo	15

4.8. Indicazioni per il rispetto degli impegni.....	15
4.8.1. Gli organi dell'Ente	16
4.8.2. Dipendenti e collaboratori	16
4.8.2.1. Doveri dei dipendenti e dei collaboratori.....	16
4.8.2.2. Doveri dei dipendenti e dei collaboratori nelle relazioni con i consorziati	17
4.8.2.3. Beni consortili	17
4.8.2.4. Uso dei sistemi informatici	17
4.8.2.5. Gestione regali, omaggi e altre utilità	18
4.8.3. Amministratori e responsabili di funzione.....	18
4.8.3.1. Tutela della persona, della sicurezza, della salute	19
4.8.3.2. Gestione del personale.....	20
4.8.3.3. Gestione conflitti di interesse	20
4.8.3.4. Garanzie per tutela parità di genere e il monitoraggio di casi di violenza o molestie.	20
5. CONFLITTO DI INTERESSI	21
5.1. Modalità di segnalazione.....	21
5.1.1. Situazioni di Conflitto di Interessi.....	21
5.1.2. Obbligo di Segnalazione e Astensione Conflitto di Interessi.....	22
5.1.3. Obblighi di Comunicazioni di conflitto di interessi Preventive	22
5.1.4. Obblighi di comunicazione di conflitto di interessi per i Dirigenti e Quadri	22
5.1.4.1. Obblighi di comunicazione annuale di conflitto di interessi per gli Dirigenti e Quadri	22
5.1.5. Obblighi di comunicazione di conflitto di interessi per gli Amministratori	23
6. LA GESTIONE DEL CODICE.....	24
6.1. Aggiornamenti del Codice Etico	24
6.2. Diffusione e attuazione del Codice Etico	24
7. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	25
7.1. Sistema dei controlli interni.....	25
7.2. Organismo di Vigilanza.....	25
7.3. Segnalazioni	25
7.3.1. Gestione delle segnalazioni.....	26
8. SANZIONI	28
8.1. Per i Destinatari dipendenti	28
8.2. Per i Destinatari Amministratori e Responsabili di Funzione	28
8.3. Per i Destinatari non dipendenti.....	28

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1. Premessa

Il Consorzio di Bonifica pianura Friulana nel 2016 ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione in conformità al D. Lgs. n. 231 del 2001. Parte integrante del modello è il Codice Etico.

Il Codice Etico, in seguito anche "Codice", è finalizzato a:

- prevenire reati mediante l'organizzazione;
- garantire l'esimente dalla responsabilità degli organi preposti qualora gli accorgimenti organizzativi siano correttamente attuati;

In particolare per mezzo di questi due strumenti il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana fornisce agli stakeholder le linee guida ideate per garantire:

- la qualità dei servizi
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza
- lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza, integrità ed etica professionale
- la persecuzione di finalità di interesse pubblico
- il rispetto di norme, leggi e regolamenti dell'Ente
- l'esclusione di ogni forma di opportunismo contrario alla legge o alle regole di correttezza sia nei rapporti interni che nei rapporti tra il Consorzio ed i terzi
- la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione ed informazione sui contenuti dei codici stessi

Nel presente documento verranno elencati gli impegni che si assume il Consorzio e tutte le parti che entrano in relazione con esso e che sottoscrivono quanto in esso descritto.

Per i punti di intersezione con il Codice di Comportamento, al fine di agevolare la consultazione di entrambi i codici, per ottimizzare le sinergie ed evitare eventuali discordanze, verranno richiamati gli elementi in comune.

Il Codice etico, essendo parte integrante del modello organizzativo 231, prevede provvedimenti disciplinari in caso di violazione, per i quali si rimanda alle previsioni del Sistema sanzionatorio aziendale, con i rimandi al CCNL applicato per le parti interessate interne.

1.2. Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

- **Codice:** indica il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;
- **Destinatari:** sono i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice;
- **Dipendenti:** sono i soggetti che intrattengono con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e gli avventizi, nonché i lavoratori in distacco;
- **Responsabili di funzione:** si intendono i dipendenti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con inquadramento Quadro o Dirigente;
- **Amministratori:** si intendono il presidente ed i componenti della deputazione amministrativa
- **Collaboratori:** sono i soggetti che intrattengono con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile¹, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona

¹ "Art. 409. *Controversie individuali di lavoro.* – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di diritto pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice."

sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- **relazione affettiva:** si intende per relazione affettiva un tipo di legame tra dipendenti che sia romantico e/o di condivisione di un progetto esistenziale e/o sessuale e/o caratterizzato da forte amicizia e confidenza.
- **conflitto di interessi:** qualora gli interessi personali di un individuo entrino in contrasto con le responsabilità e gli obblighi del suo ruolo, innescando quindi il rischio di agire in modo comunque non oggettivo o persino volontariamente non oggettivo, fuori dai principi di trasparenza e rispetto delle regole per favorire o sfavorire qualcuno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora il destinatario partecipi all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:
 - a) propri, del coniuge, del convivente, di parenti o di affini entro il secondo grado;
 - b) di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e/o relazione affettiva;
 - c) di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia una causa pendente, una grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - d) di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - e) di enti, associazioni (anche non riconosciute), comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente"
- **antagonismi:** situazioni in cui le corrette relazioni tra le parti sono ostacolate per la presenza di dimostrabili o tracciabili motivi di contrasto, disaccordo e disputa, come ad esempi: testimonianze di terzi dell'effettivo antagonismo, presenza di cause legali in corso tra le parti, precedenti eventi del genere, ...
- **comportamenti inappropriati:** si tratta di azioni o comportamenti che vengono percepiti dal destinatario come indesiderati, intimidatori o irrispettosi. Gli esempi possono variare da commenti inappropriati a contatti fisici senza consenso
- **violenza e molestie:** un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico ed include la violenza e le molestie di genere
- **informazione riservata:** qualsiasi dato o conoscenza, sia esso un documento, un'idea, un segreto commerciale o altro, che non è di dominio pubblico e il cui accesso e utilizzo sono limitati a persone autorizzate e della quale si viene a conoscenza in virtù del ruolo svolto in azienda.

1.3. Mission

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si occupa della provvista ed adduzione delle acque da destinare ad usi pubblici, della distribuzione irrigua attraverso unità elementari ed impianti di pluvirrigazione, della bonifica idraulica mediante reti di canalizzazione per lo sgrondo delle acque, del risanamento idraulico-agrario di corsi d'acqua e campagne, della tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo e del ripristino ambientale del territorio.

Il Consorzio si impegna a garantire ad utenti ed operatori una rete di servizi moderni ed efficienti al fine di concorrere alla difesa del suolo, alla prevenzione del territorio e delle comunità dal rischio idraulico, ad un equilibrato sviluppo del territorio, alla tutela e valorizzazione della produzione agricola, al razionale utilizzo delle risorse idriche a prevalente utilizzo irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

1.4. Il valore della reputazione e della credibilità dell'Ente

La reputazione e la credibilità costituiscono delle risorse immateriali fondamentali.

La buona reputazione e la credibilità istituzionale favoriscono la valorizzazione del patrimonio consortile, i rapporti con le istituzioni locali, il livello di soddisfazione per i servizi erogati, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal medesimo e fatta comunque salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale), di volta in volta applicabili ai loro rapporti con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali il Consorzio intrattiene rapporti, in conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico, nell'esercizio delle proprie funzioni ed attività, sono tenuti a operare con imparzialità, correttezza, comportamento congruo e non lesivo della dignità del dipendente evitando ogni situazione di conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale, che possa compromettere la trasparenza, l'integrità e il corretto perseguimento degli interessi dell'Ente.

2.1. I contenuti del Codice

Il Codice è costituito da:

- l'individuazione delle diverse categorie dei destinatari
- l'elenco degli impegni del Consorzio e delle richieste fatte ai destinatari per mantenere tali impegni
- i riferimenti al Codice di Comportamento adottato dal Consorzio, ove il tema trattato ha delle previsioni nel suddetto codice
- una attenzione particolare alla gestione delle situazioni di conflitto di interesse

3. I DESTINATARI DEL CODICE

Nel momento in cui il Consorzio attiva una collaborazione di qualsiasi natura con una delle seguenti parti interessate, la parte interessata si impegna a conoscere il codice etico e a rispettare le previsioni in esso contenute che la riguardano.

I destinatari del codice sono quindi:

- gli Organi dell'Ente,
- il Collegio dei Revisori legali,
- i responsabili di funzione o coloro che di fatto gestiscono o dirigono l'Ente ovvero coloro che sono a capo di unità o strutture organizzative autonome, nonché tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o controllo dei soggetti menzionati,
- i dipendenti,
- i collaboratori,
- i fornitori,
- gli outsourcers e consulenti che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente.

I principi contenuti nel Codice integrano altresì le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali l'Ente abbia aderito o emanato internamente.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice anche coloro che forniscono al Consorzio lavori, servizi e forniture ad uso dello stesso.

Le norme di comportamento previste dal Codice si applicano (e si intendono richiamate automaticamente nelle disposizioni del Codice con il semplice riferimento al Consorzio) anche ai soggetti che, eventualmente, sono deputati a rappresentare lo stesso presso Società, Enti, Organismi ecc., quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipate, Organismi associativi e di Categoria ecc.

I Destinatari sono tenuti a conoscerlo e a conformarsi alle sue disposizioni, contribuendo attivamente alla sua diffusione ed osservanza.

La parti interessate, in particolare, sono destinatarie delle indicazioni derivate dal codice di comportamento, formulato nel rispetto dei principi di cui alla determinazione ANAC. 75/2013 per il corretto sviluppo del rapporto di lavoro con il Consorzio di bonifica, che risulta quindi applicabile a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e gli operai avventizi a prescindere dalla categoria di appartenenza (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai). Le disposizioni del codice di comportamento, per quanto compatibili, e gli obblighi di condotta in esso contenuti, vengono estesi ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR n. 62/2013, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ad imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore del Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a diffondere il presente Codice nei confronti dei Destinatari, nell'accezione sopra individuata, per gli effetti di cui alle successive disposizioni finali e a comunicare con i mezzi ritenuti più opportuni eventuali aggiornamenti e/o variazioni.

4. GLI IMPEGNI

4.1. Gli impegni del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Il Consorzio e tutti i destinatari del presente codice etico sono tenuti ad assumere, per quanto di attinenza, i seguenti impegni:

- evitare situazioni di conflitto di interesse
- garantire la riservatezza delle informazioni classificate tali
- rispettare finalità dell'ente
- rispettare la finalità dei beni nel loro utilizzo
- garantire un adeguato livello di servizio
- garantire l'imparzialità dei controlli e dell'assegnazione degli incarichi
- garantire una collaborazione efficace tra le parti
- rispettare i seguenti PRINCIPI

- *Legalità* - È principio fondamentale per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana il rispetto della legge e delle norme del proprio Statuto. Il Consorzio è impegnato nell'assoluto rispetto dei massimi standard etici nella conduzione degli affari.

Tutte le parti interessate, sia interne che esterne, sono tenute a conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico che le riguardano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o sanzioni amministrative o di altra natura.

A tale scopo, i Destinatari si impegnano per acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

I Destinatari osservano, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

- *Moralità* - La qualità e l'efficienza dell'organizzazione consorziale nonché la reputazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta dei Destinatari. Sono quindi tenuti, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio e, in particolare, della reputazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

In particolare, nello svolgimento delle proprie funzioni i Destinatari tengono una condotta ispirata all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai seguenti valori.

- *Trasparenza* - Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'Ente.
- *Correttezza* - Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle opportunità, nonché delle leggi vigenti volte a tutelare la personalità individuale, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale.
- Ciò impone anche l'eliminazione di qualsiasi discriminazione e di ogni possibile conflitto di interesse tra i dipendenti e l'Ente.
- *Efficienza* - Il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard più avanzati.
- *Professionalità* - I Destinatari svolgono la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- *Spirito di servizio* - Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun Destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della mission dell'Ente volta a fornire un servizio conforme ai migliori standard di qualità.
- *Rapporti con la collettività e tutela ambientale* - L'Ente nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

- *Valorizzazione delle risorse umane* - Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo del consorzio. Pertanto l'Ente ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute.
- *Dignità ed eguaglianza* - I Destinatari riconoscono e rispettano la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo. I Destinatari lavorano con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

4.2. Gli impegni per ambiente, società economia

Il Consorzio ha intrapreso un percorso virtuoso in cui, tramite il bilancio di sostenibilità comunica in modo chiaro e affidabile a tutti gli stakeholder gli obiettivi futuri ed i risultati raggiunti relativamente al suo impatto ambientale, sociale ed economico.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si aspetta da qualsiasi destinatario del presente Codice Etico l'impegno ad adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi condivisi inseriti nei bilanci di sostenibilità, nonché la partecipazione proattiva della definizione degli obiettivi stessi.

4.3. Gli impegni nella prevenzione dei reati

4.3.1. Prevenzione dei reati societari, tributari e trasparenza contabile

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.

I fatti di gestione vengono rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità e nelle basi dati aziendali.

Ogni transazione contabile viene tracciata e adeguatamente documentata, nel rispetto, formale e sostanziale, della normativa e delle procedure tempo per tempo in vigore, al fine di consentirne in qualsiasi momento la completa ricostruzione.

I Bilanci vengono redatti rispondendo rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione.

Eventuali omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, vengono tempestivamente segnalate agli organi di controllo.

Il Consorzio per il tramite dei suoi dipendenti e collaboratori facilita e sostiene lo svolgimento delle attività di controllo attribuite all'Organismo di Vigilanza, senza ostacolarle o impedirle in alcuna maniera.

Si impegna inoltre a monitorare la correttezza dei quorum costitutivi e/o deliberativi nello svolgimento delle assemblee, perseguendo chiunque metta in atto alterazioni, pratiche non corrette, atti simulati o fraudolenti.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si aspetta da qualsiasi destinatario del presente Codice Etico la massima collaborazione e trasparenza sia nei confronti delle autorità di controllo ma anche nei confronti degli organi interni di controllo, quali Collegio dei revisori e OdV, che devono essere costantemente informati e coinvolti su tutti gli aspetti che potrebbero risultare anomali.

Si impegna a fare in modo che l'organizzazione interna, con particolare riferimento alle funzioni maggiormente interessate da attività con effetti su reati tributari, adottino i sistemi di controllo interno previsti dall'organizzazione e promuovano attivamente il miglioramento di tutti i sistemi di controllo interni per impedire la commissione di reati. A questo scopo si impegna a fornire le risorse per mantenere adeguata la competenza del personale interno e appropriato il supporto di consulenti esterni su queste materie.

4.3.2. Prevenzione dei reati di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale

L'Ente esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa contro i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, impegnandosi a tal fine a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

L'Ente pertanto:

- verifica in via preventiva le informazioni disponibili sulle controparti, fornitori, partner e consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- opera in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire i detti reati.

4.3.3. Prevenzione dei reati contro l'ambiente

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ad operare nel modo più opportuno e corretto per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio che, in coerenza con la propria mission, ritiene risorsa primaria di mantenimento e sviluppo della propria attività, anche al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

4.4. Gli impegni nel trattamento dati

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana cura l'applicazione e il costante aggiornamento di specifiche procedure finalizzate alla tutela delle informazioni. In particolare, rientra tra gli impegni dell'Ente:

- assicurare la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno delle diverse figure preposte al trattamento delle informazioni;
- classificare le informazioni in base ai differenti livelli di riservatezza e adottare tutte le misure più opportune in relazione a ciascuna fase del trattamento;
- stipulare specifici accordi (anche di riservatezza) con i soggetti esterni che siano coinvolti nel reperimento o nel trattamento delle informazioni, o che possano in qualsiasi modo venire in possesso di informazioni riservate.

Tutti i Destinatari del presente Codice, con riferimento a ogni notizia appresa in ragione delle proprie funzioni lavorative, sono obbligati ad assicurare la massima riservatezza, anche al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e gestionale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

In particolare, ciascun soggetto è tenuto:

- ad acquisire e trattare solo le informazioni e i dati necessari alle finalità della funzione di appartenenza e in diretta connessione con quest'ultima;
- ad acquisire e trattare le informazioni e i dati stessi esclusivamente entro i limiti stabiliti dalle procedure adottate in materia;
- a conservare i dati e le informazioni in modo da impedire che possano venire a conoscenza di soggetti non autorizzati.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della sua attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni.

4.4.1. Protezione dei dati personali

Nello svolgimento delle proprie attività, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tratta dati personali dei Destinatari.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ed esige che i Destinatari si obblighino, nell'ambito delle proprie funzioni, affinché i dati oggetto di trattamento siano trattati in conformità alla normativa

vigente.

A tal fine, il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato e nel rispetto delle norme e delle procedure interne dell'Ente stabilite in conformità alla normativa vigente.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti e dei collaboratori.

Nel caso in cui il dipendente segnali la presenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, secondo quanto previsto al § 5.1, nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679 e delle procedure per la gestione dei conflitti di interesse, il Consorzio può trattare i dati personali del segnalante per verificare l'effettiva necessità di astensione dalla specifica attività / mansione.

È previsto inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato; sono stabilite le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

4.5. Gli impegni con le parti interessate

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta del Consorzio alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli stakeholder, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione dell'Ente e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalla attività consortile.

A tal fine, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a:

- assicurare e promuovere al proprio interno il rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza;
- assicurare e promuovere al proprio interno la scrupolosa osservanza di tutte le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riguardo a quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e procedurali di cui ai punti precedenti anche da parte dei collaboratori e fornitori;
- astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai sopra enunciati principi, nei rapporti con le Autorità, i Consorziati, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, gli utenti, e più in generale nei confronti della collettività;
- garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti dei Consorziati, delle controparti e della collettività in genere, e ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse, reale o anche soltanto potenziale;
- garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché la più ampia tutela dell'ambiente e della sicurezza, con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- evitare, prevenire e reprimere ogni forma di discriminazione basata su sesso, età, preferenze sessuali, razza, nazionalità, condizioni fisiche o socio-economiche, credenze religiose, opinioni politiche.

4.6. Gli impegni tra e con le parti interessate esterne

I rapporti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con i soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

I Destinatari non sollecitano né accettano per se o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali entrano in contatto, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità e tali da compromettere l'immagine del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Inoltre il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana:

- informa tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal

presente Codice e a richiederne loro l'osservanza;

- non instaura, né porta avanti rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, le disposizioni del presente Codice.

4.6.1. Relazioni con l'utenza

4.6.1.1. *Uguaglianza e imparzialità*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a soddisfare i propri utenti, ricercando nell'erogazione del servizio una condizione paritetica di efficienza tra gli stessi.

Esso instaura con l'utenza un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e ricerca dell'eccellenza, improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, all'offerta della massima collaborazione.

4.6.1.2. *Comunicazioni*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a comunicare agli utenti tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

4.6.1.3. *Interazione con l'utenza*

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a favorire l'interazione con la propria utenza attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

L'Ente ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tutela la privacy dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si ritiene peraltro indispensabile che i rapporti con l'utenza siano improntati:

- alla piena osservanza e rispetto delle leggi, dei regolamenti e della normativa di settore, nonché delle relative prassi di settore;
- ad evitare di intrattenere relazioni con soggetti dei quali sia conosciuto o sospetto il coinvolgimento in attività illecite;
- all'esclusione dei rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es.: sfruttamento del lavoro minorile o impiego di manodopera priva di ogni tutela e garanzia), ove sia possibile identificare tale violazione nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

4.6.2. Relazioni con i fornitori di beni e servizi²

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di trasparenza, correttezza e collaborazione, conformemente alle norme vigenti e alle prassi di settore.

I rapporti con i fornitori sono orientati:

- a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi;
- ad effettuare la selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sulla base di criteri oggettivi, che facciano riferimento ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato al perseguimento della mission dell'Ente, nonché

² RIF. Codice di Comportamento – art. 14 – Contratti ed altri atti negoziali

della loro integrità e solidità.

4.6.3. Relazioni con la Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza

Le relazioni del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di un pubblico servizio, le Autorità di Vigilanza debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza, formale e sostanziale, delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Ente.

In particolare, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nazionali e Comunitarie:

- a vietare la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- a vietare l'offerta o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- a vietare la presentazione di dichiarazioni non veritiere a Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ovvero evitare sanzioni o omettere eventi sanzionabili;
- a vietare alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto specie arrecando danno o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione;
- a prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- ad evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- ad evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana influenzi con comportamenti e/o argomenti impropri le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Per questo motivo si impegna a verificare che tutti i Destinatari del presente Codice:

- osservino scrupolosamente la normativa vigente, in via formale e sostanziale, nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità di Vigilanza;
- ottemperino ad ogni richiesta proveniente dalle sopra citate Istituzioni o Autorità, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

4.6.4. Relazioni con organizzazioni Sindacali, partiti e associazioni³

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali, se presenti in Azienda, in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue, informate ed attente relazioni tra le parti.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

4.6.5. Relazioni con organi di informazione e mass media⁴

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana garantisce che le comunicazioni verso l'esterno siano veritiere,

³ RIF. Codice di Comportamento – art. 5 – Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni

⁴ RIF. Codice di Comportamento – art. 11 ter – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali, coerenti, omogenee ed accurate, nonché conformi alle politiche dell'ente.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati agli Organi dell'Ente e ai Dirigenti ed ai dipendenti autorizzati.

Tutto il restante personale del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana deve astenersi dal rilasciare a qualsiasi titolo comunicazioni formali o informali, nonché giudizi personali sull'Ente ed il suo operato, restando, in caso contrario personalmente responsabile di quanto da lui comunicato. Nel caso di incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche che ricoprano motivo di interesse per il Consorzio, con decisione degli Organi, può essere autorizzata la partecipazione del personale.

4.7. Gli impegni tra e con le parti interessate interne

4.7.1. Tutela della persona, della sicurezza, della salute

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ad ottemperare puntualmente a tutte le normative previste in relazione alla tutela della persona, a realizzare, e sottoporre a costante miglioramento, condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza, e costrizione psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, di illecito condizionamento o di indebito disagio, per le sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà l'effettiva violazione del presente Codice, nonché utilizzare i canali di segnalazioni previsti dal sistema di gestione per la parità di genere dell'ente.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna inoltre a promuovere e diffondere comportamenti responsabili al proprio interno.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana persegue nel continuo metodi di rafforzamento della salute e dell'aumento del grado di sicurezza del proprio personale, nel condurre ogni sforzo per eliminare o contenere la pericolosità nelle condizioni di lavoro e nei comportamenti dei lavoratori e le relative cause.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana crede nell'importanza del coinvolgimento del personale in un'ottica di crescita del senso di appartenenza e di sviluppo continuo, prevedendo momenti e strumenti di comunicazione, individuali e/ o collettivi secondo le specifiche esigenze del Personale e/o dell'Ente.

4.7.2. Impegno verso la parità di genere, l'inclusione e la valorizzazione della diversità

Il Consorzio accoglie e sostiene i principi della UNI/PdR 125:2022, impegnandosi a promuovere la parità di genere, l'inclusione e la valorizzazione della diversità come parte integrante della propria cultura aziendale.

Il Consorzio promuove attivamente una cultura fondata sull'uguaglianza, sulla parità di trattamento e sull'equità di genere, riconoscendo nella diversità un valore aggiunto e una risorsa strategica. In quest'ottica, si impegna a contrastare ogni forma di discriminazione e a rimuovere stereotipi, pregiudizi e ostacoli che possano limitare la piena partecipazione delle persone alla vita lavorativa.

Sono adottate politiche e procedure inclusive, orientate alla valorizzazione delle differenze individuali e alla creazione di un ambiente di lavoro equo, rispettoso e aperto, in coerenza con i principi della parità di genere.

4.7.3. Condotte inclusive e linguaggio etico

Il Consorzio promuove e richiede l'adozione di un linguaggio rispettoso, inclusivo e imparziale, privo di qualsiasi forma di stereotipo, in ogni tipo di comunicazione interna ed esterna.

L'obiettivo è favorire relazioni professionali fondate sulla dignità, sull'uguaglianza e sulla valorizzazione delle diversità, contribuendo alla creazione di un ambiente di lavoro aperto, collaborativo e accogliente per tutte le persone.

Comportamenti che possano generare discriminazioni, anche se non intenzionali, basati su genere, identità di genere, orientamento sessuale, età, disabilità, appartenenza etnica, religione o stato civile non sono compatibili con i valori del Consorzio e vengono contrastati attraverso politiche e pratiche inclusive.

Ogni persona è chiamata a contribuire attivamente al mantenimento di un clima professionale fondato sul rispetto reciproco, sulla dignità individuale e sulla valorizzazione delle qualità e delle competenze di ciascuno.

4.7.4. Prevenzione delle discriminazioni, molestie e comportamenti lesivi

Il Consorzio si impegna a perseguire qualsiasi forma di molestia, discriminazione, abuso o comportamento lesivo, sia verbale che non verbale, fisico o psicologico. Promuove una cultura della prevenzione, del rispetto e della responsabilità individuale.

È attivo un sistema di segnalazione sicuro e riservato, volto a tutelare chi denuncia situazioni inadeguate, garantendo riservatezza, imparzialità e protezione contro possibili ritorsioni.

4.7.5. Selezione, sviluppo e gestione equa delle risorse umane

I processi di selezione, valutazione e sviluppo professionale si basano esclusivamente su criteri di merito, competenza e trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e delle normative vigenti.

Il Consorzio si impegna a garantire pari opportunità di accesso a ruoli e responsabilità, favorendo percorsi di crescita professionale equi e inclusivi. Ogni decisione in ambito di gestione delle risorse umane è orientata al rispetto delle persone, alla valorizzazione delle potenzialità individuali e alla promozione di un ambiente privo di discriminazioni.

Il Consorzio riconosce, inoltre, l'importanza di assicurare ai propri dipendenti un adeguato equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, consapevole che tale armonia rappresenta un fattore determinante per il benessere individuale, la motivazione e la produttività complessiva.

4.7.6. Formazione e sensibilizzazione

Il Consorzio investe costantemente nella formazione continua e nella sensibilizzazione del personale su tematiche fondamentali per la creazione di un ambiente di lavoro equo, sicuro e inclusivo, quali: la parità di genere e l'inclusione, la prevenzione di stereotipi e discriminazioni, le misure per contrastare mobbing, molestie e comportamenti lesivi nei luoghi di lavoro, la tutela della genitorialità e il sostegno al bilanciamento tra vita professionale e personale, le modalità sicure e riservate di segnalazione di condotte non conformi ai principi del Codice Etico.

La partecipazione a iniziative formative è incoraggiata e, in alcuni casi, obbligatoria. Le attività sono documentate e valutate rappresentando uno strumento fondamentale per il rafforzamento della cultura interna e dell'efficacia del sistema di gestione.

4.7.7. Monitoraggio e miglioramento continuo

Il Consorzio si impegna a monitorare l'efficacia delle azioni intraprese e a misurare i risultati attraverso specifici indicatori di performance (KPI) previsti dalla UNI/PdR 125:2022.

Il presente Codice Etico è soggetto a revisioni periodiche al fine di garantirne l'aggiornamento e l'allineamento agli obiettivi strategici del Consorzio.

4.8. Indicazioni per il rispetto degli impegni

4.8.1. **Gli organi dell'Ente**⁵

Il sistema di governo adottato dal Consorzio è conforme alla normativa vigente, volto ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso una sinergia interattiva dei diversi ruoli di gestione e di indirizzo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile del Consorzio e trasparente nei confronti dell'utenza.

I componenti degli organi consortili devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nel consorzio.

All'insorgere delle predette condizioni i soggetti coinvolti sono tenuti a darne segnalazione, in conformità alla legge e alle disposizioni interne, sulla base delle previsioni riportate nel presente codice etico nonché nello statuto dell'ente, pena la decadenza da tutte le cariche consorziali ricoperte.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'Ente; essi:

- sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni inerenti all'attività consortile di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio;
- non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti;

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta.

I membri degli organi sono quindi tenuti a svolgere le loro mansioni esercitando con consapevolezza e senso di responsabilità il proprio ruolo, operando in piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento delle finalità del consorzio e garantendo la correttezza e l'autenticità dei documenti e delle informazioni fornite nello svolgimento delle relative funzioni di governance.

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'Ente.

4.8.2. **Dipendenti e collaboratori**

Le Risorse Umane costituiscono elemento centrale su cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana basa il perseguimento della propria missione, alle quali sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione. In aggiunta alle indicazioni seguenti, a tutto il personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato a prescindere dalla categoria di appartenenza (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai), si applicano anche le disposizioni del Codice di comportamento.

4.8.2.1. ***Doveri dei dipendenti e dei collaboratori***

Tutti i dipendenti e collaboratori del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, al di là di quanto previsto in termini di Doveri delle parti e Divieti dai CCNL in vigore, sono tenuti ad orientare il proprio operato ai principi di legalità, moralità, professionalità, trasparenza, correttezza, efficienza, spirito di servizio e onestà, contribuendo con i colleghi, superiori e subordinati al perseguimento della missione dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Codice.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad astenersi dall'avvantaggiarsi di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e dallo sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e ad utilizzare indebitamente il nome e la reputazione del medesimo a fini privati.

Ad essi è richiesto di operare in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo e in piena collaborazione con attività e ruoli differenti (visione integrata).

⁵ RIF. Codice di Comportamento
art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
art. 7 – Obbligo di astensione
art. 8 – Prevenzione della corruzione
art. 9 – Trasparenza e tracciabilità

Le relazioni che i dipendenti e i collaboratori hanno con i colleghi e con interlocutori esterni devono essere improntate a principi di correttezza, lealtà e piena collaborazione.

In particolare ai dipendenti del Consorzio viene richiesto l'impegno tale da garantire che i propri compiti vengano svolti per perseguire l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui siano titolare. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, lealtà, rispetto, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e deve agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Consorzio. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni di qualunque tipo. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. Il dipendente, nei rapporti con i colleghi, presta la propria opera all'insegna della massima collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze, con l'unico fine di assicurare la migliore azione amministrativa nell'interesse del Consorzio e dei consorziati. Il dipendente nei rapporti con il pubblico presta la propria opera assicurando la massima disponibilità.

Al fine di collaborare agli impegni dell'ente in merito alla tutela della persona, della sicurezza, della salute viene assolutamente vietata, durante le ore di servizio, la presenza, la vendita e il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi tipo di sostanze stimolanti o narcotiche.

4.8.2.2. *Doveri dei dipendenti e dei collaboratori nelle relazioni con i consorziati⁶*

Il comportamento verso i Consorziati deve:

- esprimere correttezza e puntualità informativa, assieme al coinvolgimento diretto nelle scelte complessive dell'Ente, nelle forme stabilite dallo Statuto;
- esprimere i valori di correttezza, di trasparenza, di equità e di onestà;
- garantire il rispetto dei valori etici nei quali gli stessi si riconoscono.

La politica del Consorzio è tesa ad assicurare a tutti i Consorziati l'accesso all'informazione sulle attività condotte in condizioni di parità.

Costituisce impegno del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana tutelare e accrescere il valore della propria attività, a fronte dell'impegno posto dai Consorziati con i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e della solidità del patrimonio.

Il Consorzio si impegna altresì a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni consortili.

4.8.2.3. *Beni consortili⁷*

Il personale deve proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati e contribuire alla tutela del patrimonio aziendale attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo e il mantenimento del valore.

L'Ente, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

4.8.2.4. *Uso dei sistemi informatici⁸*

⁶ RIF. Codice di Comportamento – art. 12– Rapporti con il pubblico

⁷ RIF. Codice di Comportamento – art. 11 – Comportamento in servizio

⁸ RIF. Codice di Comportamento – art. 11bis – Utilizzo delle tecnologie informatiche

Deve essere posta attenzione alla tutela e salvaguardia del patrimonio informativo acquisito anche mediante sistemi informatici.

Con particolare riferimento alle applicazioni informatiche, ogni dipendente e collaboratore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha l'obbligo di utilizzare le dotazioni hardware e software messe a sua disposizione esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

In particolare, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto:

ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;

- a non duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- a non navigare su siti web non afferenti agli interessi dell'Ente e, a maggior ragione, a non navigare su siti web caratterizzati da contenuti indecorosi ed offensivi;
- a non duplicare programmi, files e/o documentazione non attinente ai propri compiti di ufficio e agli interessi dell'Ente;
- ad adottare scrupolosamente le procedure previste dalle politiche di utilizzo della posta elettronica.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto o alla commissione di reati.

4.8.2.5. *Gestione regali, omaggi e altre utilità⁹*

I dipendenti e collaboratori non possono chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività del Consorzio.

Essi non possono altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui si possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Consorzio.

Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a utenti e/o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di vigilanza dell'Ente.

E' vietato in ogni caso ad ogni dipendente, qualunque sia il suo grado o funzione ricoperta, promettere, erogare favori, somme, benefici di altra natura comunque finalizzati.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni di affari, l'offerta di omaggi e manifestazioni di ospitalità è volta unicamente a promuovere l'immagine del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e non può in nessun caso eccedere le normali pratiche commerciali o di cortesia.

4.8.3. Amministratori e responsabili di funzione¹⁰

In considerazione della maggiore esposizione al rischio, nonché della facoltà decisionale ed organizzativa dei ruoli gerarchicamente più elevati e del fatto che tramite la loro azione vengono messe in atto le azioni dell'ente, il Consorzio ha previsto all'interno del presente Codice delle disposizioni specifiche per Amministratori e Responsabili di funzione. Le disposizioni specifiche sono da considerarsi un'integrazione alle disposizioni destinate a tutti gli altri dipendenti e collaboratori ai quali anche gli amministratori e responsabili di funzione devono conformarsi. Le disposizioni vengono descritte di seguito, in generale, e sono da intendersi destinate alle figure che per incarico, competenza, esperienza e unità di appartenenza hanno facoltà di agire in questo senso, nonché a tutti coloro che possono contribuire a mantenere gli impegni dell'ente.

Gli amministratori ed i responsabili di funzione nell'esercizio delle proprie funzioni e attività, sono tenuti

RIF. Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici consortili

⁹ RIF. Codice di Comportamento – art. 3 – Regali, compensi ed altre utilità

¹⁰ RIF. Codice di Comportamento – art. 13 – Disposizioni particolari per i dirigenti ed il personale direttivo

a operare con imparzialità, correttezza, comportamento congruo e non lesivo della dignità del dipendente evitando ogni situazione di conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale, che possa compromettere la trasparenza, l'integrità e il corretto perseguimento degli interessi dell'Ente.

4.8.3.1. *Tutela della persona, della sicurezza, della salute* ¹¹

Per l'impegno del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana verso la parità di genere, inclusione e valorizzazione della diversità, Amministratori e Responsabili di Funzione del Consorzio sono chiamati a mettere in atto, in rapporto alle loro specifiche competenze, tutte le necessarie azioni preventive al fine di garantire le migliori condizioni di salute, sicurezza e incolumità negli ambienti di lavoro – considerati oggetto di responsabilità collettiva - conformemente alle vigenti norme in materia e si pone l'obiettivo di un costante aumento degli standard.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro da garantire sono:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

L'attenzione a tutte queste misure risulta ancora più importante in una situazione di emergenza sanitaria in cui il metodo per garantire la salute del lavoratore è l'ideazione e l'applicazione di misure utili a ridurre il rischio contagio. Quindi in aggiunta ad ulteriori presidi di sicurezza da introdurre nel processo produttivo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è opportuno anche considerare metodologie produttive diverse e innovative, in particolare, ove possibile, il ricorso allo smart working.

A questo scopo il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori si preoccupa, in caso di attivazione, di adempiere e dare applicazione alle disposizioni di carattere normativo, regolamentare o contenute in accordi tra le parti sociali che hanno l'obiettivo di disciplinare e/o regolamentare la materia.

Promuove pertanto programmi di miglioramento e accrescimento della sicurezza del lavoro e del

¹¹ RIF. Codice di Comportamento – art. 11 – Comportamento in servizio

benessere del personale, che si pongono come obiettivo l'azzeramento del rischio di infortunio nei reparti del Consorzio.

4.8.3.2. *Gestione del personale*

Nella selezione e nella gestione del personale il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, tramite le figure incaricate, adotta criteri di merito, competenza e trasparenza, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento e delle normative vigenti.

Il Consorzio si impegna a garantire pari opportunità di accesso a ruoli e responsabilità, favorendo percorsi di crescita professionale equi e inclusivi. Ogni decisione in ambito di gestione delle risorse umane è orientata al rispetto delle persone, alla valorizzazione delle potenzialità individuali e alla promozione di un ambiente privo di discriminazioni.

Deve essere assicurato al personale dipendente un adeguato equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, in quanto tale armonia rappresenta un fattore determinante per il benessere individuale, la motivazione e la produttività complessiva.

Amministratori e Responsabili di Funzione, per quanto di loro competenza, si preoccupano di

- sviluppare competenze e capacità del personale dipendente, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale;
- vietare qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale;
- attivare ricerche e selezionare personale in base alle effettive esigenze del consorzio in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- favorire la crescita e il percorso professionale del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.
- assumere le nuove risorse sulla base di regolari contratti di lavoro e nel rispetto della normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.
- monitorare sull'utilizzo di criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, relativamente alle decisioni inerenti i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme contenute in materia nei vigenti contratti collettivi di lavoro.

4.8.3.3. *Gestione conflitti di interesse¹²*

Ai Dirigenti, oltre alle dichiarazioni relative alla presenza di conflitto di interessi previste per dipendenti e collaboratori in genere, viene richiesta una dichiarazione annuale che confermi l'assenza di conflitti di interesse.

4.8.3.4. *Garanzie per tutela parità di genere e il monitoraggio di casi di violenza o molestie.*

Gli Amministratori ed i Responsabili di Funzione sono chiamati garantire un clima di lavoro sereno, evitando e segnalando alle funzioni preposte eventuali forme di molestia, discriminazione, abuso o comportamento lesivo, sia verbale che non verbale, fisico o psicologico. Si impegnano inoltre a promuovere una cultura della prevenzione, del rispetto e della responsabilità individuale.

¹² RIF. Codice di Comportamento – art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

5. CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i destinatari del presente Codice Etico nell'esercizio delle proprie funzioni e attività sono tenuti a operare con imparzialità, correttezza, comportamento congruo e non lesivo della dignità del dipendente evitando ogni situazione di conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale, che possa compromettere la trasparenza, l'integrità e il corretto perseguimento degli interessi dell'Ente

I destinatari del Codice, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell'Ente o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il Destinatario dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione secondo le modalità di seguito indicate.

Nel contempo, il Destinatario dipendente o collaboratore, si astiene dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

5.1. Modalità di segnalazione

In generale per tutti i dipendenti del Consorzio c'è l'obbligo di dichiarare preventivamente una situazione in cui un proprio interesse personale o economico possa influenzare la propria imparzialità e l'obiettività nello svolgimento di un compito o una decisione, per preservare l'integrità e l'etica dell'ente o dell'organizzazione.

5.1.1. Situazioni di Conflitto di Interessi¹³

La situazione di conflitto di interessi sussiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogniqualvolta il destinatario del Codice partecipi all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:

- propri, del coniuge, del convivente, di parenti o di affini entro il secondo grado;
- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e/o relazione affettiva;
- di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia una causa pendente, una grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni (anche non riconosciute), comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente;
- di persone fisiche o giuridiche, imprese o altri operatori economici con i quali egli stesso, il coniuge, il convivente o i parenti/affini entro il secondo grado intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di natura economica, professionale o commerciale, ovvero rapporti contrattuali, anche non continuativi, qualora tali soggetti abbiano o possano avere rapporti giuridici, economici o negoziali con l'Ente, potendo in tal modo interferire, o apparire idonei a interferire, con l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il destinatario del Codice si astiene, altresì, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza che possano far dubitare della sua imparzialità o pregiudicare l'immagine dell'Ente.

Nei punti a seguire si procede a descrivere le modalità di segnalazione della situazione di conflitto di interessi a seconda del rapporto di collaborazione e delle situazioni che si possono verificare. Resta inteso che la mancata segnalazione dell'interesse portato dal dipendente, se prevista dalle disposizioni seguenti, innesca la responsabilità disciplinare del dipendente in funzione dell'esito del relativo procedimento cui ha partecipato, nonché la possibile illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

¹³ RIF. Codice di Comportamento
art. 8 – Prevenzione della corruzione
art. 9 – Trasparenza e tracciabilità

5.1.2. **Obbligo di Segnalazione e Astensione Conflitto di Interessi**¹⁴

Il dipendente che si trovi, o possa trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Responsabile dell'ufficio in cui opera, il quale col direttore generale valuterà la situazione e deciderà le misure da adottare.

Qualora il conflitto di interessi, anche solo potenziale, riguardi un dipendente con funzioni di quadro o dirigente, la segnalazione dovrà essere inviata al Direttore Generale il quale valuterà la situazione e deciderà le misure da adottare.

Nel caso in cui fosse il Direttore Generale ha trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, la comunicazione dovrà essere indirizzata al Direttore Amministrativo il quale valuterà la situazione e deciderà le misure da adottare.

Il soggetto interessato nel frattempo si astiene dal partecipare a qualunque attività, istruttoria o decisoria, connessa a tale situazione. Sull'astensione decide il destinatario della segnalazione.

La modulistica da utilizzare per tale documentazione fa parte della struttura documentale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al quale, in particolare nel presente capitolo, il codice etico fa rimando. Il modulo relativo alla presente comunicazione è il Modulo 1.

5.1.3. **Obblighi di Comunicazioni di conflitto di interessi Preventive**

Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Tale comunicazione non è tenuta nel caso di adesione a partiti politici e sindacati.

Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cessazione o nuove iscrizioni alle suddette organizzazione ed associazioni.

All'atto dell'assunzione, il dipendente deve comunicare per iscritto tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, retribuiti in qualsiasi modo, avuti negli ultimi tre anni con soggetti privati, precisando se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione e se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio.

La modulistica da utilizzare per tale documentazione fa parte della struttura documentale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al quale, in particolare nel presente capitolo, il codice etico fa rimando. Il modulo relativo alla presente comunicazione è il Modulo 2.

5.1.4. **Obblighi di comunicazione di conflitto di interessi per i Dirigenti e Quadri**

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al Consorzio le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Il dirigente nel corso dello svolgimento del Suo incarico, si impegna ad aggiornare le informazioni di cui alla presente comunicazione ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti.

La modulistica da utilizzare per tale documentazione fa parte della struttura documentale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al quale, in particolare nel presente capitolo, il codice etico fa rimando. Il modulo relativo alla presente comunicazione è il Modulo 3a.

5.1.4.1. ***Obblighi di comunicazione annuale di conflitto di interessi per gli Dirigenti e Quadri***

In aggiunta alla necessaria e richiesta astensione da parte dei Dirigenti e dei Quadri in caso di verificarsi

¹⁴ RIF. Codice di Comportamento –
art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
art. 7 – Obbligo di astensione

di situazioni di conflitto di interesse. Ai Dirigenti ed ai quadri viene richiesto di fare con periodicità annuale, entro la fine del mese di gennaio, una dichiarazione che confermi l'assenza di conflitto di interesse.

La modulistica da utilizzare per tale documentazione fa parte della struttura documentale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al quale, in particolare nel presente capitolo, il codice etico fa rimando. Il modulo relativo alla presente comunicazione è il Modulo 4.

5.1.5. **Obblighi di comunicazione di conflitto di interessi per gli Amministratori**

Gli Amministratori, per garantire che la propria attività venga esercitata nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, viene richiesto di astenersi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse secondo le norme dello statuto e delle conseguenze giuridiche da esso derivanti.

La modulistica da utilizzare per tale documentazione fa parte della struttura documentale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al quale, in particolare nel presente capitolo, il codice etico fa rimando. Il modulo relativo alla presente comunicazione è il Modulo 3b.

6. LA GESTIONE DEL CODICE

6.1. Aggiornamenti del Codice Etico

Con decisione del Consiglio dei Delegati, il Codice può essere modificato ed integrato:

- sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza
- in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e operativa dell'attività del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
- in relazione a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, alla sua natura
- in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Gli allegati al Codice Etico, in quanto strumenti applicativi e di dettaglio, possono invece essere modificati con provvedimento della Deputazione Amministrativa, che ne cura l'aggiornamento in funzione delle necessità operative e gestionali.

6.2. Diffusione e attuazione del Codice Etico

I Destinatari del Codice sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in esso contenute.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna ad assicurare:

- la massima diffusione del presente Codice, anche mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e su Ufficio web;
- la comunicazione semestrale all'Organismo di Vigilanza sul verificarsi di conflitti di interesse e sulle azioni poste in essere
- l'aggiornamento del codice ogni qualvolta risulti necessario sulla base di quanto descritto al punto precedente
- la previsione di adeguati strumenti di prevenzione, l'attuazione di idonee misure sanzionatorie, nonché la tempestiva applicazione delle stesse in caso di accertata violazione delle disposizioni del Codice.
- la formazione del personale dipendente

Nei rapporti contrattuali, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, rendendo agli stessi adeguata informativa circa i suoi contenuti.

Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con l'Ente.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana è tenuto:

- a informare tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza;
- a non instaurare, né proseguire, rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, le disposizioni del presente Codice.

7. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

7.1. Sistema dei controlli interni

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie dell'Ente e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei suoi processi, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di settore nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne. Inoltre, il Consorzio garantisce ad ogni nuova risorsa inserita in organico adeguata formazione sul modello e codice etico, nonché sul Codice di Comportamento, sulle indicazioni derivanti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, e da eventuali ulteriori regolamenti aziendali.

Si occupa inoltre di svolgere richiami formativi ed informativi sui vari argomenti sensibili per garantire l'etica e la conformità normativa dell'ente quando necessario.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana promuove a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza.

7.2. Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando annualmente gli Organi amministrativi spetta all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/01.

L'Organismo è regolato da apposito Regolamento, che forma parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, a cui si fa espresso richiamo.

7.3. Segnalazioni

Qualsiasi comportamento che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del Codice deve essere segnalato.

Con provvedimento n. 11/d/24 dd. 22.01.2024 il Consorzio ha approvato la "Procedura per le segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)" redatta ai sensi del D.lgs. n. 24 dd. 10 marzo 2023.

In base a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC il Consorzio ha deciso di non tenere distinti il canale per le segnalazioni afferenti al MOG231 e quello per le altre violazioni previste dal D.lgs. n. 24/2023.

In via prioritaria devono essere utilizzati i seguenti canali interni di segnalazione.

Canale interno – forma scritta

Il Consorzio mette a disposizione una piattaforma on-line a libero accesso da parte dei soggetti segnalanti, appositamente dedicata per le segnalazioni (Portale Whistleblowing), raggiungibile tramite link sul sito web istituzionale (<https://bonificafriulana.whistleblowing.it>). L'accesso al Portale Whistleblowing è soggetto alla politica "log/no-log" al fine di permettere al segnalante che intende comunicare i propri dati identificativi di rilasciare gli stessi ed eventualmente impedire l'identificazione del segnalante che intenda mantenere riservata la sua identità: ciò significa che, qualora l'accesso venga effettuato da un dispositivo non connesso alla rete consortile, i sistemi informatici consortili non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) ed implementa soluzioni tecniche e organizzative per impedire di risalire all'utente che effettua la segnalazione.

Per ciascuna segnalazione inserita, il Portale assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, in modo del tutto riservato. Parimenti, nel caso in cui una segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni, avvalendosi del Portale e della sua strumentazione, avrà facoltà di richiedere al segnalante, sempre e solo mediante tale codice ed all'interno della piattaforma, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.

Canale interno – forma orale

La segnalazione interna può anche essere effettuata in forma orale richiedendo un incontro con il

Responsabile della gestione delle Segnalazioni prioritariamente tramite il Portale Whistleblowing ed in alternativa tramite linea telefonica al numero indicato sul sito internet, relativamente alla pagina delle segnalazioni.

L'incontro dovrà essere fissato entro un termine ragionevole di tempo e dovrà essere calendarizzato in giornate/fasce orarie in cui possa essere assicurata la riservatezza della persona segnalante.

In tale ipotesi, previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Ove sia redatto il verbale, è assicurata al segnalante la possibilità di verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

I canali istituiti dal Consorzio garantiscono la riservatezza:

- dell'identità del segnalante;
- dell'identità della persona coinvolta;
- dell'identità della persona comunque menzionata;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In via secondaria le segnalazioni possono essere inviate anche trasmesse all'Organismo di Vigilanza ai seguenti indirizzi:

- Indirizzo di posta elettronica m.lunazzi@studiolunazzi.it
- Indirizzo di posta tradizionale: Organismo di Vigilanza presso Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Viale Europa Unità, 141 – UDINE

Le segnalazioni possono anche essere fatte in forma anonima, se debitamente circostanziate, anche se per eventuali approfondimenti è preferenziale che siano riconducibili al segnalatore.

Coloro che hanno inoltrato le segnalazioni devono essere preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di discriminazione, minaccia fisica e/o psicologica, mobbing o penalizzazione.

Il destinatario delle segnalazioni è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

7.3.1. Gestione delle segnalazioni

La segnalazione è presa in carico da parte dell'RPCT in caso di utilizzo del canale whistleblowing e da parte del Presidente dell'OdV se la segnalazione è indirizzata all'Organismo.

Successivamente il destinatario della segnalazione:

- entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Svolge, quindi, un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e, pertanto, valuta la sussistenza dei fatti segnalati;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Pertanto, un corretto seguito alla segnalazione implica, nel rispetto delle tempistiche e della riservatezza dei dati, una valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per valutarne l'ammissibilità. Per la **valutazione dei requisiti**, si tiene conto dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione non corredata da documentazione appropriata.

Quando l'oggetto della segnalazione non è adeguatamente circostanziato si può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, **si avvia l'istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate **per valutarne la sussistenza**.

I Destinatari sono tenuti a cooperare nello svolgimento di tale verifica, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.

Qualora, all'esito dell'istruttoria, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, si provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- a) al Quadro Responsabile del settore di appartenenza dell'autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- b) agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- c) se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'ANAC. In tali casi, nell'ambito dell'eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; in caso contrario, il segnalante può opporsi alla rivelazione della propria identità, di conseguenza il procedimento deve essere archiviato.

E' sanzionato il comportamento di coloro che:

- hanno ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;
- non hanno istituito o non ha adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni del decreto;
- non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- hanno effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano non fondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

8. SANZIONI

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti Organi del Consorzio, per quanto individuato dal Sistema disciplinare adottato.

8.1. Per i Destinatari dipendenti

L'osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori del Consorzio di Bonifica Friulana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del codice civile "Diligenza del prestatore di lavoro" e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

I comportamenti contrari ai principi espressi nel presente Codice Etico possono essere ritenuti dall'ente grave inadempimento del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ed essere considerati motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Di conseguenza, la violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche relativamente alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare azioni per il risarcimento dei danni causati dalla violazione stessa.

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate nel pieno rispetto della Legge 300/70, per quanto previsto dalla normativa vigente, dal CCNL e dal Sistema disciplinare aziendale nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e tenendo conto del principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata.

8.2. Per i Destinatari Amministratori e Responsabili di Funzione

In aggiunta a quanto sopra, costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

8.3. Per i Destinatari non dipendenti

L'osservanza del Codice costituisce presupposto essenziale per la prosecuzione dei rapporti commerciali, professionali o collaborativi in genere con l'ente fatto salvo il risarcimento del danno.

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal presente Codice è sanzionato dall'Ente attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, secondo quanto previsto dal "Sistema Disciplinare"¹⁵.

¹⁵ Documento che identifica le sanzioni irrogabili anche nei confronti dell'Organo Amministrativo, dei lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché di altri soggetti collaboratori (interni ed esterni).

MODULO 1

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI

Obbligo di Segnalazione e Astensione Conflitto di Interessi.

Il/la sottoscritto/a _____

- ☐
- dipendente di questa Amministrazione presso l'Area/Servizio/Ufficio

- ☐
- dirigente/quadro di questa Amministrazione presso l'Area/Servizio/Ufficio

In merito all'espletamento della seguente attività*

*Breve descrizione del procedimento o della pratica di propria competenza

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHARA

che si trova, o può trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in quanto la sua partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività sopra descritta può coinvolgere interessi (segnare la casistica corretta):

- a) propri, del coniuge, del convivente, di parenti o di affini entro il secondo grado;
- b) di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e/o relazione affettiva;
- c) di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia una causa pendente, una grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- d) di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

- e) di enti, associazioni (anche non riconosciute), comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente;
- f) di persone fisiche o giuridiche, imprese o altri operatori economici con i quali egli stesso, il coniuge, il convivente o i parenti/affini entro il secondo grado intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di natura economica, professionale o commerciale, ovvero rapporti contrattuali, anche non continuativi, qualora tali soggetti abbiano o possano avere rapporti giuridici, economici o negoziali con l'Ente, potendo in tal modo interferire, o apparire idonei a interferire, con l'imparzialità dell'azione amministrativa
- g) ovvero sussistono gravi ragioni di convenienza che possano far dubitare della sua imparzialità o pregiudicare l'immagine dell'Ente;
- h) altro (specificare) _____

Il sottoscritto è consapevole che tali situazioni comportano "l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al proprio responsabile o all'Organismo di Vigilanza" e l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualunque attività, istruttoria o decisoria, connessa a tale situazione, salvo diversa indicazione del Dirigente / Responsabile

Il sottoscritto è consapevole che il Dirigente / Responsabile al fine di fornire idoneo riscontro alla presente dichiarazione, potrà chiedere ulteriori specificazioni sulla natura del conflitto qui rappresentato.

_____, li _____

Firma

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo. I Suoi dati o quelli di soggetti terzi coinvolti nelle dichiarazioni rese saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alle dichiarazioni e per adempiere alle conseguenti prescrizioni previste dalla legge. I dati potranno essere trattati per finalità di verifica di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00, di eventuale pubblicazione in albo o amministrazione trasparente, di gestione istanze di accesso agli atti, accesso civico e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. La informiamo che i dati potranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza ai sensi del MOG 231 interno e della normativa vigente. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR, ai sensi delle specifiche norme che disciplinano i conflitti di interesse nell'attività amministrativa (es. L. 241/90, DPR 62/13, Dlgs 36/23 ecc) e la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.

MODULO 2

Obblighi di Comunicazioni di conflitto di Interessi Preventive

Il/la sottoscritto/a _____

dependente di questa Amministrazione presso l'Area/Servizio/Ufficio _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) *Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse* (apporte una X alla dichiarazione che interessa):

☐ di **non avere** e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati o pubblici in qualunque modo retribuiti.

OPPURE

☐ la propria collaborazione con soggetti privati o pubblici in qualunque modo retribuiti in essere o avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione e precisamente:

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e precisamente:

2) *Partecipazione ad associazioni e organizzazioni** (apporte una X alla dichiarazione che interessa):

**non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati*

☐ La propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, **i cui ambiti di interesse siano coinvolti e/o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio**

<i>Associazione/ Organizzazione</i>	<i>Ambito di attività</i>

--	--

OPPURE

☐ di non aderire/aver aderito ad alcuna associazione e/o organizzazione i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività del proprio ufficio /servizio.

_____, li _____

Firma

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo. I Suoi dati o quelli di soggetti terzi coinvolti nelle dichiarazioni rese saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alle dichiarazioni e per adempiere alle conseguenti prescrizioni previste dalla legge. I dati potranno essere trattati per finalità di verifica di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00, di eventuale pubblicazione in albo o amministrazione trasparente, di gestione istanze di accesso agli atti, accesso civico e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. La informiamo che i dati potranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza ai sensi del MOG 231 interno e della normativa vigente. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR, ai sensi delle specifiche norme che disciplinano i conflitti di interesse nell'attività amministrativa (es. L. 241/90, DPR 62/13, Dlgs 36/23 ecc) e la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.

MODULO 3a

Obblighi di comunicazione di conflitto di interessi per i Dirigenti/Quadri

Il sottoscritto/a _____

Dirigente di questa Amministrazione presso l'Area/Servizio/Ufficio

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti con l'Ufficio/struttura che sarà incaricato a dirigere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013 e Etico)
- di avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti con l'Ufficio/a struttura che sarà incaricato a dirigere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013 e Codice Etico):

NONCHE'

- di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono chiamato/a a svolgere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013 e Codice Etico)
- di avere le seguenti partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono chiamato/a a svolgere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013):

.....

.....

.....

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di impegnarsi ad aggiornare le informazioni di cui alla presente comunicazione ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza annuale fissata, di norma nel mese di gennaio di ogni anno.

_____, li _____

Firma

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo. I Suoi dati o quelli di soggetti terzi coinvolti nelle dichiarazioni rese saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alle dichiarazioni e per adempiere alle conseguenti prescrizioni previste dalla legge. I dati potranno essere trattati per finalità di verifica di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00, di eventuale pubblicazione in albo o amministrazione trasparente, di gestione istanze di accesso agli atti, accesso civico e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. La informiamo che i dati potranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza ai sensi del MOG 231 interno e della normativa vigente. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR, ai sensi delle specifiche norme che disciplinano i conflitti di interesse nell'attività amministrativa (es. L. 241/90, DPR 62/13, Dlgs 36/23 ecc) e la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.

MODULO 3b
Obblighi di comunicazione di conflitto di interessi per gli Amministratori

Il sottoscritto/a _____

Amministratore del Consorzio in qualità di

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti con l'Ente che sarà incaricato ad amministrare (art. 13 D.P.R. n. 62/2013 e Etico)
- di avere parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che esercitano attività politiche, professionali od economiche che li pongano in contatti con l'Ente che sarà incaricato ad amministrare (art. 13 D.P.R. n. 62/2013 e Codice Etico):

NONCHE'

- di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono chiamato/a a svolgere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013 e Codice Etico)
- di avere le seguenti partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interesse con la funzione pubblica che sono chiamato/a a svolgere (art. 13 D.P.R. n. 62/2013):

.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di impegnarsi ad aggiornare le informazioni di cui alla presente comunicazione ogniqualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza annuale fissata, di norma nel mese di gennaio di ogni anno.

_____, li _____

Firma

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo. I Suoi dati o quelli di soggetti terzi coinvolti nelle dichiarazioni rese saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alle dichiarazioni e per adempiere alle conseguenti prescrizioni previste dalla legge. I dati potranno essere trattati per finalità di verifica di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00, di eventuale pubblicazione in albo o amministrazione trasparente, di gestione istanze di accesso agli atti, accesso civico e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. La informiamo che i dati potranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza ai sensi del MOG 231 interno e della normativa vigente. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR, ai sensi delle specifiche norme che disciplinano i conflitti di interesse nell'attività amministrativa (es. L. 241/90, DPR 62/13, Dlgs 36/23 ecc) e la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.

MODULO 4
DICHIARAZIONE ANNUALE CONFLITTO DI INTERESSI
Obbligo di Segnalazione Conflitto di Interessi Dirigenti/Quadri

Il/la sottoscritto/a _____

☐ dirigente di questa Amministrazione presso l'Area/Servizio/Ufficio

☐ quadro di questa Amministrazione presso l'Area/Servizio/Ufficio

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che

- ☐ non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
- ☐ si trova, o può trovarsi, in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in quanto la mia partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività sopra descritta può coinvolgere interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo (segnare la casistica corretta):
 - a) propri, del coniuge, del convivente, di parenti o di affini entro il secondo grado;
 - b) di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e/o relazione affettiva;
 - c) di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia una causa pendente, una grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - d) di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - e) di enti, associazioni (anche non riconosciute), comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente.
 - f) ovvero sussistono gravi ragioni di convenienza che possano far dubitare della sua imparzialità o pregiudicare l'immagine dell'Ente.
 - g) di persone fisiche o giuridiche, imprese o altri operatori economici con i quali egli stesso, il coniuge, il convivente o i parenti/affini entro il secondo grado intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti di natura economica, professionale o commerciale, ovvero rapporti contrattuali, anche non continuativi, qualora tali soggetti abbiano o possano avere rapporti

giuridici, economici o negoziali con l'Ente, potendo in tal modo interferire, o apparire idonei a interferire, con l'imparzialità dell'azione amministrativa

h) altro (specificare) _____

Il sottoscritto è consapevole che tali situazioni comportano "l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Direttore Generale" e l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualunque attività, istruttoria o decisoria, connessa a tale situazione, salvo diversa indicazione del Direttore Generale.

Il sottoscritto è consapevole che il Direttore Generale al fine di fornire idoneo riscontro alla presente dichiarazione, potrà chiedere ulteriori specificazioni sulla natura del conflitto qui rappresentato.

_____, li _____

Firma

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR)

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana nella sua qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo. I Suoi dati o quelli di soggetti terzi coinvolti nelle dichiarazioni rese saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alle dichiarazioni e per adempiere alle conseguenti prescrizioni previste dalla legge. I dati potranno essere trattati per finalità di verifica di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00, di eventuale pubblicazione in albo o amministrazione trasparente, di gestione istanze di accesso agli atti, accesso civico e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. La informiamo che i dati potranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza ai sensi del MOG 231 interno e della normativa vigente. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR, ai sensi delle specifiche norme che disciplinano i conflitti di interesse nell'attività amministrativa (es. L. 241/90, DPR 62/13, Dlgs 36/23 ecc) e la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

D.lgs. 231/01

ALLEGATO 3

Sistema disciplinare

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Sistema Disciplinare	Consiglio dei delegati	30.11.2016
01	Aggiornamento a seguito revisione del modello ed integrazione con PTPC	Consiglio dei delegati	29.11.2018
02	Aggiornamento a seguito di separazione con PTPC e dettaglio sanzioni sulle segnalazioni	Consiglio dei delegati	28.11.2025

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
1. DESTINATARI	3
2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI.....	4
3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	5
4. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE.....	6
5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, <i>OUTSOURCERS</i> E <i>PARTNERS</i>	7
6. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE	8
7. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING).....	8

PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01 (di seguito Decreto) prevede che i modelli di organizzazione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

Nell'ambito del processo di adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana deve quindi introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di occorrenza dei reati di cui al richiamato decreto.

Quindi al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha adottato il presente Sistema Disciplinare, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del Modello, e del relativo Codice Etico da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli Amministratori e dei membri del Collegio dei Revisori.

Con l'accezione "Modello" o "Modello 231" deve intendersi l'insieme organico delle componenti specifiche costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Nei confronti del personale dipendente, il presente Sistema Disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), delle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le vigenti norme di legge assieme alle previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

1. DESTINATARI

Sono destinatari del presente Sistema Disciplinare:

- il personale dipendente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a qualunque livello operante: assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati al Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti (dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto d'inserimento ecc.);
- i soggetti che rivestono in seno all'organizzazione del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana una posizione "apicale": ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs.n.231/2001 rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" nonché i soggetti che "esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'ente.

Sono pertanto ricompresi in tale categoria i componenti degli Organi dell'Ente (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa, il Collegio dei Revisori dei Conti).

Tali soggetti possono essere legati al Consorzio sia da un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

In aggiunta ai citati soggetti assume rilevanza la posizione dei membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) i quali, in considerazione dell'attività svolta per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, ai fini del presente Sistema Disciplinare, sono equiparati ai componenti degli Organi Amministrativi.

- collaboratori esterni e *partner* del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana: si tratta in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in

relazione alla struttura dell'Ente, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un "soggetto apicale" ovvero, in quanto operanti, direttamente o indirettamente per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Nell'ambito di tale categoria rientrano i seguenti soggetti:

- a. tutti coloro che intrattengono per il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. liberi professionisti, agenti, consulenti, collaboratori a progetto, i collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);
- b. altri soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- c. i fornitori, gli *outsourcer* e i *partner*.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza delle disposizioni previste dal Modello e dal Piano di Prevenzione della Corruzione;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti previsti dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono parte integrante del Modello e del Piano tutti i principi e tutte le regole contenute nelle procedure operative e nei protocolli organizzativi dell'Ente, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal citato Decreto.

2. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello e del Piano, il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

- gravità della inosservanza;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
- elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- conseguenza in capo all'Ente;
- eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
- circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- interesse personale del soggetto nella violazione della disposizione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per il Consorzio e per i dipendenti ed i portatori di interesse del Consorzio stesso;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità. Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca una esimente della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

Relativamente alle previsioni della Legge 190/2012, si precisa che la stessa all'art. 1, commi 12, 13 e 14, prevede una responsabilità disciplinare del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione per omessa predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione o per omessa vigilanza.

Il comma 14 dell'art. 1, della già citata Legge, prevede che la violazione da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

3. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

3.1 *Provvedimenti sanzionatori*

L'inosservanza da parte del dipendente, delle disposizioni del presente Modello, analogamente a quanto avviene per le norme di legge e il CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri e alle disposizioni di servizio diramate dal Consorzio, può dar luogo all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

1) censura scritta, nei seguenti casi:

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico e dei protocolli previsti dal modello;
- Inosservanza colposa delle procedure aziendali e/o del sistema di controlli interni effettuati dall'OdV
- Tolleranza di inosservanze colpose o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri collaboratori subordinati ai sensi del Modello, dei protocolli, del sistema dei Controlli interni e delle Procedure aziendali;
- Mancato adempimento a richieste di informazione o esibizione di documenti da parte dell'OdV, salvo giustificazioni motivate.

2) sospensione del servizio con privazione della retribuzione per un periodo fino a 3 giorni, o con privazione della retribuzione per un periodo da 4 a 10 giorni, nei seguenti casi:

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei protocolli previsti dal Modello;
- Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure aziendali o del sistema di controlli interni;
- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse dai propri sottoposti o da altro personale subordinato ai sensi del Modello, dei Protocolli, del sistema di controlli interni o delle procedure aziendali;
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte

dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

3) licenziamento in tronco e di diritto nei seguenti casi:

- Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:
- Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D.lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
- Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o delle relativi Protocolli Preventivi, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- Infrazione dolosa di procedure aziendali di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso

Ferme restando le fattispecie puntualmente previste dal CCNL per l'applicazione dei predetti provvedimenti disciplinari, quelli disposti in conseguenza dell'inosservanza del Modello e del Piano verranno calibrati in ragione dei criteri di cui al punto precedente.

3.2 Norme procedurali

Le sanzioni debbono essere comminate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 e della contrattazione collettiva nazionale.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva di chiedere il risarcimento dei danni economici derivanti dai comportamenti oggetto di infrazione.

4. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, saranno applicate nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL vigente.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello.

La mancata osservanza del Modello organizzativo e di gestione da parte di un dipendente comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari anche al personale apicale se essa è stata resa possibile dall'inosservanza dell'obbligo di vigilanza o da "culpa in eligendo" da parte del dirigente.

5. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

In caso di violazione da parte di componenti degli Organi di quanto prescritto nel Modello adottato dal Consorzio, l'Organismo di Vigilanza informerà dell'accaduto il Collegio dei Revisori legali e l'intero Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa.

Essi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa,

in particolare, in caso di violazioni commesse da parte della Deputazione Amministrativa, la convocazione del Consiglio dei Delegati per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa del Deputato.

L'irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- l'interesse o il vantaggio personale derivante dalla condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di uno dei soggetti indicati, nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze in essa inerenti, il Consiglio dei Delegati dovrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e o del Piano;
- la decurtazione degli emolumenti;
- la revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa.

In particolare le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel caso di:

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal Decreto;
- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità del Consorzio ai sensi del Decreto.

E' quindi demandata al Consiglio dei Delegati l'esame e l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati, ivi compresa la revoca per giusta causa, nei confronti dei componenti la Deputazione Amministrativa, dei membri dell'OdV e dei membri del Collegio Sindacale che per negligenza o imperizia non adempiano costantemente ed efficacemente all'obbligo loro assegnato dalla D.lgs. n. 231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello adottato dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

Come previsto dall'art. 29 dello Statuto del Consorzio

6. MISURE APPLICABILI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, *OUTSOURCERS* E *PARTNERS*

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con il Consorzio, in contrasto con le regole che compongono il Modello e il Piano potrà determinare, come previsto dalle eventuali specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno valutati dall'OdV che, sentito il parere della Deputazione Amministrativa e/o del Responsabile di Settore che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto alla Deputazione Amministrativa.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino all'Ente danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso), sia di immagine.

7. PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI: DISPOSIZIONE COMUNE

In tutti i casi sopra individuati di violazione del Modello e/o del Piano, indipendentemente dalle modalità di accertamento della stessa, l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovranno:

- condurre adeguata istruttoria
- garantire il necessario contraddittorio
- relazionare la Deputazione Amministrativa in ordine ai riscontri emersi, nel formulare proposta di provvedimento sanzionatorio.

8. GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.

Salvo quanto segue, si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

E' altresì sanzionato il comportamento di coloro che:

- hanno ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;
- non hanno istituito o non ha adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni del decreto;
- non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- hanno effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano non fondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

D.lgs. 231/01

ALLEGATO 4

Flussi informativi

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Flussi informativi	Consiglio dei Delegati	17.12.2021
01	Flussi informativi	Consiglio dei Delegati	30.04.2024
02	Aggiornamento flussi con comunicazione su eventuali conflitti di interesse	Consiglio dei Delegati	28.11.2025

SOMMARIO

1. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV.....	3
1.1 <i>PREMESSA E SCOPO</i>	3
1.2 <i>RISCHI REATO</i>	3
1.3 <i>CANALI INFORMATIVI, RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO e TUTELA DEI SEGNALANTI</i>	3
2. FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI.....	4
3. FLUSSI INFORMATIVI STRAORDINARI.....	8

1. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV

1.1 *Premessa e scopo*

Per favorire un'efficace applicazione e una costante verifica del Modello Organizzativo, una delle componenti essenziali è che l'Ente assicuri flussi informativi strutturati sia nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che dall'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Organo amministrativo del Consorzio. Oltre all'applicazione dei protocolli in capo alle varie funzioni, è infatti fondamentale che, grazie ad un flusso informativo puntuale e tempestivo, si riesca a far fronte a rischi emergenti e si riesca a concentrare le attività di vigilanza sul Modello, rispetto alle situazioni di volta in volta evidenziate. Lo scopo della presente sezione è quello di definire i flussi informativi a carattere ordinario e straordinario che ciascun destinatario identificato è tenuto a fornire all'OdV, le modalità e i canali di segnalazione.

Per quanto concerne i flussi informativi dall'OdV verso l'Organo amministrativo, si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza redatto nella riunione del 6 dicembre 2016. La presente sezione integra e specifica quanto previsto dal par. 7.8 dello stesso Regolamento

1.2 *Rischi reato*

Pare logico che la violazione del presente protocollo da parte dei Destinatari può condurre alla commissione di qualsiasi tipologia di reato applicabile all'organizzazione, senza esclusioni di sorta.

1.3 *Canali informativi, riservatezza dell'organismo e tutela dei segnalanti*

Per far convergere qualsiasi segnalazione, come definito dal par. 7.9 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, sono a disposizione specifici canali dedicati.

Per le modalità di segnalazione delle violazioni del Modello si fa riferimento, in via preferenziale, a quanto indicato all'All. 2 - Codice Etico paragrafo 7.3 in merito ai canali di segnalazione istituiti dal Consorzio.

Le segnalazioni possono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza ai seguenti indirizzi:

- Indirizzo di posta elettronica m.lunazzi@studiolunazzi.it
- Indirizzo di posta tradizionale: Organismo di Vigilanza presso Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Viale Europa Unita, 141 – UDINE

Le segnalazioni possono anche essere fatte in forma anonima, se debitamente circostanziate, anche se per eventuali approfondimenti in capo all'OdV è preferenziale siano riconducibili al segnalatore. Anche in caso di segnalazioni non anonime, l'Organismo è tenuto comunque a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

Risulta di fatto applicabile, come norma complementare al D.Lgs. 231/01, la Legge 30 novembre 2017, n.179 art. 3 che detta "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Le tabelle seguenti identificato espressamente i flussi informativi ordinari e straordinari che devono essere trasmessi all'OdV identificando, per ciascuna famiglia di reati e per ciascuna tipologia di flusso, la periodicità ed il responsabile di fornire le informazioni richieste.

2. FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI

I flussi informativi ordinari sono i flussi che l'Ente, attraverso i responsabili identificati, è tenuto a comunicare con regolarità all'OdV, anche senza eventi particolari rilevati

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
REATI vs. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Relazione sui rapporti con fornitori avviati nel periodo, con particolare riguardo a: - forniture di importo rilevante attivate (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura); - incarichi di consulenza organizzativa, legale e amministrativa attivati (identità del fornitore e ragioni alla base dell'assegnazione dell'incarico di fornitura); - convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA.
	Relazione sulle richieste e visite ispettive del Collegio dei Revisori Legali	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Relazione sulla gestione/ evoluzione delle cause giudiziali in corso	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Attivazione pratiche per nuove assunzioni; report sullo stato del personale appartenente a categorie protette	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
SICUREZZA SUL LAVORO	Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del RSPP per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza	SEMESTRALE	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Report dei sopralluoghi effettuati nei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente per la verifica dell'applicazione delle misure di sicurezza e prevenzione ed applicazione delle procedure aziendali della sicurezza	ANNUALE	MEDICO COMPETENTE
	Verbale riunione annuale ex art. 35 d.Lgs 81/2008	ANNUALE	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Aggiornamenti del DVR	ANNUALE	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Piano formativo in materia di sicurezza	ANNUALE	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Report su criticità emerse in materia di sicurezza e relative soluzioni proposte	SEMESTRALE	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Report sulla presenza di eventuali criticità o problematiche riscontrate nelle verifiche di idoneità tecnico professionale (di cui all'articolo 26 d.lgs. 81/2008 comma 1) delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori, servizi, forniture.	ANNUALE	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA

	Verbalì relativi alle prove di emergenza svolte	ANNUALE	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
--	---	---------	--

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
RETI AMBIENTALI	Report sulla presenza di <i>eventuali</i> criticità in relazione ai vincoli imposti dalla normativa nazionale e locale in materia di ambiente	ANNUALE	DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Piano formativo in materia Ambientale redatto in occasione di nuove procedure o di specifiche necessità formative <i>[nota: la formazione ambientale, diversamente da quanto accade per la sicurezza sul lavoro, non è un obbligo di legge ma solo una necessità organizzativa. Pertanto non è detto che la formazione ambientale venga ripetuta con cadenza regolare.</i>	A RICHIESTA O A EVENTO	DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Esiti delle prove di gestione delle emergenze ambientali svolte	ANNUALE	DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
RETI TRIBUTARI	Relazione generale sull'andamento degli aspetti tributari associati alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto	SEMESTRALE	DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Segnalazione elenco C/C attivi e chiusi, elenco asset dismessi o ceduti, corrispondenza tra saldi conto e registrazioni contabili	ANNUALE	DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Relazione sull'andamento dell'area da parte dei vari Responsabili di settore ciascuno per settore di competenza fatta alla Direzione Generale	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
TUTTI I REATI	Evidenza dell'avvenuta diffusione delle informative sull'adozione del modello e del Codice etico. Evidenze delle clausole contrattuali attualmente utilizzate nei confronti dei fornitori e partner o delle informative al personale relative all'adozione del Modello Organizzativo e alla conoscenza delle parti speciali del modello	A RICHIESTA	DIREZIONE GENERALE
	Evidenza dell'avvenuta formazione del personale aziendale in generale sul D.Lgs. 231/01 e nello specifico sui protocolli aziendali per singola funzione.	A RICHIESTA	DIREZIONE GENERALE
	Rendicontazione del Piano formativo effettuato nell'anno, con evidenza di attività attinenti al Modello Organizzativo	ANNUALE	DIREZIONE GENERALE
CONFLITTO DI INTERESSE	Rendicontazione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi comunicate dai collaboratori e modalità di gestione dei casi	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA

3. FLUSSI INFORMATIVI STRAORDINARI

In generale i flussi informativi straordinari devono essere attivati nel momento in cui succeda un evento che possa presumere o attestare la realizzazione di un reato e sono di seguito definiti.

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
REATI vs. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Informativa riguardante i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Informativa riguardante le segnalazioni dei Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Informativa riguardante l'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Relazione su modifiche normative, organizzative e di processo intervenute con significativo impatto sul Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. 231/2001	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Osservazioni e rilievi del Collegio dei Revisori Legali	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere nei contatti con la P.A. durante il procedimento per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni o licenze	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA TECNICA
	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di Amministrazione Pubblica, Amministrazione finanziaria e/o polizia tributaria, Enti competenti in materia di lavoro, avvio, conduzione, relativi esiti e verbalizzazioni.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA
	Sanzioni in materia fiscale e tributaria	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA
	Contestazioni che la P.A. in genere (compresa la polizia giudiziaria) abbia formalmente inoltrato al Consorzio	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA DIR. AREA TECNICA

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Informativa in ordine alla violazione dei protocolli in tema di gestione dei sistemi informativi aziendali	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA TECNICA
SICUREZZA SUL LAVORO	Report degli eventuali infortuni occorsi e dei mancati incidenti o di eventuali segnalazioni/ denunce di malattia professionale	AD EVENTO	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Modifiche dell'organigramma della sicurezza rilevanti ai fini del modello	AD EVENTO	RSPP DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
	Copia di eventuali contestazioni disciplinari al personale per violazione delle norme in materia di sicurezza	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della Autorità Competente ed esito delle relative eventuali prescrizioni	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Situazioni di emergenza che comportino modifiche alle procedure aziendali e le eventuali misure d'emergenza adottate, in modo che si possa valutare prontamente l'eventuale esposizione ulteriore dell'azienda a rischi reato.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
REATI AMBIENTALI	Copia delle eventuali contestazioni di violazioni della normativa Ambientale da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni	AD EVENTO	DIRIGENTE STAFF PREVENZIONE E SICUREZZA
REATI TRIBUTARI	Eventuali situazioni in cui emerge un'incongruenza tra documentazione a supporto fornita ed operazione oggetto di verifica relativamente ad acquisti, alienazioni, conferimenti di incarichi, sottoscrizioni di contratti, che non è stato possibile chiarire con i responsabili di settore o con la direzione.	AD EVENTO	DIRETTORE GENERALE
	Variazioni nell'assegnazione di poteri di firma e di poteri di effettuare operazioni economiche.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE

Fam. Reato	Descrizione	Periodicità	Responsabile
	Accertamento da parte dell'autorità ispettiva in materia finanziaria e fiscale.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Eventuali situazioni in cui emerge un'incongruenza in fase di controllo periodico sulla conformità delle scritture contabili e gli adempimenti fiscali e contributivi che non è stato possibile chiarire con i responsabili di settore.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
	Nel caso di violazioni del codice da parte di fornitori che non è stato possibile chiarire tramite ulteriori approfondimenti.	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE
ALTRI REATI	Fenomeni di data breach o di attacco ai sistemi informatici aziendali	AD EVENTO	DIR. AREA TECNICA
CONFLITTO DI INTERESSE	Segnalazioni rilevanti ex D.lgs. 231/2001	AD EVENTO	DIREZIONE GENERALE DIR. AREA AMMINISTRATIVA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/01

ALLEGATO 5

- a) Tabella di correlazione reati – sanzioni
- b) Analisi famiglie di reato
- c) Risk Assessment

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Creazione nuovo allegato	Consiglio dei Delegati	28.11.2025

a) TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
Art. 24 D.lgs. 231/2001	Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
	Truffa (Art. 640, co. 2, n. 1)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
	Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
	Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 legge 898/1986)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	100	500	4	3	24	3			x	x	x
Art. 24-bis D.lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	200	700	9	3	24	3	x	x			x
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	200	700	9	3	24	3	x	x			x
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	200	700	9	3	24	3	x	x			x
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	200	700	9	3	24	3	x	x			x
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	200	700	9	3	24	3	x	x			x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	200	700	9	3	24	3	x	x			x
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	200	700	9	3	24	3	x	x			x
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	100	400	4	3	24	3		x			x
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.)	100	400	4	3	24	3		x			x
	Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	100	400	4	3	24	3			x	x	x
	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)	100	400	4	3	24	3			x	x	x
	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 c. 11, D.L. 105/2019)	100	400	4	3	24	3			x	x	x
	Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)	300	800	9	24	24	3	x	x	x	x	x
Art. 24-ter D.lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle	300	800	9	12	24	3	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)											
Art. 25 D.lgs. 231/2001	Concussione (Art. 317 c.p.)	300	800	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Corruzione per l'esercizio della funzione - applicabile anche al privato che concorre nel reato (art. 318 c.p.)	100	200	1	48	84	4	x	x	x	x	x
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	200	600	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Circostanze aggravanti (art 319 bis c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio con oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, stipulazione di contratti, pagamento o rimborso di tributi - applicabile anche al privato che concorre nel reato (delitto di cui art. 319 c.p. aggravato dall'art. 319-bis c.p.)	300	800	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Corruzione in atti giudiziari - applicabile anche al privato che concorre nel reato (art. 319 ter, co. 1 c.p.)	200	600	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Corruzione in atti giudiziari con ingiusta condanna di taluno alla reclusione o ergastolo - applicabile anche al privato che concorre nel reato (art. 319 ter, co. 2 c.p.)	300	800	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	300	800	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.)	100	800	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Istigazione alla corruzione - offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)	100	200	1	48	84	4	x	x	x	x	x
	Istigazione alla corruzione - offerta o promessa di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)	200	600	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	100	200	1	48	84	4	x	x	x	x	x
	Peculato, escluso il peculato d'uso (Art. 314, co. 1 c.p.)	100	200	1	48	84	4	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	100	200	1	48	84	4	x	x	x	x	x
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	200	800	9	48	84	4	x	x	x	x	x
	Indebita destinazione di denaro o di cose mobili (art. 314 bis c.p.)	100	200	1	48	84	4	x	x	x	x	x
Art. 25-bis D.lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)	300	800	9	3	12	2	X	X	X	X	X
	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	100	500	4	3	12	2	X	X	X	X	X
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	300	800	9	3	12	2	X	X	X	X	X
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	100	200	1			1					
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	100	800	9	3	12	2	X	X	X	X	X
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)	100	200	1			1					
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	100	500	4	3	12	2	X	X	X	X	X
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	100	500	4	3	12	2	X	X	X	X	X
	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	100	500	4	3	12	2	X	X	X	X	X
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	100	500	4	3	12	2	X	X	X	X	X
	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	100	500	4			1					

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
Art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	100	800	9	3	24	3	X	X	X	X	X
	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	100	800	9	3	24	3	X	X	X	X	X
	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	100	500	4			1					
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	100	500	4			1					
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	100	500	4			1					
	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)	100	500	4			1					
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)	100	500	4			1					
25-ter D.lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	200	400	4			1					
	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	400	600	9			1					
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis)	100	200	1			1					
	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	100	180	1			1					
	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	100	180	1			1					
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	100	130	1			1					
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	100	180	1			1					
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	150	330	4			1					
	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	100	180	1			1					
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)	150	330	4			1					
	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	150	330	4			1					
	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	200	500	4			1					

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	200	500	4			1					
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	200	400	4			1					
	Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)	400	600	9			1					
	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	200	400	4			1					
	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023)	150	300	4			1					
Art. 25-quater D.lgs. 231/2001	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Assistenza agli associati (art.270-ter c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270- quater c.p.)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270-quinquies c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Finanziamento di condotte per finalità di terrorismo (L. 153/2016, art. 270 quinquies 1)	200	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Condotte con finalità di terrorismo (art.270-sexsies c.p.)	200	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.280 c.p.)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280-bis c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art.289-bis c.p.)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Sequestro a scopo di coazione (art. 289ter c.p.)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art.302 c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	200	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	200	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L.n. 342/1976, art. 1)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Danneggiamento delle installazioni a terra (L.n. 342/1976, art. 2)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Sanzioni (L.n. 422/198, art. 3)	400	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
	Pentimento operoso (D.lgs. N. 422/1989, art. 5)	200	1000	16			1					
	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	200	1000	16	12	24	3	X	X	X	X	X
Art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 b/s c.p.)	300	700	9	12	24	3	X	X	X	X	X
Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	200	800	9			1					
	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)	300	800	9			1					
	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)	200	700	9			1					

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Pornografia virtuale (Articolo 600 quater 1)	200	700	9			1					
	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	300	800	9	12	24	3	x	x	x	x	x
	Tratta di persone (Art. 601 c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)	200	700	9			1					
Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998)	400	1000	16			1					
	Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998)	400	1000	16			1					
Art. 25-septies D.lgs. 231/2001	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione della art. 55 c.2 D.lgs. 81/2008 (TUSL)	1000	1000	16	3	12	2	x	x	x	x	x
	Omicidio colposo (art. 589 c.2 c.p.)	250	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x
	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	100	250	4	3	6	1	x	x	x	x	x
Art. 25 octies D.lgs. 231/2001	Ricettazione (art. 648 c.p.)	200	800	9	3	24	3	X	X	X	X	X
	Riciclaggio (art 648 bis c.p.)	200	800	9	3	24	3	X	X	X	X	X
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	200	800	9	3	24	3	X	X	X	X	X
	Autoriciclaggio (art. 648 ter 1)	200	800	9	3	24	3	X	X	X	X	X
Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)	300	800	9	3	24	3	x	x	x	x	x
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimenti di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter, comma 2, c.p.)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)	250	600	9		24	3	x	x	x	x	x
Art. 25-novies D.lgs. 231/2001	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 c.1, lett. A) bis)	100	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x
	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L.n. 633/1941 c.1)	100	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x
	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, L.n. 633/1941 c.1)	100	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x
	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis, L.n. 633/1941 c.2)	100	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter, L.n. 633/1941)	100	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x
	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, L.n. 633/1941)	100	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x
	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogia sia digitale (art. 171 octies, L.n. 633/1941)	100	500	4	3	12	2	x	x	x	x	x
Art. 25-decies D.lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	100	500	4			1					
Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o di aeromobili (art. 137, D.lgs. 152/2006)	150	300	4	3	6	1	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Sanzioni (art. 279, D.lgs. N. 152/2006)	100	250	4			1					
	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)	100	250	4			1					
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	150	250	4			1					
	Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. n. 152/2006)	150	1200	16	3	12	2	x	x	x	x	x
	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D.lgs. n. 152/2006)	100	450	4			1					
	Violazioni degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 D.lgs. n. 152/2006)	150	250	4			1					
	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1, D.lgs. N. 152/2006)	300	450	4	3	12	2	x	x	x	x	x
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)	400	1000	16	3	24	3	x	x	x	x	x
	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per i fini commerciali di specie protette (Artt. 1, 2, 3-bis, 6 legge 7 febbraio 1992 n. 150)	100	500	4			1					
	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesivi per l'ozono (art. 3 c. 6 legge 549/1993)	150	250	4			1					
	Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/2007)	150	300	4	3	6	1	x	x	x	x	x
	Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/2007)	100	300	4	3	6	1	x	x	x	x	x
	Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	400	600	16	3	24	3	x	x	x	x	x
	Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	600	900	16	3	24	4	x	x	x	x	x
	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	200	500	16			1					
	Circostanze aggravanti (art 452 octies, c.p.)	450	1000	16	3	24	4	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260 bis)	150	300	4			1					
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies c.p.)	500	1200	16	3	24	3	x	x	x	x	x
	Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.lgs. n.152/2006, art. 255 bis)	350	450	4			1					
	Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. n.152/2006, art. 255-ter)	400	650	9			1					
	Combustione illecita di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 256 bis)	200	1000	16	3	12	2	x	x	x	x	x
	Aggravante dell'attività d'impresa (D.lgs. n.152/2006, art. 259-bis)	200	1000	16	3	24	3	x	x	x	x	x
	Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)	100	250	4			1					
	Omessa bonifica (art 452 terdecies c.p.)	400	800	9			1					
Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. N. 286/1998)	100	200	1			1					
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.lgs. N. 286/1998)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	200	800	9	12	24	3	x	x	x	x	x
Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001	Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401)	100	500	4	12	24	3	x	x	x	x	x
	Esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401)	100	500	4	12	24	3	x	x	x	x	x
Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)	100	400	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto (art. 11 D.lgs. 74/2000)	100	400	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)	100	300	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)	100	400	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Compensazione indebita (art. 10 quater D.lgs. 74/2000)	100	400	4	3	24	3	x	x	x	x	x
Art. 25-sexiesdecies D.lgs. 231/2001	Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Contrabbando nell'indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Circostanze aggravanti del contrabbando (art 88 D.lgs. 141/2024)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art 40 bis D.lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art 41 D.lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art 42 D.lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art 43 D.lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Circostanze aggravanti (art 45 D.lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art 46 D.lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3			x	x	x
Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)	400	900	16	3	24	3	x	x	x	x	x
	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)	200	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)	400	900	16	3	24	3	x	x	x	x	x
	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies c.p.)	400	900	16	3	24	3	x	x	x	x	x
	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)	100	400	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)	200	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)	200	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	300	700	9	3	24	3	x	x	x	x	x
	Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	300	700	9	3	24	3	x	x	x	x	x
	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	500	1000	16			1					

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
Art. 25-duodevices d.lsg. 231/01	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	500	1000	16			1					
Art. 25- undevicies 231/2001	Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Divieto di combattimento tra animali (art. 544 quinquies c.p.)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
	Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)	100	500	4	3	24	3	x	x	x	x	x
Art. 12, L. n. 9/2013	Impiego, Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	100	100	1			1					
	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	100	100	1			1					
	Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	100	100	1			1					
	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	100	100	1			1					
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	100	100	1			1					
	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	100	100	1			1					
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	100	100	1			1					
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	100	100	1			1					
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)	100	100	1			1					
Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter, 5 del TU di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x

REATI PRESUPPOSTO		SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN (quote)	SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX (quote)	IMPATTO SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE INTERDITTIVA MIN (mesi)	SANZIONE INTERDITTIVA MAX (mesi)	IMPATTO SANZIONE INTERDITTIVA	Interdizione dall'esercizio dell'attività (art. 9 c.2, lett. a)	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni (art. 9 c.2, lett. b)	Divieto di contrattare con la PA (art. 9 c.2 lett. c)	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca (art. 9 c.2 lett. d)	Divieto di pubblicizzare beni e servizi (art. 9 c.2 lett. e)
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR n. 43/1973)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	100	500	4			1					
	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	100	500	4			1					
	Associazione per delinquere (art. 416 c.p, comma 6)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)	400	1000	16	12	24	3	x	x	x	x	x
	Traffico di migranti (art. 12 c. 3, 3bis, 3ter, 5 D.lgs.n. 286/1988)	200	1000	16	3	24	3	x	x	x	x	x
D.lgs. 129/2024	Responsabilità dell'ente (art 34 D.lgs. 129/2024)	100	1000	16			1					
	Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)	100	1000	16			1					
	Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)	100	1000	16			1					
	Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)	100	1000	16			1					

															PROCESSI DI DIREZIONE				AREA AMMINISTRATIVA - SETT. SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO								AREA AMMINISTRATIVA - SETT. APPALTI, CONCESSIONI ED ESPROPRI		AREA AMMINISTRATIVA - SETT. CATASTO CONSORTILE E PATRIMONIO IMMOBILIARE		AREA TECNICA - SETTORE PROGETTAZIONE					AREA TECNICA - SETTORE MANUTENZIONE DEL TERRITORIO										
		SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	Impatto SANZ. AMM.	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Impatto SANZ. INT.	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Confisc a	CALCOLO IMPATTO	IMPATTO	P. FAM.	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA	DIREZIONE AREA TECNICA	STAFF SICUREZZA SUL LAVORO, QUALITÀ	GESTIONE CIVILISTICA E COMMERCIALE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI	COMPLIANCE AZIENDALE	GEST. FINANZIARIA-CONTABILITÀ	UFF. PERSONALE	UFF. PROTOCOLLO	UFF. SEGRETERIA	GESTIONE ESPROPRI E CONCESSIONI	PROCEDURE DI GARA	GESTIONE CATASTO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI	PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE OPERE DI	GESTIONE SIST. INF. TERRITORIALE E	GRANDI OPERE ED INVASI	ATTIVITÀ PROGETTUALE ED AMMINISTRATIVE	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI												
Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001	Razzismo e xenofobia	200	800	9	12	24	3					27	3	APPLICABILE																																
Razzismo e xenofobia															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001	Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989 n. 401)	100	500	4	12	24	3					12	2	APPLICABILE																																
	Esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989 n. 401)	100	500	4	12	24	3	x	x	x		12	2																																	
Frode in competizione sportiva															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c.1 e 2bis d.lgs. 74/2000)	100	500	4	3	24	3					12	2	IMPROBABILE	x	x	x	x	x	x		x				x			x					x	x	x										
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)	100	500	4	3	24	3	x	x	x		12	2		x	x	x	x	x	x		x				x			x				x	x	x											
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000)	1	500	4	3	24	3	x	x	x		12	2																																	
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)	1	400	4	3	24	3	x	x	x		12	2		x	x	x	x	x	x		x				x			x				x	x	x											
	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto (art. 11 D.lgs. 74/20009)	1	400	4	3	24	3	x	x	x		12	2		x	x	x		x																											
	Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)	100	300	4	3	24	3	x	x	x		12	2		x	x	x		x																											
	Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)	100	400	4	3	24	3	x	x	x		12	2		x	x	x		x																											
	Compensazione indebita (art. 10 quater d.lgs. 74/2000)	100	400	4	3	24	3	x	x	x		12	2		x	x	x		x																											
Reati tributari															x	x	x	x	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x									
Art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001	Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2	NON APPLICABILE																																
	Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Contrabbando nell'indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Circostante aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. N. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. 141/2024)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art 40 bis D.Lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art 41 D.Lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art 42 D.Lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art 43 D.Lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Circostanze aggravanti (art 45 D.Lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
	Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art 46 D.Lgs. 504/1995)	100	200	1	3	24	3		x	x		3	2																																	
Contrabbando															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	Associazione per delinquere (art. 416 c.p, comma 6)	400	1000	16	3	24	3					48	4	APPLICABILE																																
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)	400	1000	16	3	24	3	x	x	x		48	4																																	
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR n. 43/1973)	400	1000	16	3	24	3	x	x	x		48	4																																	
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	400	1000	16	3	24	3	x	x	x		48	4																																	
	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	200	1000	16	3	24	3	x	x	x		48	4																																	
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	100	500	4			1	x	x	x		4	2																																	
	Traffico di migranti (art. 12 c. 3, 3bis, 3ter, 5 d.lgs.n. 286/1988)	200	1000	16	3	24	3	x	x	x		48	4																																	
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	100	500	4			1	x	x	x		4	2																																		
Reati transnazionali															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROCESSI					PROCESSI DI DIREZIONE				AREA AMMINISTRATIVA - SETT. SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO							AREA AMMINISTRATIVA - SETT. DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO		AREA AMMINISTRATIVA - SETT. CATASTO	AREA TECNICA - SETTORE PROGETTAZIONE				AREA TECNICA - SETTORE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO				AREA TECNICA - SETTORE PNRR-178
					DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA	DIREZIONE AREA TECNICA	STAFF SICUREZZA SUL LAVORO, QUALITÀ DELL'AMBIENTE E GEST. RIFIUTI	GESTIONE CIVILISTICA E COMMERCIALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	COMPLIANCE AZIENDALE	GEST. FINANZIARIA/CONTABILITA'	UFF. PERSONALE	UFF. PROTOCOLLO	UFF. SEGRETERIA	GESTIONE ESPROPRI E CONCESSIONI	PROCEDURE DI GARA	GESTIONE CATASTO E PATRIMONIO IMMOBILIARE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI IRRIGAZIONE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESA DEI TERRITORI	GESTIONE SIST. INF. TERRITORIALE E GESTIONE ED EFFICIENTAMENTO DEL SIST. INF.	GRANDI OPERE ED INVASI	ATTIVITA' PROGETTUALE ED AMMINISTRATIVA SULLE OPERE DI BONIFICA E SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI E DI PRODUZIONE ENERGIA	GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE DI BONIFICA, DEI MEZZI E DEI FABBRICATI	INNOVAZIONE DIGITALE E STRATEGICA NELLA GESTIONE DELLE RETI IRRIGUE E DELLE VIE NAVIGABILI	SETTORE PNRR-178
					VALUTAZIONE DEL PROCESSO																						
REATI APPLICABILI ALL'ENTE					APP.	P_FAM	IMPATTO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO	SOTTO CONTROLLO		
Art. 24 d.lgs. 231/2001	Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1)	x	2	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Truffa (Art. 640, co. 2, n. 1)	-	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)	x	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4		
	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	x	2	2	4	4	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 238 bis c.p.)	x	2	2	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	4		
	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	x	2	2	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	x	2	2	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	x	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 bis c.p.)	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	x	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di interesse pubblico (art. 635 bis c.p.)	x	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0		
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	x	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 bis c.p.)	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	x	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 c. 11, D.L. 105/2019)	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Delitti informatici e trattamento illecito di dati			3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p. comma 6)	x	1	4	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	4	
	Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.)	-	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.)	-	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)	-	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, TU DPR 9 ottobre 1990, art. 1)	-	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)	-	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Delitti di criminalità organizzata			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Art. 25 d.lgs. 231/2001	Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 317 e Art. 319 quater)	x	1	4	4	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	x	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	x	1	4	4	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	x	1	4	4	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.)	x	1	4	4	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.)	x	1	2	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	Traffico di influenze illecite	x	1	2	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	Peculato, escluso il peculato d'uso (Art. 314, co. 1 c.p.)	x	1	2	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	x	1	2	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, a danno di un ente pubblico (art. 314 bis c.p.)	x	1	4	4	4	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4											

	Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)	-	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeguamento della normativa nazionale al reg UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati della crypto-attività e che modifica i reg. UE 1093/2010 e 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e 2019/1937.		-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/01

ALLEGATO 6 Elenco documenti

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	All. 06 Elenco Dei Documenti costituenti il MOG ex D.Lgs 231/01	Consiglio dei Delegati	09.06.2021
01	Inserimento parti speciali, revisione Risk Assessment	Consiglio dei Delegati	17.12.2021
02	Inserimento parti speciali, revisione Risk Assessment	Consiglio dei Delegati	30.04.2024
03	Revisione parti speciali, elenco reati e Risk Assessment, Codice Etico, Flussi informativi e struttura documentale Inserimento tabella di correlazione reati - sanzioni	Consiglio dei Delegati	28.11.2025

Elenco dei documenti

Fanno parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 i seguenti documenti

Cod.	Nome documento	Rev	Data Rev
0	Parte Generale	03	28.11.2025
Allegato 01	Reati Ex. D.lgs. 231/01	03	28.11.2025
Allegato 02	Codice Etico	03	28.11.2025
Allegato 03	Sistema disciplinare	03	28.11.2025
Allegato 04	Flussi Informativi	02	28.11.2025
Allegato 05	Tabella di correlazione reati - sanzioni	00	28.11.2025
	Analisi famiglie di reato	02	28.11.2025
	Risk Assessment	02	28.11.2025
Allegato 06	Elenco dei documenti	03	28.11.2025
PS-01	Parte Speciale - Processi di direzione	01	28.11.2025
PS-02	Parte Speciale - Area amministrativa - sett. Servizio finanziario, programmazione e controllo	01	28.11.2025
PS-03	Parte Speciale - Area amministrativa - sett. Difesa dell'ambiente e tutela del territorio	01	28.11.2025
PS-04	Parte Speciale - Area tecnica settore progettazione	01	28.11.2025
PS-05	Parte Speciale - Area tecnica - settore manutenzione e gestione del territorio	01	28.11.2025
PS-06	Parte Speciale - Area tecnica - settore PNRR - L.178/2022	01	28.11.2025
Allegato alla delibera n. 08/c/23	Regolamento dell'organismo di vigilanza	01	23.02.2023

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana rimanda in modo armonico a documentazione di supporto che l'ente adotta per rispondere alla normativa anticorruzione ex L. 190/2012 e in seguito all'adozione di sistemi per la gestione della qualità (UNI EN ISO 9001), della sicurezza (UNI EN ISO 45001) e della parità di genere (UNI PDR 125).